

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	31
GIUSTIZIA (II)	»	35
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	50
DIFESA (IV)	»	60
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	66
FINANZE (VI)	»	93
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	106
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	113
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	115

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	122
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	129
AFFARI SOCIALI (XII)	»	131
AGRICOLTURA (XIII)	»	159
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	171
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	177
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	181
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	183

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della
Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del
Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro con una delegazione della Commissione per gli affari europei del Bundestag 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 giugno 2012.

**Incontro con una delegazione della Commissione per
gli affari europei del Bundestag.**

L'incontro informale si è svolto dalle
10.25 alle 11.45.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. Emendamenti C.
5203-A Governo 4

COMITATO DEI NOVE

Martedì 19 giugno 2012.

**DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della
Protezione civile.
Emendamenti C. 5203-A Governo.**

Il comitato dei nove si è riunito dalle
12.50 alle 13.15, dalle 13.50 alle 14 e dalle
17.55 alle 18.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 454 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere dei Relatori</i>)	8
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	12

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente della IX Commissione Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Massimo Vari.

La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Atto n. 454.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo all'or-

dine del giorno, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ricordare che, nella seduta del 6 giugno scorso, i relatori avevano presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e una osservazione, chiede ai relatori se, alla luce del dibattito svoltosi durante la predetta seduta, intendano oggi presentare una nuova formulazione della proposta di parere.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), *relatore per la VII Commissione*, illustra una nuova formulazione della proposta di parere elaborata dai relatori (*vedi allegato 1*), frutto di convincenti punti di mediazione svolti fra tutte le forze politiche. Rinvia alle riflessioni già svolte in materia di tutela dei minori e di modalità del controllo parentale, ribadendo l'opportunità di affidare al decreto del Ministro dello sviluppo economico, anziché al contratto di servizio, anche la definizione della quota minima degli introiti della Rai da destinare

al sostegno alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e alle opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. In primo luogo, segnala, tra le condizioni, il rafforzamento delle misure a tutela dei minori previste dall'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005 laddove si sostituisce il riferimento al « controllo parentale » con quello agli « accorgimenti tecnici che escludano che i minori che si trovino nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente i programmi » ivi indicati, analogamente a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 34. In secondo luogo, segnala l'inserimento, nella proposta di parere come riformulata, dell'osservazione che invita il Governo a valutare l'opportunità di definire il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come previsto dalla deliberazione n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010 dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, prima serie generale, n. 185 del 10 agosto 2010.

Giorgio SIMEONI (Pdl), *relatore per la IX Commissione*, nel concordare con quanto detto dalla collega De Biasi, prima di passare alla votazione della nuova formulazione della proposta di parere, chiede al rappresentante del Governo una conferma in merito al fatto che il sistema di classificazione dei contenuti, di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dallo schema di decreto legislativo in esame, si applichi esclusivamente, ai servizi a richiesta di cui al periodo precedente, come per altro sembra evincersi dall'interpretazione sistematica del primo e del secondo periodo del citato comma 1.

Jonny CROSIO (LNP), pur apprezzando il lavoro svolto dai relatori, esprime perplessità per il fatto che la richiesta formulata nella scorsa seduta in merito al-

l'esigenza di definire il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre è stata inserita nella proposta come osservazione e non come condizione. Chiede pertanto ai relatori di modificare l'osservazione in condizione, e al Governo, di cui evidenzia il disinteresse al tema della radiotelevisione, che venga data certezza alle emittenti in tal senso.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide l'invito avanzato dall'onorevole Crosio in materia di numerazione delle frequenze digitali, ai fini di un maggior rispetto delle regole. Rappresenta quindi la necessità di trasformare in condizione l'osservazione contenuta nella proposta di parere relativa al medesimo problema. Propone, infine, di introdurre come osservazione nella proposta di parere la necessità di riconsiderare la disciplina delle multe alle piccole emittenti.

Manuela DI CENTA (Pdl) invita a trasformare in condizione l'osservazione contenuta nella proposta di parere dei relatori, osservando altresì come sia necessario garantire gli opportuni spazi di libertà alle piccole emittenti, in particolare quelle situate nelle aree montane del Paese.

Ricardo Franco LEVI (PD) preannuncia, anche a nome del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori, associandosi all'invito a trasformare in condizione l'osservazione ivi contenuta.

Paola GOISIS (LNP) condivide, a nome del suo gruppo, la richiesta dell'onorevole Crosio e auspica che possa essere accolta nella proposta di parere. In caso contrario, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere, come riformulata dai relatori.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) ringrazia, anche a nome del gruppo cui appartiene, i relatori per il proficuo lavoro svolto, anche se avrebbe preferito mantenere le formulazioni della proposta di parere come inizialmente pre-

sentata. Riconosce, tuttavia, come la riformulazione della proposta di parere illustrata dalla collega De Biasi presenti un punto di equilibrio a tutela, comunque, dei minori e delle famiglie. Si dichiara, infine, favorevole alla proposta di trasformare in condizione l'osservazione contenuta nella proposta di parere, rimettendosi comunque in merito alle decisioni delle Commissioni.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori che ringrazia per il proficuo lavoro svolto.

Ricorda, al riguardo, come il tema della tutela dei minori sia sempre stato all'attenzione della Commissione Cultura, sin da quando, nella XIV legislatura, una delle prime forme di tutela venne introdotta nella legge Gasparri. Si tratta quindi di concludere il lavoro già avviato in quella occasione.

Il sottosegretario Massimo VARI, nel manifestare la difficoltà ad esprimere un parere su una materia che giudica assai delicata, riguardo alla richiesta del deputato Simeoni ritiene che la questione meriti un approfondimento da svolgere prima dell'adozione definitiva del testo del provvedimento in oggetto, mentre in relazione alla richiesta del deputato Crosio si rimette alle deliberazioni della Commissione, pur ritenendo che l'inserimento nel parere di una osservazione darebbe modo al Governo di approfondire, senza vincoli stringenti, prima dell'adozione definitiva del testo, una materia sulla quale è in corso un contenzioso, anche al fine di non sovrapporre il potere legislativo a quello giudiziario. Infine, fornisce ampie rassicurazioni sull'interesse che il Governo sta dimostrando sulla materia radiotelevisiva.

Mario VALDUCCI, *presidente*, sulla base degli esiti del dibattito, propone ai relatori di riformulare la proposta di parere nel

senso di trasformare l'osservazione in condizione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), *relatore per la VII Commissione*, nel concordare con la proposta del presidente, riformula conseguentemente la proposta di parere (*vedi allegato 2*) e ringrazia i colleghi e il rappresentante del Governo per la disponibilità dimostrata durante l'elaborazione e l'esame della stessa proposta di parere, nonché gli uffici per la collaborazione assicurata ai fini della sua elaborazione.

Renzo LUSETTI (UdCpTP) chiede un chiarimento al presidente, dal momento che il sottosegretario aveva formulato un invito alla prudenza, a suo giudizio condivisibile, rispetto all'ipotesi di trasformare l'osservazione in condizione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che il rappresentante del Governo, pur avendo espresso una propria opinione al riguardo, si è rimesso alle Commissioni nella formulazione della proposta di parere.

Il sottosegretario Massimo VARI nel fare presente che la formulazione di un'osservazione consentirebbe al Governo di verificare la praticabilità della proposta in essa contenuta, ribadisce che il Governo si rimette alle decisioni delle Commissioni.

Giorgio SIMEONI (PdL), *relatore per la IX Commissione*, nel concordare con la proposta del presidente, ringraziando il rappresentante del Governo per l'equilibrio dimostrato, si unisce alle espressioni di ringraziamento della collega Di Biasi, sottolineando la complessità del lavoro svolto.

Le Commissioni approvano all'unanimità la proposta di parere dei relatori, come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (Atto n. 454).

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo reca modifiche agli articoli 34, 38 e 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, concernenti, rispettivamente, la tutela dei minori, i limiti di affollamento pubblicitario e la promozione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana;

tali modifiche, come risulta dalla relazione illustrativa allegata al citato schema di decreto, tengono conto dell'esigenza, da un lato, di rimuovere i « profili di ambiguità del testo originario che hanno formato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea (caso pilota EU Pilot 1890/11/INSO), dall'altro, di disciplinare autonomamente aspetti non presi espressamente in considerazione dalle direttive comunitarie, ma non in contrasto con le finalità di tutela ad esse sottesi »;

rilevata l'opportunità:

di riformulare il titolo del predetto schema di decreto, in modo da tenere conto del nuovo titolo della direttiva 89/552/CEE, come sostituito dalla direttiva 2007/65/CE e confermato dalla direttiva 2010/13/CE (versione codificata), cogliendo, altresì, l'occasione anche per modificare nello stesso senso il titolo del decreto legislativo n. 44 del 2010;

di evidenziare, nella premessa del medesimo schema, il fatto che il decreto legislativo n. 44 del 2010 ha modificato il decreto legislativo n. 177 del 2005 al quale sono direttamente riferite le modifiche recate dal testo;

di uniformare le espressioni utilizzate, con riguardo allo sviluppo dei minori, ai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dallo schema di decreto, facendo riferimento, in entrambi i commi, « allo sviluppo fisico mentale o morale dei minori », conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE;

di specificare espressamente, al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dallo schema di decreto, che le norme speciali, applicabili unicamente a servizi a richiesta, sono fatte salve, sia nell'ipotesi di programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, sia in quella di tra-

smissione di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto, in tal modo allineando la previsione recata dal citato comma 1 con quella recata dal comma 4 dello stesso articolo 34;

di chiarire, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dallo schema di decreto, che i programmi radiofonici che possono nuocere allo sviluppo, fisico mentale o morale dei minori devono essere preceduti da un'avvertenza acustica, mentre quelli delle emittenti televisive devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo chiaramente percepibile;

di sostituire, all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, il riferimento al « controllo parentale » con quello agli « accorgimenti tecnici che escludano che i minori che si trovino nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente i programmi » ivi indicati, analogamente a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 34;

di prevedere, all'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, che la disciplina di dettaglio che l'Autorità adotta debba contenere l'indicazione degli « accorgimenti tecnici », anziché quella degli « accorgimenti tecnicamente realizzabili »;

di riformulare il comma 10 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, concernente la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, facendo riferimento, ai fini di tale realizzazione, all'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria »;

di apportare una modifica meramente formale al comma 11 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dallo schema di decreto;

di aggiornare il termine del 30 giugno 2010, previsto dall'articolo 34, comma 12, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dallo schema di decreto, ai fini dell'adozione del regolamento dell'AGCOM recante la disciplina di dettaglio necessaria ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i servizi che possono loro nuocere gravemente, posto che la delibera del 22 luglio 2011, 220/11/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 2011, n. 184, necessita di essere aggiornata;

di affidare, all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005, al decreto del Ministro dello sviluppo economico, anziché al contratto di servizio, anche la definizione della quota minima degli introiti della Rai da destinare al sostegno alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte nonché alle opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia;

di prevedere, all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 44 come novellato dallo schema di decreto, che il sostegno alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, debba essere assicurato sotto forma di contributo alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto, come stabilito dalla disciplina vigente;

di prevedere che le verifiche riguardo al rispetto degli obblighi in tema di quote di programmazione e di investimento possano essere effettuate dall'AGCOM, anche sulla base delle comunicazioni dei soggetti obbligati, in modo da consentire alla citata Autorità di effettuare le necessarie verifiche, anche alla luce di una prima base informativa;

ritenuto che dovrebbe essere altresì valutata l'opportunità di definire il piano di numerazione automatica della televi-

sione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005 come previsto dalla deliberazione n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010 dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale prima serie generale n. 185 del 10 agosto 2010;

rilevata, infine, l'esigenza che il Governo intraprenda efficaci iniziative per proteggere e tutelare i minori anche nell'utilizzo di *Internet*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al titolo dello schema di decreto legislativo in oggetto, le parole: « concernenti l'esercizio delle attività televisive » siano sostituite con le seguenti; « in materia di servizi di media audiovisivi »;

2) alle premesse dello schema di decreto legislativo in oggetto, dopo le parole: « visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 » siano aggiunte le seguenti: « recante modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 »;

3) all'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, la parola: « psichico » sia sostituita con la seguente: « mentale »;

4) all'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, dopo le parole: « vietati ai minori di anni diciotto » siano aggiunte, in fine, le seguenti: « , salve le norme speciali applicabili unicamente ai servizi a richiesta »;

5) all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, le parole « essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati » siano sostituite con le seguenti: « essi, nel caso di trasmissioni radio-

foniche, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e identificati »;

6) all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005, le parole: « in assenza di un sistema di controllo parentale » siano sostituite con le seguenti: « in assenza di accorgimenti tecnici che escludano che i minori che si trovino nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi »;

7) all'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, le parole « accorgimenti tecnicamente realizzabili » siano sostituite con le seguenti « accorgimenti tecnici »;

8) all'articolo 34, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, le parole: « e con il sottosegretario per l'informazione, la comunicazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio » siano sostituite con le seguenti: « e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria »;

9) all'articolo 34, comma 11, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, le parole: « nonché a produzioni o programmi » siano sostituite con le seguenti: « nonché produzioni o programmi »;

10) all'articolo 34, comma 12, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, le parole: « entro il 30 giugno 2010 » siano sostituite con le seguenti: « entro il 31 ottobre 2012 »;

11) all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, le parole: « nel contratto di servizio » siano sostituite con le seguenti: « nel decreto di cui al periodo successivo del presente comma »;

12) all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005, sia sostituito il periodo aggiunto dal presente schema di decreto con il seguente: « con il medesimo decreto sono altresì definite la quota minima percentuale, nell'ambito della riserva di cui al primo periodo del presente comma, da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte, nonché le modalità tecniche relative all'attuazione delle previsioni in esso stabilite »;

13) all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, di prevedere che le verifiche riguardo al

rispetto degli obblighi in tema di quote di programmazione e di investimento possano essere effettuate dall'AGCOM, anche sulla base delle comunicazioni dei soggetti obbligati;

e, con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di definire il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005 come previsto dalla deliberazione n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010 dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* prima serie generale n. 185 del 10 agosto 2010.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (Atto n. 454).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo reca modifiche agli articoli 34, 38 e 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, concernenti, rispettivamente, la tutela dei minori, i limiti di affollamento pubblicitario e la promozione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana;

tali modifiche, come risulta dalla relazione illustrativa allegata al citato schema di decreto, tengono conto dell'esigenza, da un lato, di rimuovere i « profili di ambiguità del testo originario che hanno formato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea (caso pilota EU Pilot 1890/11/INSO), dall'altro, di disciplinare autonomamente aspetti non presi espressamente in considerazione dalle direttive comunitarie, ma non in contrasto con le finalità di tutela ad esse sottesi »;

rilevata l'opportunità:

di riformulare il titolo del predetto schema di decreto, in modo da tenere conto del nuovo titolo della direttiva 89/552/CEE, come sostituito dalla direttiva 2007/65/CE e confermato dalla direttiva 2010/13/CE (versione codificata), cogliendo, altresì, l'occasione anche per modificare nello stesso senso il titolo del decreto legislativo n. 44 del 2010;

di evidenziare, nella premessa del medesimo schema, il fatto che il decreto legislativo n. 44 del 2010 ha modificato il decreto legislativo n. 177 del 2005 al quale sono direttamente riferite le modifiche recate dal testo;

di uniformare le espressioni utilizzate, con riguardo allo sviluppo dei minori, ai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dallo schema di decreto, facendo riferimento, in entrambi i commi, « allo sviluppo fisico mentale o morale dei minori », conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE;

di specificare espressamente, al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dallo schema di decreto, che le norme speciali, applicabili unicamente a servizi a richiesta, sono fatte salve, sia nell'ipotesi di programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, sia in quella di trasmissione di film ai quali, per la proie-

zione o rappresentazione in pubblico sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto, in tal modo allineando la previsione recata dal citato comma 1 con quella recata dal comma 4 dello stesso articolo 34;

di chiarire, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dallo schema di decreto, che i programmi radiofonici che possono nuocere allo sviluppo, fisico mentale o morale dei minori devono essere preceduti da un'avvertenza acustica, mentre quelli delle emittenti televisive devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo chiaramente percepibile;

di sostituire, all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, il riferimento al « controllo parentale » con quello agli « accorgimenti tecnici che escludano che i minori che si trovino nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente i programmi » ivi indicati, analogamente a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 34;

di prevedere, all'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, che la disciplina di dettaglio che l'Autorità adotta debba contenere l'indicazione degli « accorgimenti tecnici », anziché quella degli « accorgimenti tecnicamente realizzabili »;

di riformulare il comma 10 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, concernente la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, facendo riferimento, ai fini di tale realizzazione, all'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria »;

di apportare una modifica meramente formale al comma 11 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dallo schema di decreto;

di aggiornare il termine del 30 giugno 2010, previsto dall'articolo 34, comma 12, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dallo schema di decreto, ai fini dell'adozione del regolamento dell'AGCOM recante la disciplina di dettaglio necessaria ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i servizi che possono loro nuocere gravemente, posto che la delibera del 22 luglio 2011, 220/11/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 2011, n. 184, necessita di essere aggiornata;

di affidare, all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005, al decreto del Ministro dello sviluppo economico, anziché al contratto di servizio, anche la definizione della quota minima degli introiti della Rai da destinare al sostegno alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte nonché alle opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia;

di prevedere, all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 44 come novellato dallo schema di decreto, che il sostegno alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, debba essere assicurato sotto forma di contributo alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto, come stabilito dalla disciplina vigente;

di prevedere che le verifiche riguardo al rispetto degli obblighi in tema di quote di programmazione e di investimento possano essere effettuate dall'AGCOM, anche sulla base delle comunicazioni dei soggetti obbligati, in modo da consentire alla citata Autorità di effettuare le necessarie verifiche, anche alla luce di una prima base informativa;

di definire il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 3, del

decreto legislativo n. 177 del 2005 come previsto dalla deliberazione n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010 dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale prima serie generale n. 185 del 10 agosto 2010;

rilevata, infine, l'esigenza che il Governo intraprenda efficaci iniziative per proteggere e tutelare i minori anche nell'utilizzo di *Internet*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al titolo dello schema di decreto legislativo in oggetto, le parole: « concernenti l'esercizio delle attività televisive » siano sostituite con le seguenti; « in materia di servizi di media audiovisivi »;

2) alle premesse dello schema di decreto legislativo in oggetto, dopo le parole: « visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 » siano aggiunte le seguenti: « recante modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 »;

3) all'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, la parola: « psichico » sia sostituita con la seguente: « mentale »;

4) all'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, dopo le parole: « vietati ai minori di anni diciotto » siano aggiunte, in fine, le seguenti: « , salve le norme speciali applicabili unicamente ai servizi a richiesta »;

5) all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, le parole « essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati » siano sostituite con le seguenti: « essi, nel caso di trasmissioni radiofoniche, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di tra-

smisioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e identificati »;

6) all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005, le parole: « in assenza di un sistema di controllo parentale » siano sostituite con le seguenti: « in assenza di accorgimenti tecnici che escludano che i minori che si trovino nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi »

7) all'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, le parole « accorgimenti tecnicamente realizzabili » siano sostituite con le seguenti « accorgimenti tecnici »;

8) all'articolo 34, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, le parole: « e con il sottosegretario per l'informazione, la comunicazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio » siano sostituite con le seguenti: « e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria »;

9) all'articolo 34, comma 11, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, le parole: « nonché a produzioni o programmi » siano sostituite con le seguenti: « nonché produzioni o programmi »;

10) all'articolo 34, comma 12, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, le parole: « entro il 30 giugno 2010 » siano sostituite con le seguenti: « entro il 31 ottobre 2012 »;

11) all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come novellato dal presente schema di decreto, le parole: « nel contratto di servizio » siano sostituite con le seguenti: « nel decreto di cui al periodo successivo del presente comma »;

12) all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005, sia sostituito il periodo aggiunto dal presente schema di decreto con il seguente: « con il medesimo decreto sono altresì definite la quota minima percentuale, nell'ambito della riserva di cui al primo periodo del presente comma, da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte, nonché le modalità tecniche relative all'attuazione delle previsioni in esso stabilite »;

13) all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come

novellato dal presente schema di decreto, di prevedere che le verifiche riguardo al rispetto degli obblighi in tema di quote di programmazione e di investimento possano essere effettuate dall'AGCOM, anche sulla base delle comunicazioni dei soggetti obbligati;

14) sia definito il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005 come previsto dalla deliberazione n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010 dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* prima serie generale n. 185 del 10 agosto 2010.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni. Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti all'emendamento 1.100 dei relatori</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate dalle Commissioni</i>)	26
ERRATA CORRIGE	21

SEDE REFERENTE

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente della IX Commissione Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni.

Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che le proposte emendative presentate sono state pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 7 giugno 2012. Avverte che sono stati presentati 28 subemendamenti all'emendamento 1.100 dei relatori (*vedi allegato 1*). Avverte altresì

che si procederà all'esame e alla votazione degli emendamenti articolo per articolo, previa acquisizione dei relativi pareri espressi dai relatori e dal Governo.

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, nell'esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 1.1. Vignali e di tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 1.100 dei relatori, ad esclusione dei subemendamenti Ghiglia 0.1.100.9, Dal Lago 0.1.100.10 e Lulli 0.1.100.11, sui quali esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini: «*All'articolo 1, capoverso lettera c), dopo le parole: 285 del 1992 aggiungere le seguenti: e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e, come definite dall'articolo 1, comma 3, della direttiva 2002/24/CE*». Al riguardo, segnala che l'emendamento richiede di essere riformulato, in quanto l'articolo 47 del codice della strada, nella versione vigente, non contiene la definizione di quadricicli (L6 e L7).

Esprime, inoltre, parere favorevole sul subemendamento 0.1.100.4 Simeoni.

Fa presente, infine, che è stato presentato dai relatori il subemendamento 0.1.100.100, volto all'eliminazione del vincolo della previa consegna del veicolo usato nel caso di acquisti di auto elettriche o ibride effettuati dai consumatori finali, con ciò prendendo atto degli spunti provenienti da alcune proposte emendative presentate, di cui raccomanda l'approvazione.

Raccomanda pertanto l'approvazione dei subemendamenti sui quali ha espresso parere favorevole, del subemendamento 0.1.100.100 dei relatori e dell'emendamento 1.100 dei relatori, quale risultante dall'approvazione dei citati subemendamenti.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), sottoscrive l'emendamento Vignali 1.1 e lo ritira; sottoscrive inoltre i subemendamenti Ghiglia 0.1.100.7, 0.1.100.14, 0.1.100.15, 0.1.100.16, 0.1.100.17 e 0.1.100.26 e li ritira.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che i subemendamenti Monai 0.1.100.1, Cimadoro 0.1.100.2, Borghesi 0.1.100.3 Di Biagio 0.1.100.18 e 0.1.100.27 si intendono decaduti per assenza dei presentatori.

Andrea LULLI (PD) ritira l'emendamento a propria firma 0.1.100.8.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) sottoscrive il subemendamento Ghiglia 0.1.100.9 e accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Manuela DAL LAGO (LNP) accetta la riformulazione del subemendamento a propria firma 0.1.100.10 proposta dai relatori.

Andrea LULLI (PD) accetta la riformulazione del proprio subemendamento 0.1.100.11 proposta dai relatori.

Sandro BIASOTTI (PdL) ritira i propri subemendamenti 0.1.100.12, 0.1.100.13 e 0.1.100.19.

Marco DESIDERATI (LNP), nell'esprimere un ringraziamento ai relatori per la presentazione del subemendamento 0.1.100.100, che consente ai privati di accedere al contributo per l'acquisto di un veicolo elettrico anche in assenza di un veicolo usato da rottamare, fa presente che i subemendamenti a propria firma 0.1.100.21, 0.1.100.22 e 0.1.100.24 come anche il subemendamento a prima firma Dal Lago 0.1.100.23 e quello a prima firma Torazzi 0.1.100.25 sono volti a ridurre la quota di finanziamento riservata alle imprese, per far sì che i cittadini possano accedere ad una quota più consistente di risorse. Nell'osservare che si tratta di un provvedimento importante, rileva che il finanziamento ad esso destinato non è certo tale da permettere il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'inquinamento ambientale, ma costituisce una buona base per sensibilizzare gli utenti all'utilizzo dei veicoli elettrici e che pertanto sarebbe opportuno destinare ad essi una quota maggiore del finanziamento complessivo, dal momento che il contributo per l'acquisto di un veicolo è stato fissato in una misura consistente, pari a 5 mila euro, equivalente al costo delle batterie.

Ritira quindi gli emendamenti a propria firma 0.1.100.21, 0.1.100.22, 0.1.100.24 e 0.1.100.25 auspicando un successivo approfondimento dei relatori in vista dell'esame in Assemblea.

Manuela DAL LAGO (LNP) ritira il proprio emendamento 0.1.100.23.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici subemendamenti Ghiglia 0.1.100.9, Dal Lago 0.1.100.10 e Lulli 0.1.100.11, come riformulati, il subemendamento Simeoni 0.1.100.4, il subemendamento 0.1.100.100 dei relatori e l'emendamento 1.100 dei relatori come risultante dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.100 dei relatori, risultano assorbiti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ossia gli emendamenti Vignali 1.2., gli identici emendamenti Velo 1.3 e Di Biagio 1.4, e gli emendamenti Ghiglia 1.5 e Torazzi 1.6 nonché gli emendamenti Ghiglia 9.1, Lulli 12.1, Marchioni 12.2, Dal Lago 12.3, gli identici emendamenti Ghiglia 12.4 e Nastri 12.5, Maggioni 12.6, gli identici emendamenti Nastri 12.7 e Ghiglia 12.8, gli emendamenti Cimadoro 12.9, Monai 12.16, Ghiglia 13.1 e 13.2, gli identici emendamenti Velo 13.5 e Di Biagio 13.6, e gli emendamenti Marchioni 13.7 e Ghiglia 13.3.

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, formula un invito al ritiro sull'emendamento Borghesi 2.1.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che l'emendamento Borghesi 2.1 si intende decaduto per assenza dei presentatori.

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali 4.1.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vignali 4.1 (*vedi allegato 2*).

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, formula un invito al ritiro su tutte le proposte emendative ad esclusione degli identici emendamenti Vignali 5.1 e Torazzi 5.2 sui quali esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati nel seguente modo: « *All'articolo 5, sopprimere i commi da 1 a 3 e 5* » nonché dell'emendamento Torazzi 5.7, sul quale esprime altresì parere favorevole.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Ignazio ABRIGNANI (Pdl) sottoscrive l'emendamento Vignali 5.1 e accetta la riformulazione proposta dai relatori. Sottoscrive inoltre l'emendamento Ghiglia 5.8 e lo ritira.

Alberto TORAZZI (LNP) accetta la riformulazione proposta dai relatori sul proprio emendamento 5.2 e ritira l'emendamento 5.4.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 5.5.

Fabio GAVA (Misto-LI-PLI), nel ritirare l'emendamento a propria firma 5.6, invita i relatori e il Governo a valutare con attenzione le disposizioni del testo che prevedono una forte compressione del diritto alla proprietà privata.

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, precisa che l'invito al ritiro è motivato dal fatto che non appare opportuna l'eliminazione generalizzata dell'obbligo di prevedere infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli in caso di ristrutturazione edilizia e che tale obbligo dovrebbe essere mantenuto, come risulta dal successivo emendamento 5.7 Torazzi, per l'ipotesi di ristrutturazione di nuovi edifici non destinati ad uso residenziale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Vignali 5.1 e Torazzi 5.2, come riformulati, e l'emendamento Torazzi 5.7 (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Vignali 5.1 e Torazzi 5.2, come riformulati, risulta assorbito l'emendamento 5.3 del relatori.

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, formula un parere favorevole sugli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 6.1, Torazzi 6.2, Gava 6.3

e Lovelli 6.4. Formula un invito al ritiro per l'emendamento Maggioni 6.5.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Gian Carlo DI VIZIA (LNP), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento 6.5.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 6.1, Torazzi 6.2, Gava 6.3 e Lovelli 6.4 (*vedi allegato 2*).

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali 7.1.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Le Commissioni approvano sull'emendamento Vignali 7.1 (*vedi allegato 2*).

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, formula un invito al ritiro su tutte le proposte emendative ad esclusione dell'emendamento Vignali 8.3, sul quale esprime un parere favorevole.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) sottoscrive gli emendamenti Vignali 8.1, 8.2 e 8.5.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Monai 8.4 risulta decaduto per assenza del presentatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vignali 8.3 (*vedi allegato 2*).

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, formula un invito al ritiro sull'emendamento Cosenza 10.2; raccomanda l'approvazione dell'emendamento 10.100 dei relatori e formula un parere favorevole sull'emendamento Maggioni

10.1, a condizione che sia riformulato nel seguente modo: all'articolo 10, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) alla ricerca sulle batterie ricaricabili.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori e formula un parere favorevole sull'emendamento 10.100 dei relatori.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Cosenza 10.2 risulta decaduto per assenza del presentatore.

Gian Carlo DI VIZIA (LNP), in qualità di cofirmatario, accetta la riformulazione dell'emendamento 10.1.

Alberto TORAZZI (LNP) chiede un chiarimento circa la riformulazione proposta dal relatore sull'emendamento Maggioni 10.1.

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, fa presente che la riformulazione è di natura formale, in quanto si tratta di specificare un'ulteriore finalizzazione della prevista linea di finanziamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 10.100 dei relatori e Maggioni 10.1, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, formula un invito al ritiro sull'emendamento Vignali 11.1 e sull'articolo aggiuntivo Cimadoro 11.01.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) sottoscrive l'emendamento Vignali 11.1 e lo ritira.

Mario VALDUCCI, *presidente*, constatando l'assenza del presentatore, intende che sia decaduto l'emendamento Cimadoro 11.01.

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, formula un invito al ritiro su tutti gli emendamenti ad esclusione dell'emendamento 12.12 Velo, sul quale esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nel seguente modo: All'articolo 12, al comma 3, le parole: ad un demolitore fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: , pena il non riconoscimento del contributo, ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358; conseguentemente, sostituire la lettera c) del comma 7 del medesimo articolo 12 con la seguente: c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Mario LOVELLI (PD), sottoscrive l'emendamento Velo 12.10 e lo ritira; sottoscrive inoltre l'emendamento Velo 12.12 e accetta la riforma formulata proposta dai relatori.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) sottoscrive l'emendamento Ghiglia 12.11 e lo ritira.

Le Commissioni approvano l'emendamento Velo 12.12, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Gian Carlo DI VIZIA (LNP), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Maggioni 12.14.

Alberto TORAZZI (LNP) richiama l'attenzione del Governo sugli effetti virtuosi del provvedimento in esame, giudicando pertanto necessario prevedere, anche a costo di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, benefici fiscali a favore delle imprese, così come dall'emendamento Maggioni 12.14.

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, nel fare presente che l'emendamento 12.14 prevede una detrazione d'imposta per l'acquisto e l'importazione dei veicoli elettrici, sottolinea che l'invito al ritiro è motivato dal fatto che gli oneri derivanti dall'assegnazione dei benefici fiscali previsti dall'emendamento appaiono privi di quantificazione e copertura finanziaria.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Monai 12.15 si intende decaduto per assenza del presentatore.

Vincenzo GAROFALO (PdL) ritira l'emendamento a propria firma 12.17.

Andrea LULLI (PD), nel ritirare l'articolo aggiuntivo a propria firma 12.01, sottolinea la necessità di tutelare le filiere industriali delle piccole e medie imprese, di fatto *leader* in Europa per la trasformazione dei veicoli a motore in veicoli elettrici, che, al contrario, sono decisamente danneggiate dalle forti resistenze della Motorizzazione civile. Auspica quindi che su tali profili possa essere svolto, nel prosieguo dell'*iter*, un opportuno approfondimento, al fine di incentivare le richiamate imprese, favorendo al contempo sviluppo e innovazione.

Alberto TORAZZI (LNP), con riferimento ai profili problematici richiamati dal collega Lulli, sottolinea gli effetti discorsivi della concorrenza che derivano dalla previsione nel nostro Paese dell'omologazione di ogni singolo veicolo.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI, con riferimento all'emendamento Lulli 12.01, sottolinea come il Governo non sia pregiudizialmente contrario alla previsione in esso contenuta e si dichiara disponibile ad un approfondimento nel prosieguo dell'esame. Circa l'emendamento Maggioni 12.14, comprende la natura delle osservazioni svolte dal deputato Torazzi, ma sottolinea come il provvedimento preveda già una serie di incentivi a favore delle imprese e che tale ulteriore

previsione potrà essere affrontata successivamente.

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, formula un invito al ritiro su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 13.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Manuela DAL LAGO (LNP), nel ritirare l'emendamento a propria firma 13.8, giudica importante la finalità dell'emendamento che non può ritenersi assorbita dal contenuto del comma 3 dell'articolo 13.

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, riguardo all'emendamento Dal Lago 13.8 prevede che sia pubblicata sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico una pagina informativa con le disponibilità residue del fondo per l'erogazione degli incentivi e con l'avviso dell'esaurimento del predetto fondo, precisa che l'invito al ritiro è motivato dal fatto che la finalità dell'emendamento è già realizzata dal comma 3 dell'articolo 13, laddove si prevede « il tempestivo aggiornamento » delle disponibilità del fondo per l'erogazione degli incentivi.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Cosenza 13.01 si intende decaduto per assenza del presentatore.

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, formula un invito al ritiro su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 14, ad esclusione degli identici emendamenti Torazzi 14.1, Vignali 14.2, Velo 14.3 e Di Biagio 14.4, sui quali formula un parere favorevole.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Marco DESIDERATI (LNP) chiede chiarimenti ai relatori riguardo all'invito al

ritiro formulato sull'emendamento Maggioni 14.5.

Ludovico VICO (PD), *relatore per la X Commissione*, riguardo all'emendamento, che estende la facoltà per le amministrazioni locali di consentire la circolazione dei veicoli elettrici anche nelle corsie preferenziali, fa presente che l'invito al ritiro è motivato dal fatto che l'emendamento, consentendo ai veicoli elettrici di circolare nelle corsie preferenziali, potrebbe determinare problemi alla circolazione dei veicoli destinati al trasporto pubblico.

Gian Carlo DI VIZIA (LNP), in qualità di cofirmatario, ritira gli emendamenti 14.5, 14.7 e 14.8.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) sottoscrive l'emendamento Ghiglia 14.6 e lo ritira.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara decaduti gli articoli aggiuntivi Monai 14.01, e Cimadoro 14.02 e 14.03, per assenza di presentatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Torazzi 14.1, Vignali 14.2, Velo 14.3 e Di Biagio 14.4 (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il testo unificato come risultante dalle proposte emendative approvate sarà inviato alle Commissioni competenti per il parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di giovedì 7 giugno 2012, pagina 33, prima colonna, alla trentottesima riga, sostituire le lettere: « a) b) e c) », con le seguenti: « a), b), c) e d) ».

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni.**Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera.****SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100 DEI RELATORI**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per veicoli a basse emissioni, i veicoli che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 95 g/Km. e conseguentemente, sopprimere le lettere c), d) ed e);

b) sopprimere la modifica all'articolo 9, comma 1;

c) all'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera e);

d) all'articolo 12, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e risulti immatricolato dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);

e) sopprimere la modifica all'articolo 13, comma 1;

f) sopprimere il comma 2 del medesimo articolo 13;

g) sopprimere le modifiche al comma 3 dell'articolo 13;

h) sopprimere il comma 4 dell'articolo 13;

i) sopprimere le parole: Conseguentemente, al titolo del Capo III, aggiungere, in fine, la seguente parola: complessive;

l) sopprimere le parole: Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, la seguente parola: complessive.

*** 0. 1. 100. 1. Monai.**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per veicoli a basse emissioni, i veicoli che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 95 g/Km. e conseguentemente, sopprimere le lettere c), d) ed e);

b) sopprimere la modifica all'articolo 9, comma 1;

c) all'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera e);

d) all'articolo 12, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e risulti immatricolato dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);

e) sopprimere la modifica all'articolo 13, comma 1;

f) sopprimere il comma 2 del medesimo articolo 13;

g) sopprimere le modifiche al comma 3 dell'articolo 13;

h) sopprimere il comma 4 dell'articolo 13;

i) sopprimere le parole: Conseguentemente, al titolo del Capo III, aggiungere, in fine, la seguente parola: complessive;

l) sopprimere le parole: Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, la seguente parola: complessive.

*** 0. 1. 100. 2. Cimadoro.**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per veicoli a basse emissioni, i veicoli che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 95 g/Km. e conseguentemente, sopprimere le lettere c), d) ed e);

b) sopprimere la modifica all'articolo 9, comma 1;

c) all'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera e);

d) all'articolo 12, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e risulti immatricolato dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);

e) sopprimere la modifica all'articolo 13, comma 1;

f) sopprimere il comma 2 del medesimo articolo 13;

g) sopprimere le modifiche al comma 3 dell'articolo 13;

h) sopprimere il comma 4 dell'articolo 13;

i) sopprimere le parole: Conseguentemente, al titolo del Capo III, aggiungere, in fine, la seguente parola: complessive;

l) sopprimere le parole: Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, la seguente parola: complessive.

* **0. 1. 100. 3.** Borghesi, Cimadoro, Monai.

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, alla lettera b), la parola: 120 g/Km è sostituita con la seguente: 95 g/Km.

0. 1. 100. 7. Ghiglia.

All'articolo 1, alla lettera c) sostituire le parole: appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1, ed N1 del comma 2 con le seguenti: appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, M1, ed N1 del comma 2;

Conseguentemente, all'articolo 12 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Ai veicoli di cui all'articolo 1 comma 1, lettera c), appartenenti alle categorie L6 e L7 è riconosciuto un contributo pari al 50 per cento di quelli previsti al comma 1 ».

0. 1. 100. 8. Lulli.

All'articolo 1, lettera c), dopo le parole: L1, L2, L3, L4, L5 sono aggiunte le seguenti: , L6 e L7 elettrici.

* **0. 1. 100. 9.** Ghiglia.

All'articolo 1, lettera c), dopo le parole: L4, L5 inserire le seguenti: L6 ed L7.

* **0. 1. 100. 10.** Dal Lago, Torazzi.

All'articolo 1, alla lettera c) sostituire le parole: appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1, ed N1 del comma 2 con le seguenti: appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, M1, ed N1 del comma 2.

* **0. 1. 100. 11.** Lulli.

Al comma 1, alinea, dell'articolo 12, sopprimere le parole: , da almeno 12 mesi.

0. 1. 100. 12. Biasotti.

All'articolo 12, sostituire le lettere a), b), c), d), e) del comma 1 con le seguenti:

« a) 5.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO₂ non superiori a 50 g/km;

b) 3.500 euro nel 2015, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO₂ non superiori a 50 g/km;

c) 4.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO₂ non superiori a 95 g/km;

d) 3.000 euro nel 2015, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO₂ non superiori a 95 g/km;

e) 2.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO₂ non superiori a 120 g/km ».

0. 1. 100. 13. Biasotti.

All'articolo 12, comma 1, alle lettere a), b) e c), dopo le parole: basse emissioni aggiungere la seguente: complessive; conseguentemente, al medesimo comma 1 del predetto articolo 12, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 120 g/Km.

0. 1. 100. 4. Simeoni.

All'articolo 12, comma 1, lettera c), la cifra: 4000 è sostituita dalla seguente: 3000.

0. 1. 100. 14. Ghiglia.

All'articolo 12, comma 1, lettera d), la cifra: 3000 è sostituita dalla seguente: 2500.

0. 1. 100. 15. Ghiglia.

All'articolo 12, comma 1, lettera e), la cifra: 2000 è sostituita dalla seguente: 1500.

0. 1. 100. 16. Ghiglia.

All'articolo 12, comma 1, dopo lettera e) è aggiunta la seguente:

f) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 1200 euro, per i veicoli di cui alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, L6 e L7 elettrici.

0. 1. 100. 17. Ghiglia.

All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.500 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO₂ non superiori a 120 g/km.

0. 1. 100. 18. Di Biagio.

All'articolo 12, la lettera a) del comma 2 è soppressa.

0. 1. 100. 19. Biasotti.

Sopprimere le modifiche al comma 2, dell'articolo 13.

0. 1. 100. 21. Desiderati, Torazzi.

Sostituire il comma 2 dell'articolo 13 con il seguente:

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite per l'anno 2013:

a) 20 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e c) erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota del 20 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

b) 50 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse

medesime siano assegnate per una quota del 20 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

0. 1. 100. 22. Desiderati, Torazzi.

All'articolo 13, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: « 20 milioni » con le seguenti: « 50 milioni »;

b) alla lettera b) sostituire le parole: « 50 milioni » con le seguenti: « 20 milioni ».

0. 1. 100. 23. Dal Lago, Torazzi.

Sostituire il comma 2 dell'articolo 13 con il seguente:

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite per l'anno 2013:

a) 20 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e c);

b) 50 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e);

0. 1. 100. 24. Desiderati, Torazzi.

All'articolo 13, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 30 per cento.

0. 1. 100. 25. Torazzi, Desiderati.

Dopo il comma 2 dell'articolo 13, come sostituito dall'emendamento 1.100 dei relatori, aggiungere il seguente:

« 2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, i contributi di cui alla lettera a) del comma 2, non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.

0. 1. 100. 100. I relatori.

All'articolo 13, al comma 3 sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

0. 1. 100. 26. Ghiglia.

All'articolo 13, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: , avvalendosi anche degli eventuali residui degli stanziamenti annuali relativi al fondo di cui all'articolo 9, comma 1.

0. 1. 100. 27. Di Biagio.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli
a basse emissioni.**

Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1, capoverso lettera c), dopo le parole: 285 del 1992 aggiungere le seguenti: e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e, come definite dall'articolo 1, comma 3, della direttiva 2002/24/CE

*** 0. 1. 100. 9.** *(nuova formulazione)* Ghiglia.

All'articolo 1, capoverso lettera c), dopo le parole: 285 del 1992 aggiungere le seguenti: e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e, come definite dall'articolo 1, comma 3, della direttiva 2002/24/CE.

*** 0. 1. 100. 10.** *(nuova formulazione)* Dal Lago, Torazzi.

All'articolo 1, capoverso lettera c), dopo le parole: 285 del 1992 aggiungere le seguenti: e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e, come definite dall'articolo 1, comma 3, della direttiva 2002/24/CE.

*** 0. 1. 100. 11.** *(nuova formulazione)* Lulli.

All'articolo 12, comma 1, alle lettere a), b) e c), dopo le parole: basse emissioni aggiungere la seguente: complessive; conseguentemente, al medesimo comma 1 del predetto articolo 12, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800

euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 120 g/Km.

0. 1. 100. 4. Simeoni.

Dopo il comma 2 dell'articolo 13, come sostituito dall'emendamento 1.100 dei relatori, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, i contributi di cui alla lettera a) del comma 2, non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.

0. 1. 100. 100. I relatori.

ART. 1.

Sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica allo scarico non superiori a 120 g/km, e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;

c) per veicoli quelli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1, ed N1 del comma 2 del medesimo articolo non-

ché quelli di cui all'articolo 54 comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del citato decreto legislativo n. 285 del 1992;

d) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

e) per veicoli a trazione ibrida i seguenti:

1) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);

2) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

3) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: l'acquisto di veicoli a basse emissioni *con le seguenti:* la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: 80 milioni *con le seguenti:* 70 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano un veicolo per la rottamazione di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi, è riconosciuto un contributo pari a:

a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO₂ non superiori a 50 g/km;

b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO₂ non superiori a 50 g/km;

c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO₂ non superiori a 95 g/km;

d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO₂ non superiori a 95 g/km;

e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO₂ non superiori a 120 g/km.

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 12, sostituire l'alinnea con il seguente: Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che.

Conseguentemente, al medesimo articolo 12, comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, ed uno sconto praticato dal venditore;

b) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;

c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);

d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno 12 mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, le parole: 60 milioni sono sostituite con le parole: 70 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 del medesimo articolo 13 con il seguente:

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite per l'anno 2013:

a) 20 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e c) erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota del 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni, e

destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

b) 50 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo 13, sostituire le parole: le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 12, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, con le seguenti: le modalità di erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 12, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, in modo da assicurare che una quota non inferiore a 5 milioni per l'anno 2013 sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le ripartizioni del fondo di cui al comma 2, sulla base del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente.

Conseguentemente, al titolo del Capo III, aggiungere, in fine, la seguente parola: complessive.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, la seguente parola: complessive.

1. 100. I relatori.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: fissati dal regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) n. 100 *con le seguenti:* fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale IEC (*International Electrotechnical Commission*) e CENELEC (*Comité Européen de Normalisation Electrotechnique*).

4. 1. Vignali.

ART. 5.

All'articolo 5, sopprimere i commi da 1 a 3 e 5.

*** 5. 1.** (nuova formulazione) Vignali.

All'articolo 5, sopprimere i commi da 1 a 3 e 5.

*** 5. 2.** (nuova formulazione) Torazzi, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

All'articolo 5, comma 4, capoverso 1-bis sostituire le parole: e per gli interventi di ristrutturazione edilizia *con le seguenti;* ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia,

5. 7. Torazzi, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda

convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

*** 6. 1.** Anna Teresa Formisano, Mereu, Compagnon, Ruggeri.

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

*** 6. 2.** Torazzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

*** 6. 3.** Gava, Mistrello Destro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

*** 6. 4.** Lovelli.

ART. 7.

All'articolo 7, comma 2, alla fine del periodo aggiungere le parole: ed in coerenza con il piano nazionale di cui all'articolo 8.

7. 1. Vignali.

ART. 8.

All'articolo 8, comma 5, dopo le parole: pubblici e privati aggiungere le seguenti: , ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.

8. 3. Vignali.

ART. 10.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilità tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica e relative unità di bordo, di cui ai punti precedenti, con analoghe piattaforme di infomobilità, e relative unità di bordo, per la gestione del traffico in ambito urbano.

10. 100. I relatori.

ART. 10.

All'articolo 10, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) alla ricerca sulle batterie ricaricabili

10. 1. (nuova formulazione) Maggioni, Di Vizia.

ART. 12.

All'articolo 12, al comma 3, le parole da: ad un demolitore fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: , pena il non riconoscimento del contributo, ad un demolitore e di provvedere direttamente alla

richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;

Conseguentemente, la lettera c) del comma 7 è sostituita con la seguente:

c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3.

12. 12. (nuova formulazione) Velo.

ART. 14.

All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: possono consentire la circolazione dei veicoli alimentanti ad energia elettrica inserire le seguenti: e da carburanti alternativi, come definiti dal Regolamento CE n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007.

*** 14. 1.** Torazzi.

Al comma 2, dopo le parole: possono consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica inserire le seguenti: da Carburanti alternativi, così come definiti dal Regolamento (CE) n. 715 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007.

*** 14. 2.** Vignali.

Al comma 2, dopo le parole: possono consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica, aggiungere le seguenti: e da carburanti alternativi, come definiti dal Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007.

*** 14. 3.** Velo.

Al comma 2, dopo le parole: possono consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica inserire le seguenti: e da carburanti alternativi, come definiti dal Regolamento (CE) n. 715 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007.

*** 14. 4.** Di Biagio.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	31
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	34
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900-A ed abb., approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	33
AVVERTENZA	33

SEDE REFERENTE

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea e il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'avvio della discussione in Assemblea delle proposte di legge in titolo è previsto a partire da lunedì 25 giugno 2012.

Tuttavia, considerato che la Commissione deve ancora avviare l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato ed acquisire i pareri delle competenti Commissioni in sede consultiva e tenuto altresì conto che è impegnata, in queste settimane, nell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge (decreto-legge n. 59 del 2012 recanti disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile e decreto-legge n. 52 del 2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica), iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, propone di richiedere alla Presidenza della Camera ed

alla Conferenza dei presidenti dei gruppi di posticipare l'avvio della discussione in Assemblea del suddetto provvedimento, chiedendo che lo stesso sia inserito a partire dalla seconda metà del mese di luglio.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.

C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ricorda di avere richiesto al Governo, nella precedente seduta, di fornire quanto prima alcuni dati numerici che consentano di quantificare, in particolare, quanti siano gli stranieri regolari che stanno facendo rimpatriare i componenti della propria famiglia a causa della crisi economica in atto o dei recenti eventi calamitosi verificatisi in Italia.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO, alla luce di quanto emerso nella precedente seduta, consegna alla Commissione una documentazione che fornisce un quadro numerico dei dati relativi ai provvedimenti di allontanamento degli stranieri in posizione irregolare ed agli sbarchi dei clandestini per gli anni 2010, 2011 e 2012 (*vedi allegato*).

Precisa peraltro che si tratta di una prima documentazione, che non corrisponde pienamente alla richiesta formulata dal deputato Bragantini, che riguarda, infatti, stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che escono dal territorio nazionale per loro volontà e dei quali non è

dunque possibile una «tracciatura». Se non si conosce, dunque, il motivo dell'uscita dall'Italia da parte dei soggetti in questione è difficile raccogliere i relativi dati numerici e compiere una catalogazione che si fondi su atteggiamenti psicologici. Si riserva, in ogni modo, di compiere una ulteriore istruttoria per cercare di venire incontro alla richiesta formulata.

Matteo BRAGANTINI (LNP) evidenzia che, secondo i dati riportati da alcuni organi di stampa, molti stranieri che vivono in Italia stanno rimpatriando i propri familiari avendo perso il proprio lavoro o trovandosi in una situazione divenuta precaria a seguito della crisi economica o dei recenti terremoti che si sono verificati.

Si potrebbe quindi effettuare una sorta di censimento per comprendere quanti stranieri stanno effettivamente lasciando l'Italia ovvero, meno scientificamente, desumere i dati dal numero di famiglie che vivono stabilmente in Italia da alcuni anni e dal numero di familiari che da circa tre mesi hanno lasciato il paese e non vi hanno fatto ritorno.

Si tratta certamente di una elaborazione dei dati non facile ma che costituirebbe a suo avvio un contributo istruttorio di particolare rilievo per l'esame che la Commissione sta svolgendo.

Ribadisce, infatti, che il rischio che potrebbe conseguire dall'approvazione delle proposte di legge in titolo è quello di dare luogo a maggiori difficoltà sotto il profilo burocratico per i rimpatri, pur partendo dalla volontà di risolvere un problema. A suo avviso, la normativa vigente, consentendo i ricongiungimenti familiari a determinate condizioni e l'attribuzione della cittadinanza dopo il compimento della maggiore età, disciplina già in modo adeguato la materia, lasciando opportunamente la scelta di mantenere la cittadinanza di origine ovvero di acquisire quella italiana ad un soggetto maggiorenne.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO, preso atto delle precisazioni testé fornite dal deputato Bragantini, si riserva di svolgere un'ulteriore istruttoria per rielabo-

rare i dati a disposizione del Ministero sulla base degli elementi richiesti.

Salvatore VASSALLO (PD), nel riservarsi di intervenire più diffusamente sulle proposte di legge in titolo, intende preliminarmente porre una questione che attiene alla modalità di procedere.

Rileva, infatti, che nel corso dell'ampia discussione già svolta in Commissione nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 103 e abbinata sono emerse due posizioni tra loro differenti: mentre, infatti, è emerso un certo consenso sull'attribuzione della cittadinanza al compimento del diciotto anni ai ragazzi « formati » in Italia, vi sono maggiori divergenze sul riconoscimento della cittadinanza ai minori di età. In tale ambito, inoltre, per alcuni la nascita in Italia – unitamente ad altri eventuali elementi quale la residenza di genitori – costituisce un fattore sufficiente per l'attribuzione della cittadinanza ai minori di età; per altri, invece, occorre considerare il processo migratorio e di integrazione dei genitori.

Nel sottolineare che si tratta, a suo avviso, di approcci entrambi pienamente legittimi, fa presente che egli stesso non ha ancora assunto una posizione chiara al riguardo, considerato che sta ancora approfondendo la tematica. Sottolinea peraltro che l'impostazione della legislazione italiana, che riconosce un ruolo molto forte ai legami familiari, lo indurrebbe ad accedere alla seconda ipotesi, che prevede l'attribuzione della cittadinanza al minore tenendo conto del permanere della famiglia nel territorio italiano, in particolare sulla base della condizione per cui almeno uno dei due genitori ha già acquisito la cittadinanza italiana.

Rileva peraltro che, se si accede a tale impostazione – che quindi non si fonda sul cosiddetto *ius soli* – non si può non considerare un'altra problematica già largamente discussa dalla Commissione nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 103 e abbinata ma che non rientra direttamente nelle questioni affrontate dalle proposte di legge in titolo,

ovvero la certezza dei tempi per la concessione della cittadinanza in ragione della lunga residenza.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900-A ed abb., approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di
cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio,
C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL' IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE RIEPILOGO NAZIONALE RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DEGLI STRANIERI IN POSIZIONE IRRREGOLARE ED AGLI SBARCHI DEI CLANDESTINI ANNO 2010 Situazione dall' 1.1.2010 al 31.12.2010		ANNO 2011 Situazione dall' 1.1.2011 al 31.12.2011		ANNO 2012 Situazione dall' 1.1.2012 al 31.05.2012	
ALLONTANATI	16.086	ALLONTANATI	25.163	ALLONTANATI	7.784
Stranieri Effettivamente Allontanati	16.086	Stranieri Effettivamente Allontanati	25.163	Stranieri Effettivamente Allontanati	7.784
Respinti alla Frontiera	4.201	Respinti alla Frontiera	8.921	Respinti alla Frontiera	2.608
Respinti dai Questori	457	Respinti dai Questori	5.529	Respinti dai Questori	845
Ottemperanti :		Ottemperanti :		Ottemperanti :	
all' ordine del Questore	300	all' ordine del Questore	234	all' ordine del Questore	66
all' Intimazione	536	all' intimazione	922	all' intimazione	224
Espulsi con accompagnamento alla Frontiera	4.626	Espulsi con accompagnamento alla Frontiera	4.085	Espulsi con accompagnamento alla Frontiera	2.084
Espulsi su conforme provvedimento dell' A. G.	789	Espulsi su conforme provvedimento dell' A. G.	962	Espulsi su conforme provvedimento dell' A. G.	515
Stranieri riammessi nei Paesi di provenienza	5.177	Stranieri riammessi nei Paesi di provenienza	4.510	Stranieri riammessi nei Paesi di provenienza	1.442

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06771 Bernardini: Sulle gravi carenze del carcere di Augusta	35
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	44
5-06795 Bernardini: Sulla situazione del carcere di Trento	36
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	46

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. C. 3070, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
<i>ALLEGATO 3 (Emendamento)</i>	48
Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento. C. 5117 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
---	----

AVVERTENZA	42
------------------	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	43
-----------------------------	----

INTERROGAZIONI

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 13.20.

5-06771 Bernardini: Sulle gravi carenze del carcere di Augusta.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta, nella quale vi è un esplicito riconoscimento dello stato disastroso e di gravissima illegalità nel quale versa il carcere di augusta, rispetto al quale l'unico possibile provvedimento d'urgenza che il Governo dovrebbe adottare è l'immediata chiusura.

5-06795 Bernardini: Sulla situazione del carcere di Trento.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta, evidenziando come anche questo carcere, che dovrebbe essere all'avanguardia in quanto di recente apertura, versa in uno stato di illegalità.

Più in generale, invita il Governo ad essere più preciso ed attento, atteso che in molte delle risposte fornite sono presenti dei riferimenti ad istituti penitenziari diversi da quelli oggetto dei rispettivi atti di sindacato ispettivo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 14 giugno 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al nuovo testo base adottato dalla Commissione (*vedi Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari del 14 giugno 2012*). Avverte che sono stati ritirati gli emendamenti 1.2 e 7.4. Dà quindi la parola ai deputati che intendano illustrare il complesso degli emendamenti.

Lino DUILIO (PD) nell'illustrare il complesso delle proposte emendative dal lui presentate, precisa di avere tenuto conto gli orientamenti espressi dal Comitato ristretto, auspicando peraltro che ci si possa confrontare in modo sereno ed approfondito anche sul merito di proposte che si discostino, in tutto o in parte, da quegli orientamenti, dal momento che il provvedimento in esame costituisce una importante opportunità per apportare delle modifiche realmente migliorative della disciplina del condominio negli edifici, disciplina che fa parte della vita quotidiana di moltissimi cittadini.

Rileva quindi come il proprio emendamento 2.1 riassume sostanzialmente una moderna ed evoluta concezione di condominio dotato di personalità giuridica, della titolarità di diritti reali sulle parti comuni e di una chiara disciplina delle obbligazioni assunte dal condominio medesimo. Un condominio caratterizzato dalla possibilità che l'assemblea deliberi con maggioranze qualificate (anziché all'unanimità) la modificazione delle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'alienazione delle parti comuni e l'acquisto di ulteriori beni da destinare all'uso comune. Un condominio così configurato potrà, inoltre, organizzare la prestazione di specifici servizi, ulteriori rispetto a quelli tipicamente erogati, a vantaggio di tutti o di alcuni condomini. Precisa quindi che gli ulteriori suoi emendamenti riferiti all'articolo 2 riproducono parti della disciplina complessivamente prevista dal citato emendamento 2.1.

Fra le altre proposte emendative da lui presentate evidenzia in particolare l'articolo aggiuntivo 32.01, volto ad istituire un fondo di garanzia che offra una garanzia ulteriore rispetto a quella della polizza di assicurazione di cui al nuovo articolo 1129, terzo comma, del codice civile. Si tratterebbe di istituire un fondo, alimentato da un contributo obbligatorio posto a carico di ciascun amministratore, destinato ad indennizzare i condomini che, a seguito dell'accertata responsabilità dell'amministratore medesimo per ammanchi o per irregolarità da lui poste in essere, abbiano subito un danno patrimoniale non soddisfatto attraverso l'escussione dei beni del debitore.

Ricorda, inoltre, come il Comitato ristretto abbia lasciato insoluta la questione della qualificazione professionale e della formazione dell'amministratore di condominio. Fra le sue proposte emendative volte a disciplinare questo importante aspetto della riforma evidenzia, in particolare, gli emendamenti 25.6 e 25.7.

Sottolinea infine come vi siano ulteriori aspetti della disciplina che necessitino di un supplemento di riflessione, con particolare riferimento ai relativi aspetti pratici ed applicativi. Cita, in particolare, la questione di come configurare la polizza assicurativa di cui all'articolo 1129, terzo comma, del codice civile, nel caso in cui lo stesso soggetto amministri molteplici condomini. Ritiene che in questo caso potrebbe essere più pratico ed economicamente conveniente prevedere un'unica polizza che copra più condomini piuttosto che stipulare una polizza per ciascun condominio.

Ida D'IPPOLITO VITALE (UdCpTP) rileva come alcuni emendamenti presentati dal proprio gruppo siano dettati da mere esigenze tecniche e di coordinamento normativo, mentre altri intervengono sul merito di talune disposizioni. La *ratio* del complesso degli emendamenti è, anzitutto, quella di garantire la tutela del diritto di proprietà: principio questo affermato con particolare forza dall'emendamento 4.1, volto ad introdurre nell'articolo 1119 del

codice civile la precisazione che le parti comuni possono essere sottratte all'uso comune solo con delibera unanime. Altri emendamenti sono volti a ridurre il livello di conflittualità nel condominio, a volte potenziando ed altre volte limitando l'iniziativa dei singoli condomini, nonché a garantire che determinate deliberazioni siano assunte dall'assemblea con maggioranze realmente rappresentative. Particolare importanza riveste l'emendamento 6.3, volto a rendere obbligatoria la redazione di una relazione comprovante la regolarità formale edilizio-urbanistica degli interventi effettuali nelle unità immobiliari, nonché l'osservanza delle normative di sicurezza. Segnala l'emendamento 9.7 volto a rimodulare l'onere, anche economico, connesso alla polizza di assicurazione di cui all'articolo 1129 del codice civile che, per come attualmente configurato, non consentirebbe, soprattutto a molti giovani, di svolgere l'attività di amministratore di condominio. Evidenzia, infine, l'emendamento 13.4, volto a coinvolgere il condominio in programmi promossi da enti locali o da soggetti privati qualificati, finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, alla vivibilità urbana, alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) osserva come la questione sollevata dal collega Duilio in materia di polizza assicurativa appaia piuttosto complessa, rilevando come non sia per nulla certo che, qualora lo stesso soggetto amministri più condomini, la stipula di un unico contratto determini un risparmio di spesa. Inoltre la presenza di un eventuale vizio di questo unico contratto, rischierebbe di privare di garanzia tutti i condomini che rientrino nel suo oggetto. Ritiene inoltre che nell'operare un bilanciamento tra la tutela del diritto di proprietà del singolo condomino e l'interesse del condominio nel suo complesso ad essere dinamico ed operativo, superando il veto del singolo condomino, potrebbe essere utile ricorrere al divieto degli atti d'emulazione di cui all'articolo 833 del codice civile, sviluppandone il concetto ed adattandolo alla realtà

della proprietà condominiale. Infatti non vi è dubbio, a suo giudizio, che molti comportamenti di taluni condomini, così come, a volte, i voti da questi espressi in assemblea, « non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri ».

Donatella FERRANTI (PD) rileva come nel complesso degli emendamenti presentati ve ne siano alcuni in grado di fornire una valida soluzione alle questioni lasciate aperte dal Comitato ristretto. Si riferisce, in particolare, all'emendamento Duilio 25.7, volto ad istituire un Registro degli amministratori di condominio, sottolineando come in questo emendamento sia prevista una disciplina che sembra superare le perplessità circa la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di esercizio delle professioni non regolamentate. Parimenti, gli identici emendamenti Cavallaro 9.10 e Lussana 9.11, sembrano poter contribuire ad una migliore definizione della disciplina della polizza richiesta all'amministratore.

Permangono invece forti perplessità sulle proposte emendative volte ad attribuire la capacità giuridica al condominio o, comunque, a superare il principio dell'unanimità per quanto concerne la modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni e l'alienazione delle stesse. Il problema dell'ostruzionismo del singolo proprietario non può infatti essere risolto prevedendo un bilanciamento degli interessi che vada esclusivamente a discapito del singolo proprietario o addirittura di una consistente minoranza di condomini. Né la previsione di un semplice indennizzo liquidato, ove richiesto entro ristretti termini di decadenza, dall'assemblea e secondo equità, sembra costituire un adeguato ristoro per il danno, in alcuni casi molto rilevante, che ad un singolo proprietario potrebbe derivare, ad esempio, dalla cessazione della destinazione dell'uso comune di un bene e dalla sua successiva alienazione.

Auspica che sul tema del condominio non vi siano contrapposizioni tra maggioranza e opposizione e che si possa predi-

porre un testo ampiamente condiviso. Ritiene, inoltre, opportuno verificare la sussistenza dei presupposti per il trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa.

Francesca CILLUFFO (PD) ringrazia il Sottosegretario Mazzamuto per il costante e prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione e del Comitato ristretto. Con riferimento all'articolo 26, che contiene una norma di coordinamento tra la disciplina del condominio e quella della mediazione, della cui effettiva utilità si dovrà discutere, sottolinea come sia comunque importante avere previsto un criterio di competenza territoriale che consenta di esperire la procedura presso un organismo vicino al condominio.

Antonio DI PIETRO (IdV) si associa all'auspicio, espresso dall'onorevole Ferranti, della predisposizione di un testo condiviso che sia il frutto della collaborazione di tutti i gruppi, senza divisioni preconcepite tra maggioranza ed opposizione. Ritiene inoltre essenziale il trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, invita gli altri gruppi a pronunciarsi in merito alla possibilità di trasferire l'esame del provvedimento in sede legislativa.

Enrico COSTA (PdL), a nome del proprio gruppo, dichiara di essere favorevole al trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

Angela NAPOLI (FLpTP) ritiene che l'esame del provvedimento potrà essere trasferito in sede legislativa dopo la conclusione dell'esame degli emendamenti in sede referente e previa valutazione del testo come risultante dagli emendamenti approvati.

Nicola MOLTENI (LNP) si riserva di comunicare le valutazioni del gruppo della Lega Nord in merito all'eventuale trasferimento in sede legislativa.

Lorenzo RIA (UdCpTP) dichiara che il proprio gruppo è favorevole al trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO dichiara, per quanto di competenza, di essere favorevole al trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

Giancarlo LEHNER (PT) si dichiara favorevole al trasferimento in sede legislativa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo avere invitato il gruppo della Lega a sciogliere la riserva in tempi brevi, prende atto che potrebbero sussistere i presupposti per il trasferimento in sede legislativa con il consenso unanime dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

C. 3070, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 21 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che è alla proposta di legge in esame è stato presentato l'emendamento 1.1. Ferranti (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI (PD) chiede che prima di procedere alla votazione del suo emendamento, volto a sopprimere la disposizione transitoria del provvedimento, il sottosegretario chiarisca la posizione del Governo sul merito del provvedimento e, in particolare, sull'opportunità di spostare sostanzialmente in avanti i termini di esercizio dell'azione risarcitoria a favore dell'imputato che si veda assolto nel processo penale. In sostanza, chiede se il

Governo sia d'accordo a che la prescrizione del diritto al risarcimento dell'imputato assolto in via definitiva non decorra più dal momento in cui sia stata posta in essere la denuncia-querela bensì dalla data in cui sia diventata irrevocabile la sentenza di assoluzione. A suo parere la disposizione approvata dal Senato potrebbe determinare un ulteriore contenzioso sia sotto il profilo di diritto sostanziale che sotto il profilo del diritto intertemporale.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO chiede di poter esprimere con la dovuta compostezza la posizione del Governo la prossima settimana, dopo aver approfondito personalmente i profili sia di diritto sostanziale che di natura transitoria del provvedimento in esame.

Antonio DI PIETRO (IdV), ritenendo che sia condivisibile nel merito la disposizione di diritto sostanziale contenuta nel comma 1, chiede all'onorevole Ferranti le ragioni che l'hanno indotta a presentare un emendamento soppressivo della normativa di natura transitoria volta ad applicare le disposizioni del comma 1 ai processi in corso.

Donatella FERRANTI (PD) replica all'onorevole Di Pietro che a suo parere anche le disposizioni di natura sostanziale contenute nel comma 1 possono suscitare alcune perplessità, per quanto il testo sia stato approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento. Tuttavia, proprio in considerazione della circostanza che si tratta di una disposizione che è stata condivisa da tutti i gruppi del Senato non ha ritenuto di presentare un emendamento soppressivo del comma 1, come invece ha ritenuto di fare in relazione al comma 2, non condividendone in alcun modo il contenuto.

Antonio DI PIETRO (IdV) ribadisce di non comprendere le ragioni per le quali si dovrebbe sopprimere la norma che consentirebbe di applicare un principio condivisibile ai processi in corso.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di condividere pienamente il testo approvato dal Senato, ritenendo opportuno modificare il terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile, estendendo un principio previsto dal medesimo articolo alle sentenze irrevocabili di assoluzione o di rigetto della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver manifestato delle perplessità sulla norma transitoria, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 26 giugno prossimo, nella quale sarà posto in votazione l'emendamento presentato.

Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento.

C. 5117 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 17 maggio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la relatrice, onorevole Cilluffo, ha svolto la relazione sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO chiede alcuni chiarimenti alla relatrice in merito alla relazione ed, in particolare, alla prospettazione di una suddivisione in due categorie della figura consumatore a seconda del tipo di bene al quale si riferisce la sua posizione debitoria. A tale proposito, ricorda il diritto europeo configura una posizione unitaria del consumatore, senza dare quindi rilevanza alla natura del bene.

Francesca CILLUFFO (PD), *relatore*, replica al rappresentante del Governo chiarendo di non aver in alcun modo fatto riferimento a due figure diverse di consumatore, quanto di aver piuttosto messo in evidenza una questione applicativa della

nuova normativa che distingue i procedimenti previsti per la nuova figura del debitore consumatore, individuato come il consumatore che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, da quelli relativi al consumatore che ha assunto obbligazioni per scopi non estranei a tali attività, ma che naturalmente non rientra nell'ambito applicativo della legge fallimentare. Problemi applicativi si verificherebbero in tutti i casi in cui il debito dovesse essere riconducibile a beni che potrebbero essere funzionali all'attività di impresa o professionale ma anche essere utilizzati per ragioni del tutto estranee a tali attività. In questi casi sarebbe alquanto complicato collocare il debito ad una delle due categorie previste dal disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO ritiene che la questione evidenziata dalla relatrice sia meritevole di approfondimenti.

Antonio DI PIETRO (IdV) invita la Commissione a valutare con attenzione le disposizioni del disegno di legge in esame, come ad esempio quelle relative alle sanzioni previste dall'articolo 17.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che prima di procedere all'esame del disegno di legge sia opportuno che il Governo chiarisca alla Commissione, anche in considerazione dell'intenzione di emanare una nuova disciplina del concordato preventivo per superare le crisi aziendali, quale sia la posizione dell'esecutivo in merito alle diverse normative volte a fronteggiare le situazioni di crisi nelle quali possono trovarsi tanto le imprese, quanto professionisti o cittadini.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Capano, ritenendo prioritario che con chiarezza il Governo fornisca alla Commissione un quadro unitario degli interventi che esso intende intraprendere nella ma-

teria della risoluzione delle crisi dovute all'aggravarsi di posizioni debitorie di imprese o di privati cittadini. In tale ambito il Governo dovrebbe dare conto anche degli esiti della prima attuazione di provvedimenti già adottati in tale materia nei mesi scorsi.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO preannuncia la presentazione di un corposo emendamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, auspica che l'emendamento sia presentato quanto prima in Commissione al fine di evitare che la stessa si soffermi su disposizioni che il Governo stesso intende modificare.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO dichiara che l'emendamento sarà presentato la prossima settimana.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver invitato il rappresentante del Governo a presentare l'emendamento entro la seduta di martedì prossimo alla quale rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 23 maggio 2012.

Enrico COSTA (Pdl), *relatore*, preannuncia, anche a nome del correlatore, onorevole Cavallaro, la presentazione di una proposta di parere che terrà conto delle audizioni svolte ed il cui contenuto si esplicherà in un giudizio molto duro nei confronti dello schema di decreto legislativo in esame, che non pare essere conforme ai principi di delega. Ritiene che il compito del Parlamento sia proprio quello di verificare se tali principi siano stati rispettati, esprimendo un parere anche contrario quando ciò non avvenga, con la consapevolezza comunque che si tratti di un parere non vincolante. Naturalmente nel caso in cui non si tenesse conto del parere i rapporti tra Parlamento e Governo rischierebbero un deterioramento.

Angela NAPOLI (FLPT) esprime forti perplessità sullo schema di decreto in esame rilevando come esso non sia conforme in molti punti ai principi e criteri direttivi di delega e come siano stati adottati criteri privi di omogeneità in merito alla cosiddetta peculiarità territoriale. Inoltre non ci si è soffermati sufficientemente sulle questioni connesse alla sistemazione del personale né si sono previste forme di incoraggiamento della collaborazione tra comuni per mantenere eventualmente degli uffici di giudice di pace in comune prevedendo anche eventuali deroghe al patto di stabilità locale.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) osserva che molti gruppi solo adesso stanno rivedendo le loro posizioni su un provvedimento che non è assolutamente condivisibile così come è scritto, anche se si ispira ad un principio del tutto condivisibile quale quello della razionalizzazione delle spese. Esprime forti perplessità sulla scelta del Governo di non procedere ad una ragionata razionalizzazione delle spese, preferendo tagliare indiscriminatamente sul territorio uffici giudiziari.

Nicola MOLTENI (LNP), dopo aver condiviso gli interventi del relatore, onorevole Costa, e dell'onorevole Paolini, chiede al rappresentante del Governo se

siano fondate le notizie riportate da un articolo del Sole 24 ore di pochi giorni fa nel quale, facendo riferimento alla relazione del Presidente Birritteri, Capo di dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, al Ministro della giustizia, venivano individuate una serie di sedi giudiziarie che sarebbero state soppresse, determinando in tal modo una forte agitazione nei territori interessati. Ritiene che qualora fossero fondate tali notizie si verificherebbe un vero e proprio eccesso di delega.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO dichiara che l'articolo al quale si riferisce l'onorevole Molteni contiene una serie di inesattezze. Rileva inoltre che la richiamata relazione del Presidente Birritteri si limita unicamente a fornire al Ministro delle proposte ed opzioni, che non sono state ancora rispettivamente accolte o esercitate. Naturalmente su questo punto solo il Ministro della giustizia può dare delle risposte. Ciò che è esatto è il riferimento alla scelta del Governo di sopprimere le sezioni distaccate di tribunale, le quali non corrispondono ad un modello organizzativo dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari al quale il Governo intende fare riferimento. A suo parere sarebbe opportuno compensare la soppressione delle sezioni distaccate con delle nuove forme di decentramento che consentano delle dislocazioni territoriali degli uffici giudiziari, in quanto ai tagli dovrebbe accompagnarsi uno sforzo di riorganizzazione del decentramento giudiziario.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 15.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.

Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 29 maggio 2012.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere che tiene conto di quanto emerso dal dibattito in Commissione (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

C. 5180 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.
C. 5193 Governo.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
Testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 Santelli e abb.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 14 giugno 2012, a pagina 81, prima colonna, dopo la ventottesima riga, inserire le seguenti parole:

«Al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: presso le proprie abitazioni.

16. 2. Giammanco, Mancuso, Mannucci, Ceccacci Rubino, Vincenzo Antonio Fontana, Pelino, Foti. ».

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06771 Bernardini: Sulle gravi carenze del carcere di Augusta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla problematiche di carattere strutturale dell'istituto penitenziario di Augusta, appare doveroso segnalare che, in considerazione dell'avanzato stato di degrado di un tratto del muro perimetrale e di un crollo che ha interessato un'altra parte della recinzione, dal Provveditorato è stato richiesto un finanziamento con procedura d'urgenza, al fine di realizzare l'esecuzione delle opere di rimozione e il rifacimento dei tratti sud-ovest e sud-est della recinzione perimetrale.

Peraltro, in ragione della riscontrata situazione di emergenza, sono stati inseriti nel « piano carceri » i lavori di messa in sicurezza e consolidamento della recinzione perimetrale per un importo di circa 2.000.000,00 di euro.

Quanto ai problemi di funzionamento della canna fumaria del gruppo elettrogeno, a causa di un guasto meccanico che ha determinato un blocco improvviso del gruppo elettrogeno, si è verificato il danneggiamento dell'apparecchiatura elettromeccanica ed il conseguente cedimento della canna realizzata in muratura, che non ha retto l'onda d'urto provocata dal blocco.

Tenuto conto delle pessime condizioni, dell'avanzato stato d'usura delle parti meccaniche e dell'elevata potenza elettrica, il Provveditorato regionale ha richiesto un sopralluogo a tecnici specializzati, al fine di individuare la soluzione migliore per conciliare la funzionalità dell'apparato con l'economicità dell'intervento.

Quanto ai serbatoi di gas inutilizzati, va precisato che trattasi di serbatoi interrati

ed in disuso da diversi anni: gli stessi sono, infatti, posizionati in un'area esterna, con una collocazione tale da non costituire pericolo.

L'impianto elettrico della struttura risulta, invece, conforme alla legge 46/90 e, tenuto conto dell'anno di realizzazione dell'istituto, risponde ai requisiti di norma.

Viceversa, sono in cattivo stato di conservazione i quadri elettrici, una parte dei quali sono già stati sostituiti nell'anno 2010.

A motivo dell'inattività dell'impianto di distribuzione e dell'anello perimetrale esterno, l'anello antincendio non è in esercizio. In ragione di ciò, è stato redatto dal locale Provveditorato un apposito progetto esecutivo che prevede un finanziamento di poco più di euro 180.981,00 e che è già stato inoltrato alla competente Direzione Generale dell'Amministrazione penitenziaria.

Del pari, sono state inoltrate le richieste di finanziamento per l'effettuazione di alcuni lavori urgenti, tra cui l'adeguamento ed il potenziamento della cabina elettrica, dell'impianto di messa a terra, scariche atmosferiche e quadri elettrici, il rifacimento parziale e l'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura, l'adeguamento e l'integrazione dell'impianto di videosorveglianza.

A ciò si aggiunga, che non appena saranno disponibili i fondi sul capitolo 7303, di recente istituzione, si procederà ad assegnare al Provveditorato regionale di Palermo fondi ulteriori per l'esecuzione di

interventi urgenti e prioritari, per l'adeguamento, il potenziamento e la messa a norma delle strutture carcerarie del distretto di competenza.

Per quanto concerne, infine, la denuncia presentata dalla Segreteria Generale del Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria sulle carenze che affliggono la casa di reclusione di Siracusa, sono state

acquisite informazioni dall'Autorità giudiziaria precedente.

Risulta, infatti, che la Procura della Repubblica di Siracusa ha iscritto contro ignoti il procedimento penale n. 2178/12. In data 17 febbraio 2012 il predetto procedimento è stato trasmesso al GIP, con richiesta di archiviazione, non ancora decisa nel merito.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06795 Bernardini: Sulla situazione del carcere di Trento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, a fronte delle problematiche in essere presso la Casa Circondariale di Trento, è stato richiesto al competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di fornire delucidazioni, proposte e, ove possibile, soluzioni alle questioni da Lei evidenziate.

Ebbene, per quanto concerne la problematica del « refettorio », è emerso che in ciascuna sezione, così come da progetto, è stato realizzato un locale denominato « cucinotto-soggiorno », il quale avrebbe dovuto servire circa 14/15 detenuti. Il locale è attualmente utilizzato come « saletta di socialità » da circa 30/40 detenuti e tale utilizzazione, certamente diversa rispetto a quella inizialmente prevista, è stata determinata dall'aumento del numero dei detenuti rispetto alla capienza inizialmente prevista dal progetto.

Qualora il numero della popolazione detenuta rientrasse nella previsione iniziale, non ci sarebbero controindicazioni per utilizzare i predetti locali come « cucinotto-soggiorno ». Peraltro, la preparazione e la consumazione dei pasti nelle camere detentive incontra ampio gradimento da parte degli stessi ristretti, poiché rappresenta un momento di socialità e di condivisione anche affettiva, determinato dal fatto che, talvolta, parte del sopravvitto proviene direttamente dai familiari dei ristretti.

Quanto all'istituzione di veri e propri refettori, va segnalato che il principio della consumazione dei pasti da parte dei detenuti in ambienti comuni è stato già adottato per le nuove realizzazioni in corso di progettazione: infatti, nei progetti

del piano carceri sono previsti refettori comuni, in numero pari, per ciascun istituto, alle cucine previste. Considerato, infatti, che ogni cucina può servire alla preparazione del vitto per un massimo di 200 persone, i refettori sono stati previsti in relazione a tale previsione.

Quanto alla sala colloqui del penitenziario di Augusta, il locale risulta essere stato effettivamente realizzato con una barriera visiva, ma proprio perché non conforme alle norme vigenti, non è mai stato utilizzato. Non appena lo consentiranno le risorse finanziarie, si provvederà ad adeguare il locale alla normativa vigente, al fine di consentirne l'utilizzo.

Discorso a parte merita, invece, la questione riguardante gli spazi per l'affettività. La tematica dell'affettività in costanza di regime carcerario, in più di una occasione, infatti, è stata affrontata anche in sede parlamentare, ma non si è mai giunti ad individuare una soluzione percorribile nel concreto. L'attuale momento storico vede il Paese affrontare una situazione obiettivamente critica a causa del crescente tasso di presenze detentive e, poiché lo scopo primario perseguito è sicuramente quello di assicurare ai detenuti spazi idonei per vivere una detenzione in condizioni dignitose e rispettose della persona, risulta difficilmente conciliabile con esso la legittima aspirazione di realizzare locali adibiti a momenti di intimità.

Ad ogni buon fine, l'istituto trentino, consegnato nell'estate del 2010, risponde alle esigenze di una popolazione detenuta per la quale è prevista l'applicazione di un modello trattamentale di ampio respiro,

dove sono già attivi processi di attenzione per una maggiore cura degli affetti familiari, in adesione a quanto disposto dagli articoli 18 e 28 dell'ordinamento penitenziario.

Infine, per ciò che riguarda la palestra, in mancanza dei fondi per l'acquisto del-

l'attrezzatura necessaria, si è provveduto a dotare la stessa degli attrezzi delle vecchie Case Circondariali di Trento e Rovereto.

Tuttavia, è già stata richiesta ai competenti Assessorati un finanziamento o quanto meno un contributo economico per l'acquisto delle attrezzature sportive.

ALLEGATO 3

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. C. 3070, approvata dal Senato.

EMENDAMENTO

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.

1.1 Ferranti.

ALLEGATO 4

**Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.
Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto,

esprimendo l'auspicio che la Commissione di merito valuti se la disciplina prevista dalla proposta di legge in esame sia eccessivamente rigorosa rispetto alla normativa prevista dalle legislazioni di altri Paesi, determinando un pregiudizio per la competitività delle imprese italiane che operano nel settore;

per quanto di propria competenza,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00852 Pistelli: Sulle responsabilità del Presidente Assad per le violazioni dei diritti umani nella crisi in atto in Siria. (<i>Discussione e approvazione</i>)	50
---	----

INTERROGAZIONI:

5-06961 Tempestini: Sulle relazioni UE – USA	52
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	54
5-06971 Di Biagio: Sulla durata degli incarichi dirigenziali presso le scuole italiane all'estero ..	52
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	56
5-07031 Stefani: Sulle relazioni bilaterali tra Italia e San Marino	53
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	57
5-07057 Barbi: Sull'agenda del vertice G20 in tema di tassazione delle transazioni finanziarie .	53
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	58

RISOLUZIONI

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.

7-00852 Pistelli: Sulle responsabilità del Presidente Assad per le violazioni dei diritti umani nella crisi in atto in Siria.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Francesco TEMPESTINI (PD), illustrando la risoluzione in titolo nella sua qualità di cofirmatario, fa presente che

essa prende le mosse dal conferimento, in occasione di una visita di Stato, dell'onorificenza di cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al presidente della Repubblica araba siriana, Bashar Assad, in data 11 marzo 2010, avvenuto peraltro sulla base di una nota prassi protocollare in una fase in cui il giovane presidente stava alimentando le speranze di una possibile riforma democratica.

Osserva che il nostro Paese ha reagito in modo immediato e convinto assumendo sia nell'Unione europea che nelle Nazioni Unite una posizione di ferma condanna del regime siriano e diventando parte attiva del Gruppo degli Amici della Siria. Tale impegno è confermato dal decreto-legge in corso di conversione, di cui inizierà domani l'esame in seconda lettura, per la partecipazione alla missione di osservazione dell'ONU.

Segnala che la Russia e la Cina hanno sino ad ora bloccato l'adozione in Consiglio di Sicurezza di misure più incisive, rispetto alle quali, purtroppo, il piano predisposto dall'Inviato speciale, Kofi Annan, non ha avuto l'attuazione sperata. Quel che è certo – ed anche da parte russa sembra che questa consapevolezza sia maturata – è che il regime siriano, ed in particolare il Presidente Assad, abbiano definitivamente perduto ogni legittimazione di governo, come ha dichiarato davanti all'Assemblea Generale dell'ONU il 7 giugno il Segretario Generale Ban Ki Moon.

Ritiene, quindi, senz'altro ricorrenti in questo caso i presupposti di indegnità che la legislazione in vigore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, prevede per la proposta di revoca delle onorificenze al merito della Repubblica italiana.

Sottolinea che la natura meramente protocollare del conferimento dell'onorificenza al Presidente Assad non cancella il significato simbolico che la sanzione della sua indegnità e la conseguente revoca avrebbero per l'opinione pubblica anche siriana, contribuendo ad accentuare l'isolamento internazionale del regime siriano, già avviato con l'espulsione degli ambasciatori di Damasco da parte dei grandi paesi occidentali, tra cui l'Italia. A suo avviso, il fatto che non vi siano precedenti non fa che sottolineare ulteriormente quella che potrebbe essere la portata politica di un simile atto ed è comunque la testimonianza di un'evoluzione della sensibilità pubblica che non può non riverberarsi sul piano istituzionale.

Ricorda che la questione fu posta per la prima volta in quest'aula in occasione dell'audizione svoltasi presso il Comitato permanente sui diritti umani il 21 dicembre 2011 con l'intervento di Shady Hamadi, esponente dell'opposizione siriana, e che la Commissione stessa ne ha discusso, su impulso del collega Colombo, in una successiva seduta plenaria il 14 marzo scorso. Il tema è poi ripetutamente riecheggiato in interventi politici e parlamen-

tari confermandone l'importanza in termini di consapevolezza e di sensibilità da parte dell'opinione pubblica.

Crede pertanto che la Commissione possa portare a conclusione il lavoro iniziato e prendere quella posizione politica che è preventivamente necessaria perché si attivi la procedura prevista che è di competenza prima del Presidente del Consiglio e poi del Presidente della Repubblica.

Conclude rilevando che il permanere del nome di Assad sulla lista dei benemeriti della Repubblica italiana, consultabile *on line*, aggiunge un motivo in più all'adozione della risoluzione in titolo.

Il sottosegretario Marta DASSÙ, nel fare riferimento alla normativa vigente, segnala come non vi sia alcun precedente. Osserva che il conferimento delle onorificenze ai Capi di Stato è una prassi protocollare diffusa in tutti i grandi paesi europei che non implica alcun avallo politico. Nella consapevolezza della valenza simbolica del contenuto della risoluzione in discussione, ne fa comunque presente l'irrilevanza ai fini della soluzione della crisi siriana che sta a cuore della comunità internazionale. Quanto al testo presentato, dichiara che il Governo si rimette alla Commissione.

Ferdinando ADORNATO (UdCpTP) dichiara di aggiungere la sua firma alla risoluzione in titolo.

Enrico PIANETTA (PdL) sottolinea l'importanza del valore simbolico della revoca dell'onorificenza al presidente Assad, prendendo atto delle osservazioni del rappresentante del Governo in merito alla sua irrilevanza sullo svolgimento della crisi siriana, di cui peraltro la Camera si è occupata ieri discutendo alcune importanti mozioni. Ricorda l'ipotesi del deferimento del presidente Assad alla Corte penale internazionale e le difficoltà procedurali relative al fatto che la Siria non vi ha aderito. Resta, comunque, a suo avviso, inequivocabile la condanna della comunità internazionale nei confronti di un tiranno che ha oppresso il suo popolo.

Osserva che l'espulsione degli ambasciatori siriani ha già delegittimato il regime di Damasco. Concorda poi con il collega Tempestini sul fatto che la presenza *on line* del nome di Assad nella lista dei benemeriti della Repubblica stride con la coscienza umanitaria. Non crede che vi sia altro da aggiungere, dal momento che il Governo nulla ha da eccepire sul testo presentato.

Matteo MECACCI (PD), nell'aggiungere la sua firma alla risoluzione in titolo, ritiene la revoca dell'onorificenza al presidente Assad un atto dovuto assolutamente coerente alla rottura delle relazioni diplomatiche consumatasi con l'espulsione degli ambasciatori siriani sulla base delle risoluzioni dell'ONU. Considera un importante segnale il fatto che per la prima volta si proceda in tal senso nei confronti di un capo di stato responsabile di così gravi violazioni dei diritti umani.

Francesco TEMPESTINI (PD) ritiene sufficiente la risposta data dal Governo, che ha preso atto di una larga volontà parlamentare, osservando che l'attuazione del dispositivo avrà luogo nelle forme e nei modi di legge tenendo conto che si tratta della applicazione della disciplina della revoca. Richiama, in generale, con vivo apprezzamento la chiarezza e la trasparenza della posizione del Governo sulla Siria.

Il sottosegretario Marta DASSÙ si associa alle considerazioni dell'onorevole Tempestini e ribadisce le osservazioni svolte precedentemente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.30.

5-06961 Tempestini: Sulle relazioni UE – USA.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), segnalando come la creazione di un mercato transatlantico unico sia una priorità ed un'ambizione del Governo, anche se al momento si stanno scontando alcune difficoltà a causa della politica agricola comune, da parte europea, e dell'imminenza delle elezioni presidenziali, da parte statunitense. Non a caso, l'Italia ospiterà il 12 e 13 luglio a Roma una riunione del Consiglio economico transatlantico. Fa altresì presente che l'integrazione pan-atlantica, che potrebbe rivaleggiare con la dimensione asiatica oggi così eclatante, dovrebbe includere l'America Latina, anche perché molti paesi latinoamericani hanno accordi di libero scambio con gli USA.

Francesco TEMPESTINI (PD), avendo colto l'attenzione del Governo al tema proposto dall'interrogazione, richiama l'esigenza che l'attuale crisi economica sia affrontata con una visione più lunga e più larga, superando la logica del rinfaccio tra le due sponde dell'Atlantico delle relative responsabilità. Nel contestare le derive protezionistiche che la crisi potrebbe innescare, invita a sfruttare il potenziale economico che le relazioni UE-USA rivestono in termini espansivi. Condivide l'impostazione pan-atlantica prospettata dal sottosegretario Dassù ed auspica che seguano atti concreti del Governo in tale direzione.

5-06971 Di Biagio: Sulla durata degli incarichi dirigenziali presso le scuole italiane all'estero.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta, lamenta tuttavia il calo delle risorse disponibili per le scuole italiane all'estero. Quanto alla situazione di Monaco, richiama la fase di transizione in corso nella gestione dell'istituto scolastico dalle autorità bavaresi agli enti italiani che suggerirebbe l'applicazione della normativa in vigore tenendo conto delle esigenze funzionali sul campo. In tale contesto, l'avvicendamento dirigenziale potrebbe creare gravi disagi ed andrebbe rivisto.

5-07031 Stefani: Sulle relazioni bilaterali tra Italia e San Marino.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), ringraziando il Presidente e la Commissione per l'impegno profuso nella cooperazione interparlamentare italo-sammarinense, anche al fine di assicurare gli operatori economici locali.

Stefano STEFANI, *presidente*, ringraziando per la risposta ricevuta, ribadisce l'importanza delle buone relazioni con San Marino per l'economia delle regioni limitrofe. Ricorda la disponibilità al dialogo della parte sammarinese, accertata nel corso delle riunioni congiunte svoltesi tra le Commissioni Esteri della Camera dei deputati e del Consiglio Grande e Generale. Nell'esprimere vivo apprezzamento per la firma intercorsa, auspica la ratifica tempestiva del nuovo accordo in materia di doppie imposizioni, lamentando tuttavia il tempo perduto anche a causa di talune

posizioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

5-07057 Barbi: Sull'agenda del vertice G20 in tema di tassazione delle transazioni finanziarie.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), aggiungendo che il tema non risulta presente nella bozza di dichiarazione finale in corso di negoziato a Los Cabos.

Mario BARBI (PD), nel far presente di aver presentato l'interrogazione in titolo per ricevere un aggiornamento rispetto alle nuove posizioni assunte in materia dal Governo anche in occasione del Consiglio ECOFIN del marzo scorso, rileva che riserve e reticenze permangono rispetto all'opzione di introdurre la tassazione delle transazioni finanziarie ricorrendo alla cooperazione rafforzata, come prospettato in uno dei quesiti dell'atto di sindacato ispettivo in titolo. Sostiene l'importanza di valutare tale alternativa a fronte delle prevedibili resistenze anglosassoni. Lamenta il fatto che il G20, dopo aver suscitato qualche speranza, abbia sostanzialmente accantonato il tema. Ritiene, quindi, che a maggior ragione l'UE debba andare avanti per sbloccare la situazione, con indubbio vantaggio sia del proprio bilancio che dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, proprio nel quadro del cantiere di riforma della *governance* economica e finanziaria.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06961 Tempestini: Sulle relazioni UE – USA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'attuale contesto economico internazionale, la difficoltà per i Governi europei di utilizzare la spesa pubblica come stimolo per il mercato interno fa sì che il compito di favorire la crescita economica sia demandato in larga misura alla politica commerciale. Tale ruolo cruciale viene riconosciuto dalla strategia Europa 2020, che inserisce la politica commerciale fra gli assi portanti dell'azione intesa a perseguire la ripresa economica e la stabilità finanziaria dell'Unione Europea.

A fronte dello stallo dei negoziati commerciali del Doha Round, l'Unione Europea si sta dunque impegnando con determinazione ad ampliare la propria rete di accordi bilaterali di libero scambio, con l'obiettivo di conseguire, già nel breve e medio periodo, concreti deliverables in materia di accesso al mercato, tutela degli investimenti, salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale e apertura dei mercati degli appalti pubblici.

In tale contesto, rilievo particolare assumono gli sforzi già da tempo posti in essere per rafforzare l'interscambio con gli USA e, ancor più, la riflessione congiunta recentemente avviata da UE e USA sulle modalità per far compiere un effettivo salto di qualità alle relazioni commerciali transatlantiche.

Come debitamente sottolineato dall'onorevole interrogante, da entrambe le parti si è pienamente consapevoli della sussistenza di significativi margini per incrementare ulteriormente gli scambi ed i flussi di investimento, malgrado la forte interdipendenza economica già esistente.

Tentativi di promuovere l'integrazione economica fra le due sponde dell'Atlantico sono stati così avviati sin dal 2007, con la creazione del Consiglio Economico Transatlantico (TEC), foro di dialogo bilaterale in ambito economico-commerciale deputato a favorire la progressiva riduzione degli ostacoli non tariffari e delle divergenze regolamentari.

Di fronte all'urgenza di approntare strumenti concreti per contrastare la crisi economica in atto, il Vertice UE-USA del novembre scorso ha investito il TEC del compito di costituire un Gruppo Congiunto di Alto Livello sull'Occupazione e la Crescita, con lo specifico mandato di esplorare iniziative nuove e di più ampio respiro per potenziare le relazioni economico-commerciali bilaterali.

Il Gruppo di Lavoro presenterà durante il mese corrente un rapporto intermedio sullo stato della riflessione avviata, laddove il rapporto finale sarà pubblicato in occasione del prossimo Vertice UE-USA, che si terrà negli ultimi mesi del 2012. Diverse le opzioni oggetto di approfondimento: dalla più ambiziosa, ovvero un accordo di libero scambio onnicomprensivo a quella meno ambiziosa (un mero rafforzamento dell'attuale Consiglio Economico Transatlantico), sino a forme intermedie (ad esempio accordi settoriali su servizi ed investimenti).

La Commissione Europea si è espressa a favore della conclusione di un accordo di ampio respiro e onnicomprensivo. Si teme infatti che negoziati per accordi parziali possano condurre a rinviare sine die l'intesa su questioni cui l'UE accorda particolare importanza, quali l'accesso al mer-

cato degli appalti pubblici, e rispetto ai quali da parte statunitense si registra un interesse minore.

Sia il Presidente Monti che il Ministro Terzi – come sottolineato dallo stesso onorevole interrogante – sono in prima fila nel rafforzare il legame transatlantico della UE. Pertanto il Governo sostiene pienamente gli sforzi europei per un rafforzamento delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti. Condividiamo la preferenza della Commissione per un Accordo ambizioso e onnicomprensivo, capace di affrontare tematiche particolar-

mente sensibili per gli interessi nazionali, dalla tutela delle Indicazioni Geografiche, alla rimozione delle divergenze regolamentari in materia sanitaria e fitosanitaria, all'apertura dei mercati degli appalti pubblici e dei servizi, fino alla promozione e alla tutela degli investimenti.

Stiamo dunque lavorando affinché si possa giungere alla definizione di una adeguata piattaforma negoziale, atta a porre le premesse per un accordo suscettibile di rivelarsi uno strumento realmente efficace per stimolare crescita e occupazione su entrambe le sponde dell'Atlantico.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06971 Di Biagio: Sulla durata degli incarichi dirigenziali presso le scuole italiane all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

È opportuno precisare preliminarmente quali siano le modalità di destinazione all'estero dei dirigenti scolastici, previste dal Contratto per l'area V della dirigenza.

La durata del primo mandato all'estero dei dirigenti scolastici è stabilita, in base all'articolo 49 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in quattro anni. È quindi facoltà dell'Amministrazione conferire successivi incarichi di durata variabile e comunque non oltre un periodo complessivo di nove anni scolastici.

A partire dall'anno scolastico 2009/2010 in ossequio al principio dell'alternanza del servizio all'estero, così come avviene per tutto il personale di ruolo del Ministero Affari Esteri, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno che i Dirigenti scolastici al termine del primo mandato quadriennale possano per una sola volta, per un periodo non superiore a due anni scolastici, ottenere la conferma dell'incarico sulla stessa sede, previa acquisizione del parere dei titolari delle sedi diplomatiche o consolari.

Tale sistema di avvicendamento, a prescindere da qualsiasi valutazione sull'operato del Dirigente Scolastico interessato, ha quale obiettivo l'esigenza di assicurare periodi di permanenza all'estero che, da un lato garantiscano la possibilità di una continuità di servizio in una stessa sede di una figura professionale alla quale viene richiesto di coordinare e vigilare sulle

istituzioni scolastiche presenti sul territorio e, dall'altro, garantiscano comunque il necessario turnover.

La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, di concerto con la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero, valuta le richieste di conferma ed assume decisioni sulle eventuali proroghe. Terminato il secondo mandato sulla stessa sede, i dirigenti scolastici che lo desiderano, si sottopongono ad un nuovo colloquio, finalizzato alla verifica dell'idoneità che garantisca lo svolgimento del servizio in altro specifico contesto educativo.

Nel caso concreto del Dirigente dell'ufficio scolastico del Consolato Generale a Monaco di Baviera, l'attuale titolare terminerà con questo anno scolastico il suo secondo mandato a Monaco di Baviera (6 anni complessivi) ove ha svolto l'incarico affidatogli con impegno, contribuendo all'organizzazione dei corsi di lingua e cultura italiana, curandone il passaggio dalle Autorità scolastiche bavaresi agli enti gestori italiani. In ogni caso la maggiore esperienza acquisita costituisce una risorsa per l'amministrazione che potrà essere utilizzata dal Dirigente in un'altra eventuale sede di servizio.

L'Amministrazione è comunque consapevole dell'importanza del posto di Monaco di Baviera e l'individuazione di un nuovo dirigente da destinare a quella sede costituirà una priorità nell'ambito delle procedure di selezione dei nuovi Dirigenti scolastici da destinare all'estero.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07031 Stefani: Sulle relazioni bilaterali tra Italia e San Marino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministro Terzi e il Segretario di Stato agli Affari Esteri sammarinese, Antonella Mularoni, hanno firmato il 13 giugno scorso presso la Farnesina il Protocollo di modifica alla Convenzione contro le doppie imposizioni del 2002.

La conclusione di questo importante accordo era stata tenuta in passato in sospenso in attesa che San Marino fosse in grado di assicurare gli adeguati strumenti legislativi e una sufficiente prassi per garantire l'effettiva esecuzione del Protocollo.

Il Protocollo di modifica alla Convenzione contro le doppie imposizioni apre ora ad una collaborazione bilaterale in materia fiscale secondo gli attuali standard internazionali, attraverso lo scambio di informazioni.

In occasione dell'incontro tra il Ministro Terzi ed il Segretario di Stato Mularoni del 13 giugno scorso è stato messo in luce come la firma del Protocollo costituisca un primo significativo segnale di rafforzamento delle relazioni bilaterali con l'Italia, complessivamente molto

buone e regolate dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939, sulle quali avevano però pesato in passato criticità nei settori finanziario e fiscale.

Il Ministro Terzi ha inoltre ribadito al Segretario di Stato Mularoni il percorso verso una piena normalizzazione delle relazioni bilaterali. L'Italia confida infatti che la parte sammarinese dia avvio alla cooperazione concreta attraverso un pieno ed efficace scambio di informazioni, in applicazione delle nuove normative sammarinesi.

Questo contribuirà ad ottenere una nuova valutazione positiva da parte del Global Forum dell'OCSE su San Marino, attesa per i primi mesi del 2013, che, a sua volta, si ripercuoterà positivamente sulla ratifica del protocollo bilaterale nei due Parlamenti. Solo dopo la ratifica del Protocollo da parte dei due Paesi, San Marino potrà essere cancellata dalla « lista nera » collegata al « Decreto incentivi » del luglio 2010. Si tratta quindi di un percorso ben chiaro e più volte condiviso con la parte sammarinese.

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-07057 Barbi: Sull'agenda del prossimo vertice G20
in tema di tassazione delle transazioni finanziarie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come indicato dall'onorevole interrogante, la Commissione europea ha adottato il 28 settembre 2011 una proposta di Direttiva, accompagnata da un'analisi d'impatto, volta ad istituire un sistema comune di tassazione delle transazioni finanziarie (TTF) a partire dal 1° gennaio 2014. Tale proposta legislativa viene esaminata a Bruxelles in sede di Consiglio ECOFIN, dove, come noto, siedono i ministri dell'economia e delle finanze dei 27.

Nel delineare gli elementi tecnici della TTF, la Commissione ha inteso disegnare un quadro normativo volto sia a ridurre al minimo i rischi di de-localizzazione delle transazioni finanziarie fuori dell'Unione Europea e di aggiramento della tassa, sia a limitare eventuali effetti negativi sul funzionamento del sistema finanziario e sull'economia.

La Commissione propone aliquote d'imposta minime molto contenute. Secondo la proposta della Commissione, il gettito derivante dall'imposta (stimato in circa 57 miliardi nel 2010) dovrebbe essere ripartito tra l'Unione Europea e gli Stati membri (nella proporzione di 2/3 ed 1/3). L'iniziativa è quindi da collegare alla proposta di includere la TTF tra le nuove risorse proprie dell'UE a partire dal 1 gennaio 2014, avanzata dall'esecutivo UE nel contesto del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 (Comunicazione « a budget for Europe 2020 »). La Commissione nella sua proposta aveva indicato che una parte di tale introito potrebbe trovare impiego come risorsa propria del-

l'Unione (l'imposta coprirebbe il 22 per cento del fabbisogno del bilancio UE, per un ammontare di circa 38 miliardi nel 2010, che andrebbero così a ridurre i contributi dai bilanci nazionali).

A partire dal dicembre 2011 il Governo italiano ha indicato una netta apertura a considerare l'adozione di una tassa sulle transazioni finanziarie in ambito UE. Tale posizione è stata inoltre rafforzata anche dalla Mozione sull'Europa approvata dalla Camera il 25 gennaio scorso, la quale impegnava il Governo ad « appoggiare l'introduzione di una tassazione sulle transazioni finanziarie, prospettando l'opportunità che essa si applichi a tutti i Paesi membri dell'UE e perseguendo contemporaneamente una più ampia intesa globale anche oltre i limiti dell'UE ».

Il 23 maggio scorso il Parlamento europeo ha approvato con propria risoluzione un testo proposto dalla Commissione che propone una tassa sulle transazioni di azioni e obbligazioni e sulle transazioni di derivati.

Per avere la migliore efficacia, la tassa dovrebbe essere applicata preferibilmente a livello globale ed a tale riguardo si ricorda che la Francia al Vertice G20 di Cannes del 2011 aveva tentato di raccogliere i consensi degli altri partners G20, senza riuscire a coagulare un sostegno sufficiente. Permane comunque l'opportunità che il G20 si esprima in favore della TTF e l'Italia resta impegnata a favorire la crescita del consenso su questa misura.

In conclusione, alla luce di quanto precede, il Governo continuerà a sostenere il mantenimento della questione della tassa sulle transazioni finanziarie nell'agenda del G20, in quanto questa ha senso in un ampio contesto (quello di tutti i Paesi del G20, tra i quali figura anche la UE). Da parte della

Farnesina si considera altresì positivamente l'eventualità di destinare una quota del gettito della TTF per la lotta alla povertà ed ai cambiamenti climatici. Questa possibilità andrà naturalmente approfondita comparativamente con le altre possibili destinazioni del gettito.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 482 (*Seguito dell'esame e rinvio*). 60

SEDE REFERENTE:

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio. Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao (*Seguito dell'esame e rinvio*) 62

ALLEGATO (*Emendamento del relatore*) 65

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari (*Seguito dell'esame e rinvio*) 63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 64

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 482.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta aveva

preliminarmente chiesto al rappresentante del Governo di precisare le modalità attraverso le quali sarebbero stati ripristinati i contributi da destinare alle associazioni combattentistiche.

Ritiene, infatti, opportuno che la Commissione – prima di esprimersi sul provvedimento in esame – possa ricevere idonee rassicurazioni attraverso un preciso impegno del Governo volto a sanare la situazione determinatasi a seguito del mancato rifinanziamento della norma che assegnava alle citate associazioni un contributo specifico per il triennio 2009-2011.

Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo chiarimenti in merito agli sviluppi della situazione descritta.

Il sottosegretario Filippo MILONE, nel ribadire lo sforzo che sta compiendo il Ministero della Difesa al fine di risolvere i problemi evidenziati, conferma che la soluzione che appare maggiormente praticabile fa riferimento ad un preciso impegno assunto dal Ministero dell'economia

e finanze, affinché le risorse necessarie siano previste con lo strumento del disegno di legge di assestamento per il 2012.

Antonio RUGGHIA (PD) chiede al Governo maggiori dettagli sulle ragioni per cui occorre procedere a un rifinanziamento del capitolo 1352 mediante la legge di assestamento.

Il sottosegretario Filippo MILONE fa presente che le risorse attualmente stanziare nel capitolo 1352 non consentono, se non interviene un rifinanziamento mediante la legge di assestamento, di poter erogare un contributo alle associazioni combattentistiche, essendosi esauriti gli effetti dell'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare che assegnava alle associazioni combattentistiche un contributo per il triennio 2009-2011.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) domanda se lo stesso risultato potrebbe essere più rapidamente conseguito attraverso un'iniziativa da approvare in Commissione in sede legislativa.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, sottolinea come la priorità sia quella di non allungare eccessivamente i tempi per l'approvazione del parere. Al riguardo, osserva che il termine per la presentazione del disegno di legge di assestamento è fissato al 30 giugno, mentre il parere sul provvedimento in esame dovrebbe essere reso entro il 25 giugno. Invita quindi a valutare la possibilità di chiedere un differimento del termine di espressione del parere, al fine di attendere l'effettiva presentazione alle Camere del disegno di legge di assestamento.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) condivide l'esigenza di individuare la strada più rapida per reperire i contributi da ripartire alle associazioni combattentistiche. Si associa, quindi, alla richiesta del relatore di attendere che l'espressione del parere da parte della Commissione sul provvedimento in esame avvenga dopo la

presentazione del disegno di legge di assestamento.

Salvatore CICU (PdL) condivide la richiesta prospettata dall'onorevole Garofani. Ritiene, infatti, che affinché la Commissione possa compiutamente svolgere il controllo sull'atto sottoposto al parere, sia necessario stabilire in maniera inequivoca un contributo anche alle associazioni combattentistiche.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, manifesta perplessità sull'eventuale proroga del termine per l'espressione del parere. Ritiene, infatti, che la Commissione attraverso un parere condizionato potrebbe esercitare sul Ministero dell'economia e delle finanze una pressione più efficace nel senso di ottenere che sia adempiuto l'impegno di rifinanziare il capitolo di bilancio destinato a coprire i contributi per le associazioni combattentistiche.

Antonio RUGGHIA (PD) ritiene che, al contrario, l'interruzione dell'*iter* del provvedimento possa stimolare a risolvere con urgenza la questione dei contributi alle associazioni combattentistiche. Si dichiara altresì certo del fatto che l'impegno a destinare maggiori risorse per la Difesa sarà mantenuto.

Il sottosegretario Filippo MILONE dichiara la disponibilità del suo Dicastero ad attendere l'espressione del parere parlamentare nei tempi che si riterranno necessari.

Augusto DI STANISLAO (IdV) fa presente che da parte sua non è stata formulata alcuna considerazione né in senso favorevole né in senso negativo alla richiesta di proroga del termine per rendere il prescritto parere.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, prendendo atto delle indicazioni emerse dal dibattito, si riserva di chiedere alla Presidenza della Camera una proroga dei ter-

mini per l'espressione del parere della Commissione sull'atto in esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI, indi del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.20.

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio.

Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2011.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta del 26 ottobre 2011, la Commissione ha trasmesso il testo unificato, come modificato dagli emendamenti approvati, alle Commissioni competenti per il parere.

Avverte, quindi, che a tutt'oggi sono pervenuti i pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Trasporti e Agricoltura. Non si sono, invece, ancora espresse le Commissioni Bilancio, Cultura, Ambiente e Politiche dell'Unione europea, né la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Avverte, altresì, che il presidente della Commissione Bilancio gli ha trasmesso una lettera in cui evidenziava che « il rappresentante del Governo, avvalendosi di una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, ha svolto alcune considerazioni critiche sul provvedimento che,

ad avviso della Commissione, dovrebbero essere oggetto di valutazione da parte della Commissione da Lei presieduta, al fine di un'eventuale riconsiderazione del testo del provvedimento ».

Invita quindi il relatore ad esprimersi su tali elementi.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), *relatore*, nel dare conto della comunicazione del presidente Giorgetti e dei contenuti dell'allegata nota della Ragioneria generale dello Stato, evidenzia le criticità individuate da tale documento con riguardo, in particolare, alla norma recata dal comma 2-bis dell'articolo 1.

Ricorda che tale disposizione prevedeva, al fine di reperire le risorse necessarie per avviare le attività previste dall'iniziativa legislativa, il ricorso all'utilizzo del fondo europeo per la pesca (FEP) e del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR). La disposizione, introdotta in fase emendativa per iniziativa del gruppo dell'Italia dei valori, sembrava costituire una soluzione percorribile e meritevole di considerazione in quanto valorizzava giustamente l'indotto, in termini di turismo subacqueo e di ripopolamento dell'ambiente marino che sarebbe derivato dall'affondamento della nave e trasferiva gli oneri sulle realtà locali più direttamente interessate. Tale orientamento non sembra però essere stato condiviso in sede di esame del provvedimento in Commissione Bilancio dal dicastero dell'Economia.

Evidenzia, quindi, che gli oneri previsti per le attività di bonifica dell'imbarcazione, per il trasporto e l'affondamento e per le attività di controllo preventivo e successivo all'operazione – poiché in Italia non è mai stato prima praticato lo *scuttling* – possono essere solo stimati in via comparativa con quelli di Paesi a forte etica ambientale che già hanno fatto ricorso a tale pratica. L'onore per l'affondamento di una nave della stazza di circa tremila tonnellate ammonterebbe, secondo studi di aziende specializzate, a circa 2,8 milioni di dollari.

Pertanto, presenta, l'emendamento 1.100 che copre le suddette spese, stimate

congruamente in 2,5 milioni di euro, attingendo al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui è stata riscontrata la capienza per il 2012 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Filippo MILONE si riserva di intervenire in una successiva seduta, al fine di rendere il proprio parere sulla proposta emendativa del relatore.

Antonio RUGGHIA (PD) ricorda che la proposta di legge, nel testo predisposto in Commissione, non recava oneri direttamente a carico del bilancio statale, ma riversava la valutazione della fattibilità economica e delle relative spese sulla regione direttamente interessata, che poteva a tal fine attingere da fondi comunitari. L'emendamento del relatore, di cui sono evidenti le motivazioni, modifica tale prospettiva e, pertanto, appare adesso fondamentale che vi sia un chiaro orientamento del Governo sulle modalità di copertura degli oneri indicate nell'emendamento del relatore.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ricorda che l'iniziativa legislativa a sua firma, confluita poi nel testo unificato in esame, era volta precipuamente allo scopo di colmare alcune evidenti lacune della proposta originaria, anche sul piano degli oneri. In questo ambito, la Commissione era quindi riuscita a percorrere una strada che apriva potenzialità di sviluppo per i territori interessati e che appariva pienamente condivisibile. Modificare quel percorso in corso d'opera appare invece poco praticabile e revoca in dubbio il senso complessivo della proposta.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), *relatore*, richiama lo spirito costruttivo con cui i gruppi si sono confrontati durante la non breve fase istruttoria del provvedimento. Pur avendo avuto la disponibilità del suo Gruppo a richiedere ed ottenere una rapida iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea, ha inteso privilegiare l'esigenza di addivenire in Commissione ad un testo il più possibile condiviso. Nel riba-

dire la validità delle ragioni della proposta, evidenzia che in essa si coniuga l'attenzione per le tematiche ambientali con le opportunità di sviluppo turistico ed economico. Chiede pertanto che si giunga rapidamente ad una conclusione dell'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, alla luce delle richieste del relatore, propone di rinviare l'esame dell'atto alla seduta di domani, fissando contestualmente il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 18 della giornata odierna.

La Commissione approva

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947.

C. 4994 Villecco Calipari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

Il sottosegretario Filippo MILONE richiama le osservazioni mosse nel corso della precedente seduta dall'onorevole Villecco Calipari, che riconduceva la necessità del provvedimento all'esigenza di garantire equità al personale in argomento, anche alla luce di promozioni a titolo onorifico disposte recentemente con taluni provvedimenti legislativi, quali, da ultimo, la legge n. 37 del 2002. Al riguardo, rileva che, ai sensi del citato provvedimento, tali promozioni sono state conferite a personale militare deceduto a seguito di eventi occorsi nello svolgimento del servizio e che tale circostanza non appare in alcun modo riconducibile alla categoria di personale che il provvedimento in esame intende tutelare.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ricorda che la legge citata dal rappresentante del Governo non è però l'unica che ha conferito promozioni a titolo onorifico. Infatti, numerose disposizioni nel corso del tempo hanno realizzato tale effetto. A titolo di esempio richiama la legge 18 dicembre 1973, n. 858, la legge 8 agosto 1980, n. 434, la legge 6 novembre 1990, n. 325 e la legge 31 gennaio 1992, n. 159.

Evidenzia che tali provvedimenti sono stati approvati pur essendo già vigente il principio posto dall'articolo 4 della legge n. 113 del 1954 – poi confluito nel comma 2 dell'articolo 1630 del codice dell'ordinamento militare – che fa espresso divieto di concedere gradi onorari. Tale ultima previsione va quindi intesa nel senso che in tema di conferimento di gradi a titolo onorifico sussiste l'obbligo di intervento con norma di rango primario.

Quanto al merito del provvedimento, rileva che le perplessità espresse dall'Esecutivo appaiono principalmente imputabili alle difficoltà di definire in modo restrittivo la platea degli interessati, anche in ragione di prevedibili fenomeni emulativi da parte di altre categorie. Tale preoccupazione potrebbe però essere superata individuando in modo univoco i destinatari del provvedimento, anche mediante una limitata attività conoscitiva.

Augusto DI STANISLAO (IdV) condive le considerazioni espresse dall'onorevole Villecco Calipari, riservandosi di promuovere audizioni funzionali a consentire di circoscrivere in modo netto coloro che beneficerebbero della promozione a titolo onorifico

Il sottosegretario Filippo MILONE precisa che non vi è alcun atteggiamento di chiusura del Governo. Ribadisce invece apprezzamento per l'obiettivo di dare adeguato riconoscimento ai soggetti che hanno vissuto i drammatici eventi dell'immediato dopoguerra, che potrebbe essere agevolmente conseguito anche riconoscendo loro una speciale onorificenza.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.

ALLEGATO

**Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio.
(Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao)**

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2,5 milioni di euro nell'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 100. Relatore.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e condizione. Parere su emendamenti</i>)	66
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	89

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	80
Sui lavori della Commissione	80
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-E Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	80
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	81
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	84
Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Nuovo testo unificato C. 4790 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.)	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	85

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 10.45.

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.

C. 5203-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e condizione. Parere su emendamenti.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, nel richiamare le osservazioni già svolte nella seduta del 6 giugno sul testo iniziale del decreto-legge, nonché la documentazione predisposta dagli uffici sul testo approvato dalle Commissioni di merito, fa presente di avere avuto occasione di uno scambio informale con la Ragioneria generale dello Stato delle cui osservazioni ha tenuto conto nella predisposizione della proposta di parere che si riserva di illustrare successivamente. Rileva, in primo luogo, che viene ritenuto necessario una riscrittura dell'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*) capoverso Art. 3-*ter.*, per tenere conto della circostanza che è già in corso l'iter istruttorio relativo all'individuazione delle radiofrequenze trasferite alle regioni per lo svolgimento dei compiti in precedenza svolti dal servizio idrografico e mareografico nazionale. Premesso che ritiene condivisibile l'assegnazione a titolo gratuito di tali frequenze alle regioni, osserva che la Ragioneria generale dello Stato rappresenta, in particolare, di avere chiesto assicurazioni al Ministero dello sviluppo economico che l'assegnazione dell'uso delle frequenze a titolo gratuito non determini minori entrate rispetto a quello previsto a legislazione vigente. Fa presente in proposito che la Ragioneria generale dello Stato ritiene necessario inserire una clausola di neutralità finanziaria e prevedere che la proposta del decreto sia formulata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento alle suddette osservazioni, ritiene opportuno integrare la proposta di parere con l'esplicita previsione di una clausola di neutralità finanziaria. Per quanto concerne il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rileva che già il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002 dispone all'articolo 6 che il decreto in questione sia adottato di concerto con il Ministero delle comunicazioni e le altre amministrazioni interessate e, pertanto, può ritenersi opportuno prevedere il con-

certo del Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto concerne l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 3), evidenzia che la Ragioneria generale chiede il ripristino della formulazione originaria del comma 2 dell'articolo 5, che limitava gli interventi alle misure strettamente emergenziali e provvisorie necessarie a seguito di eventi calamitosi. Al riguardo, pur rilevando che l'ampliamento degli interventi presuppone la disponibilità di risorse maggiori di quelle di quelle di norma assegnate in questa fase, osserva che dal punto di vista finanziario, trattandosi di una disposizione di carattere ordinamentale, può ritenersi comunque sufficiente il reinserimento del limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 10), segnala che la proposta di parere conterrà condizioni volte a chiarire che il Governo potrà decidere, di volta in volta, in quale misura fare ricorso alla riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato o all'incremento dell'aliquota sull'accisa dei carburanti, eventualmente utilizzando entrambi gli strumenti in modo congiunto. Per quanto riguarda, le disposizioni relative al differimento dei termini tributari e contributivi, fa presente che le modifiche che intende proporre sono volte a rendere compatibili le disposizioni del decreto con il testo dell'articolo 5, comma 5-*ter*, della legge n. 225 del 1992, ai sensi del quale a tale differimento e alla relativa copertura si provvede con provvedimenti di rango legislativo. Per quanto riguarda l'ultimo periodo, osserva che l'attuale formulazione della disposizione non appare corretta, in quanto prevede la destinazione a interventi di competenza della protezione civile od delle amministrazioni interessate di risorse destinate al reintegro del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009, ovvero destinate a compensare le minori entrate derivanti dal differimento dei termini previdenziali e contributivi. Ritiene, pertanto, preferibile, la formulazione contenuta nella bozza di parere, non potendosi accogliere la proposta di fare riferimento

alle risorse di cui al presente comma, anziché quelle di cui al Fondo per la protezione civile. Con riferimento alle voci di spesa che il parere propone di sopprimere dall'elenco allegato, ribadisce l'esigenza di escludere dalle riduzioni i capitoli relativi ai Fondi speciali e a capitoli riferiti a spese non rimodulabili. Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato segnala, infine, l'opportunità di prevedere l'inserimento di due specifiche clausole di neutralità finanziaria all'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 3) e alla lettera e-bis). Al riguardo, ritiene di poter concordare con la Ragioneria generale dello Stato e di integrare in tal senso il parere. Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 5-bis, fa presente che la Ragioneria evidenzia che l'istituzione dell'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi non è coordinata con la già prevista banca dati per il monitoraggio delle spese per investimenti e appare suscettibile di determinare oneri. Al riguardo, ritiene, tuttavia, che l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria sia sufficiente ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, per quanto concerne la reintroduzione prevista nel parere, con alcune modifiche, delle disposizioni relative al termovalorizzatore di Acerra, segnala preliminarmente che la Ragioneria generale ritiene inidonea la copertura prevista a valere sul Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni cassa. Ricorda tuttavia come le disposizioni relative all'acquisto del termovalorizzatore a valere sui fondi strutturali della regione Campania sia stata decisa all'unanimità dalle Commissioni di merito. In considerazione del fatto che, con una celerità inusuale, l'amministrazione abbia provveduto al pagamento del termovalorizzatore medesimo, rileva che occorre bilanciare la necessità di non inficiare il pagamento con quella di rispettare la volontà delle Commissioni di merito di escludere dal patto di stabilità della regione tale pagamento. Nel merito della soluzione prospettata, precisa che il suddetto Fondo ha natura indistinta e che viene utilizzato per far fronte ad eventuali

carenze nelle dotazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni. In questo caso, il ricorso al fondo avviene per compensare parzialmente gli effetti in termini di cassa di una spesa effettuata dal Ministero dello sviluppo economico che risulta tuttavia già autorizzata in termini di competenza sulla base di un diverso provvedimento legislativo, l'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 16 del 2012, ma i cui effetti di cassa, secondo quanto previsto dal testo originario del decreto-legge in esame, andrebbero a gravare integralmente sul bilancio della regione Campania. Osserva che il Fondo è stato istituito nella seconda metà degli anni novanta, oltre che per rendere più fluida la gestione, proprio per tamponare gli effetti prodotti dalle « strette di cassa » cui si è fatto ricorso per far convergere l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche entro il limite fissato dal Trattato di Maastricht. Con riferimento alle osservazioni secondo le quali l'utilizzo del suddetto fondo andrebbe « carato » al fine di garantire la piena compensatività tra oneri e copertura, rileva come nel testo del decreto-legge proposto dal Governo è previsto che, al fine di compensare gli effetti di cassa, la riduzione dei limiti di spesa di cui al Patto di stabilità della regione Campania avvenga in maniera « corrispondente » e, quindi, con un rapporto di uno a uno. Pertanto, anche sotto tale profilo, ritiene che la modalità di compensazione proposta appare idonea a garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica.

Gioacchino ALFANO (Pdl) ringrazia il relatore per lo sforzo di sintesi compiuto al fine di cercare di dare soluzione ai numerosi profili critici del provvedimento, che contiene numerose disposizioni ulteriori rispetto al testo del decreto-legge presentato dal Governo. Segnala, in particolare, come nella seduta di ieri si siano susseguite numerose dichiarazioni agli organi di informazione, spesso assai impegnative, sulla questione relativa all'acquisto del termovalorizzatore di Acerra. Nel richiamare, in particolare, quanto affer-

mato dal Presidente della Regione Campania Caldoro, sottolinea come la Commissione bilancio sia chiamata a risolvere questioni di grande complessità, che derivano dall'approvazione sostanzialmente unanime di un emendamento da parte delle Commissioni di merito, sul quale il Governo non aveva espresso in quella sede valutazioni ostative. Ritiene, in proposito, che sarebbe auspicabile una maggiore collegialità nell'operato dell'Esecutivo, osservando come potrebbe essere utile una ricostruzione puntuale, da parte del Governo, delle precise implicazioni delle diverse opzioni normative, non solo con riferimento alla vicenda del termovalorizzatore di Acerra, ma anche per le altre innovazioni introdotte dalle Commissioni. In ogni caso, prende atto con soddisfazione del fatto che il relatore ha inteso individuare una soluzione per tale vicenda, individuando una precisa quantificazione degli oneri in termini di cassa e una corrispondente compensazione finanziaria. Ritiene che, nella fattispecie, nel rispetto dei principi di contabilità pubblica, debbano prevalere gli aspetti sostanziali, in quanto a suo avviso devono individuarsi adeguate modalità per consentire l'utilizzo di risorse comunque disponibili nell'ambito del bilancio dello Stato.

Roberto SIMONETTI (LNP) osserva come il provvedimento sia molto importante e rileva come sarebbe inopportuno procedere senza il conforto della Ragioneria generale dello Stato. Evidenzia come i rilievi del relatore e quelli contenuti nella nota predisposta dagli uffici comportino una revisione dell'impianto finanziario del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera, richiamata anche dal relatore, sono contenuti rilievi anche molti puntuali sulla quantificazione degli oneri, sulla relativa copertura finanziaria e sulle dotazioni dei capitoli di bilancio dei quali si prevede l'utilizzo, con riferimento tanto al testo iniziale del decreto-legge quanto alle modifiche introdotte dalle

Commissioni di merito. A suo avviso, si renderebbe pertanto necessario acquisire un aggiornamento della relazione tecnica.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, riservandosi di effettuare una puntuale disamina del parere allorché sarà formalizzato dal relatore, con riferimento alla situazione della regione Campania e dell'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, fa presente che la regione parte da uno sfioramento in termini di cassa del patto di stabilità per un miliardo di euro circa al momento del passaggio dalla Giunta Bassolino a quella Caldoro, come accertato anche dalla Ragioneria generale dello Stato all'esito di un processo di verifica dei conti. Tale sfioramento è stato causato, a suo avviso, anche dallo stratificarsi delle disposizioni relative all'applicazione del patto di stabilità interno e alla necessità per la regione di erogare le risorse per i progetti cofinanziati con l'Unione europea, oltre che per i mutui contratti negli anni dalla regione medesima. Fa presente che, a fronte di tale situazione, la regione ha concordato un piano di rientro che ha limitato fortemente le proprie disponibilità di cassa e, in tale quadro, una spesa straordinaria come quella relativa all'acquisto del termovalorizzatore sarebbe insostenibile per la regione. Pur conoscendo molto bene tale situazione e malgrado, a titolo personale, sarebbe propenso a rimettersi alla volontà della Commissione sul punto, rappresenta che la copertura prospettata dal relatore non è condivisibile per la Ragioneria generale dello Stato, come lui stesso ha evidenziato, per l'impatto negativo che ciò avrebbe non solo in termini di fabbisogno, ma anche di indebitamento, soprattutto in una fase in cui si è già registrato nei primi mesi dell'anno una contrazione delle entrate tributarie. Alla luce di ciò preferirebbe una soluzione volta a fare salvi gli effetti prodottisi base della norma presente nel testo originario del decreto-legge, rinviando agli esiti della *spending review* l'individuazione delle coperture necessarie a risolvere la questione. In assenza di una simile proposta si ritiene

costretto ad esprimere un parere contrario sulla soluzione prospettata dal relatore.

Gioacchino ALFANO (PdL) chiede al rappresentante del Governo di voler chiarire se la soluzione proposta dal relatore con riferimento al termovalorizzatore di Acerra rechi una esatta quantificazione degli oneri e una corrispondente copertura finanziaria e se la contrarietà del Governo è da attribuire ad un giudizio negativo sulla tipologia della copertura finanziaria utilizzata.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO evidenzia come la copertura prospettata sia tecnicamente possibile, ma avrebbe riflessi negativi sull'indebitamento.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5203-A, di conversione del decreto-legge n. 59 del 2012 recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

è stato integralmente pagato il prezzo convenuto per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, che ha, pertanto, integralmente prodotto i suoi effetti;

con riferimento all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, occorre, inoltre, considerare che già l'articolo 12 del decreto-legge n. 16 del 2012 ha dettato disposizioni finanziarie in favore della regione Campania, in relazione all'acquisto del termovalorizzatore di Acerra nei limiti del patto di stabilità interno e a compensazione degli effetti negativi con benefici e rientri articolati nel corso degli anni, per complessivi 138 milioni di euro negli anni 2010-2012;

occorre indicare esplicitamente che all'attuazione di alcune delle disposizioni previste dal provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

appare necessario, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio della regione Campania, pervenire all'integrale compensazione degli effetti negativi sul bilancio della suddetta regione derivanti dall'aver previsto una riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità per la medesima regione corrispondente alla spesa già integralmente sostenuta, pari a 355 milioni di euro, per l'acquisizione del suddetto termovalorizzatore;

ritenuto che la prevista concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze alle regioni a titolo gratuito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*), capoverso Art. 3-*ter* debba avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica

rilevata la necessità di modificare il comma 5-*quinquies* dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992, al fine di:

precisare che il reintegro del fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere disposto sia mediante la riduzione delle voci di spesa indicate nell'apposito allegato sia con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sul gasolio, ferma restando la necessità di garantire l'integrale reintegro del medesimo fondo;

precisare la portata delle disposizioni di cui al settimo e all'ottavo periodo che appaiono, allo stato, di problematico inquadramento nell'economia del provvedimento;

prevedere che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale è individuato l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare sulle voci di spesa indicate nel citato allegato, sia corredato

della relazione tecnica e sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;

considerato opportuno sopprimere sia le voci relative ai capitoli 6856 e 9001 del Ministero dell'economia e delle finanze dall'allegato di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992, al fine di evitare incertezze in merito alla copertura degli oneri recati da provvedimenti legislativi disposta a valere sulle risorse dei fondi speciali e sui quali le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento hanno espresso parere, sia le voci corrispondenti a capitoli relativi a spese non rimodulabili;

rilevata l'opportunità di modificare, nel senso di renderle di carattere ordinamentale, le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 1, che, nel prevedere l'esclusione dal Patto di stabilità interno delle risorse emesse a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, non reca alcuna ipotesi di quantificazione e ciò non consente di valutare l'idoneità della copertura proposta;

ritenuto necessario limitare l'esclusione dalla verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 3, comma 3-*bis* alle sole risorse residue iscritte nella contabilità speciale, che vengono direttamente trasferite all'amministrazione subentrante

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), capoverso Art. 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Alle attività di cui al presente articolo le Amministrazioni competenti prov-

vedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 3-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 3-ter, comma 1, sopprimere le parole da: a far data da fino a: medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , individuate da un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato da una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralità dal punto di vista finanziario, è trasmesso alle Camere al fine dell'espressione, entro venti giorni dalla trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine il decreto può, comunque, essere adottato.

b) sopprimere i commi 2 e 3;

c) sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazione, sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, è autorizzato ad apportare eventuali modificazioni al decreto di cui comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del predetto piano ed all'evoluzione della normativa europea e internazionale in materia.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 2, quarto periodo, dopo le parole: Con le ordinanze, aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse a tale fine disponibili a legislazione vigente,.

All'articolo 1, comma 1, lettera c), al numero 10), capoverso comma 5-quinquies, secondo periodo sopprimere le parole: corrispondentemente e obbligatoriamente e sostituire le parole: in pari misura con le seguenti: in tutto o in parte.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) al quarto periodo, sostituire le parole da: Nell'attesa sino a corrispondentemente reintegrato con le seguenti: Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte,;

b) al quinto periodo, dopo le parole: maggiori entrate corrispondenti aggiungere le seguenti: tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo;

c) sopprimere il sesto periodo;

d) al settimo periodo, sostituire le parole: tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulte-

riori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi del con le seguenti: tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al;

e) sostituire l'ottavo periodo, con il seguente: Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.;

f) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema di decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorsi inutilmente il termine per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.

All'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 10), allegato, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere le seguenti voci:

2856 Fondo relativo alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del Federalismo amministrativo;

2857 Fondo relativo alle risorse finanziarie da destinare ad ulteriori occorrenze per l'attuazione del Federalismo amministrativo;

6856 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

7547 Fondo relativo alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del Federalismo amministrativo;

9001 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

All'articolo 1, comma 1, lettera e), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente:

3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 1, comma 1, lettera e-bis), capoverso Art. 20, comma 1, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

All'articolo 1, comma 1-bis, capoverso comma 8-bis, sostituire le parole: nei limiti derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, sono escluse, con le seguenti: nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-quater, sono escluse con legge,

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) sopprimere il capoverso comma 8-ter;

b) al capoverso comma 8-quater sostituire le parole: dei commi 8-bis e 8-ter, con le seguenti: del comma 8-bis e dopo le parole: si provvede aggiungere la seguente: anche;.

All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: può prevedere aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: senza nuovi e maggiori oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.

All'articolo 3, sopprimere il comma 3-bis.

All'articolo 3, dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

3-ter. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16

febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, di trasferimento alla regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio n. 17226 in data 14 marzo 2012, le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, vengono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 3-quater.

3-quater. Sono ridotti, per un importo pari a 138 milioni di euro nell'anno 2012, i limiti di spesa di cui al patto di stabilità della Regione Campania per la cui mera ricognizione è adottato un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: « 12.000 milioni di euro », sono sostituite con le seguenti: « 11.782 milioni di euro ».

All'articolo 3, al comma 5-bis, dopo le parole: È istituita, aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

e con la seguente condizione:

All'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4), al secondo e al terzo periodo, sostituire le parole: trentesimo con le seguenti: ventesimo ».

In alternativa alla soppressione del comma 3-bis dell'articolo 3, rileva come si potrebbero sostituire le parole da: « le risorse residue in contabilità speciale » con le seguenti: le risorse residue iscritte nelle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 7, capoverso comma 4-quater, sopprimendo conseguentemente, al medesimo comma, il secondo periodo.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come il parere proposto dal relatore intervenga in modo molto consistente sulle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente e ritiene, pertanto, che potrebbe essere utile un confronto con i componenti di tali Commissioni al fine di valutarne l'impatto sul testo del provvedimento. Chiede, inoltre, di chiarire a cosa intenda fare riferimento il capoverso delle premesse che segnala l'esigenza di rendere di carattere ordinamentale le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 1, in materia di esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese connesse alle calamità naturali. Per quanto riguarda le proposte emendative, ritiene che le valutazioni del relatore dovrebbero adeguarsi alla sua proposta di parere, in quanto rischia di determinarsi una difformità nei parametri di giudizio applicati, segnalando ad esempio che sull'emendamento Piffari 1.23 si potrebbe esprimere un parere favorevole formulando una condizione analoga a quella riferita all'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 3-ter.

Renato CAMBURSANO (Misto), nel richiamare la nuova formulazione dell'articolo 81 della Costituzione, rileva come le condizioni proposte siano, a suo avviso, di difficile realizzazione. In considerazione anche delle osservazioni svolte dal sottosegretario, rileva come sarebbe opportuno soprassedere e approfondire meglio la questione, prima di esprimere un parere.

Maino MARCHI (PD), relatore, in relazione alle osservazioni dell'onorevole Borghesi, ricorda come il testo originario del decreto-legge recasse coperture idonee. In merito alle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito, le condizioni contenute nella sua proposta di parere sono sostanzialmente volte ad affermare l'opportunità di una modifica ordinamentale volta a dettare una procedura generale per le deroghe al patto di stabilità per i territori colpiti da eventi calamitosi e naturalmente le quantificazioni non potranno che essere effettuate in riferimento ai singoli casi. Solo con riferimento alle radiofrequenze si rimanda ad un successivo provvedimento perché non vi sono effetti immediati. Assicura quindi l'onorevole Borghesi che si è utilizzato un analogo metro di giudizio anche per le proposte emendative parlamentari.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Piffari 1.23, che dispone l'esenzione in favore dei gruppi operativi della protezione civile dal pagamento delle concessioni per l'utilizzo delle radiofrequenze, all'uopo disponendo la riduzione, senza peraltro un'espressa quantificazione delle minori entrate, dell'importo di un milione di euro annui, per il solo triennio 2012-2014, del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Segnala, inoltre, l'emendamento Mantini 1.247, il quale prevede che gli interventi straordinari di ricostruzione e messa in sicurezza derivanti da calamità naturali costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto

il territorio nazionale, senza prevedere alcuna copertura finanziaria. Da ultimo, rileva che l'articolo aggiuntivo Lanzarin 1.0200 prevede, con una norma di interpretazione autentica, la retrodatazione, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2008, dell'inquadramento giuridico di personale del Dipartimento della protezione civile, per il quale era previsto il successivo espletamento di apposite procedure selettive per il passaggio di qualifica, senza prevedere alcuna copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti Scilipoti 1.203 e 1.204, volti ad attribuire all'istituendo Servizio nazionale della protezione civile anche il compito della tutela del patrimonio artistico e culturale, ritiene che occorre che il Governo chiarisca se tali compiti possano essere espletati senza aggravii a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Narducci 1.209, il quale dispone che la Protezione civile provveda alla formazione dei volontari anche attraverso le associazioni di volontariato della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, segnala la necessità che il Governo chiarisca se tali attività possono essere effettuate utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio.

In merito all'emendamento Piffari 1.205, volto a stanziare la somma di 50 milioni di euro per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-impluviometrico, all'uopo sopprimendo il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, disposto ai sensi dell'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge di stabilità per il 2012, ritiene opportuno che il Governo valuti la mancata corrispondenza tra la decorrenza dell'onere, che in assenza di precisazione, potrebbe essere riferito all'esercizio in corso, e i fondi utilizzati a copertura, relativi al 2013, nonché l'eventuale dequalificazione della spesa, nel caso si ritenesse l'intervento di cui alla proposta emendativa riconducibile ad una spesa di tipo corrente.

Circa l'emendamento Compagnon 1.212, volto a raddoppiare, da 30 a 60

giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, il termine oltre il quale le ordinanze devono essere emanate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se una tale previsione possa avere effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica, estendendo il periodo nel quale non è necessario l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento all'emendamento Piffari 1.67, volto a porre a carico del fondo per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009, unitamente al fondo nazionale di protezione civile, la copertura degli oneri connessi agli interventi adottati in stato di emergenza. Si dispone inoltre una modifica nel meccanismo di reintegro dei predetti fondi, rendendo momentanea e solo straordinaria la riduzione attualmente prevista dal decreto e prevedendo un aumento del prelievo erariale unico sui giochi per garantire l'alimentazione annuale del fondo di riserva, ritiene necessario che il Governo chiarisca se ritiene possibile l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste e se il relativo meccanismo di alimentazione sia idoneo a fare fronte agli oneri imprevedibili. Circa l'emendamento Mura 1.75, volto a sopprimere dall'elenco allegato al decreto talune voci escludendole dalla sottoponibilità a riduzione al fine di reintegrare le risorse del fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se riduzione del numero di capitoli sottoponibili a riduzione possa inficiare l'efficacia della disposizione, con conseguenti effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica. Per quanto attiene gli identici emendamenti Burtone 1.74 e Lanzarin 1.76, i quali dispongono la soppressione dall'elenco dei capitoli che possono essere ridotti ai fini del reintegro del fondo di riserva per le spese impreviste del capitolo 2309 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, relativo ai contributi a enti, istituti e altri organismi, osserva che tale capitolo presenta nel 2012 una dotazione finanziaria di 500.000 euro e, pertanto, la soppressione prevista non sembra presen-

tare profili problematici ai fini del reintegro del fondo di riserva per le spese impreviste. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. In relazione all'emendamento Lussana 1.79, il quale prevede che il reintegro del fondo di riserva per le spese impreviste costituisca una facoltà e sia realizzato esclusivamente attraverso l'incremento dell'aliquota dell'accisa sui combustibili, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Circa l'emendamento Piffari 1.233, che rende facoltativo il ricorso alle ulteriori riduzioni dei capitoli di spesa di cui all'elenco allegato e agli ulteriori aumenti dell'aliquota dell'accisa sui combustibili previsto per la copertura del differimento dei termini per i versamenti contributivi e tributari, osserva che occorre valutare se il rinvio al comma 5-ter dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 consenta di fare ricorso, nell'ambito della legge ivi prevista, a diverse tipologie di copertura. Rileva, infatti, che, in caso contrario, la proposta in esame potrebbe rendere eventuale la copertura prevista per il differimento dei termini per i versamenti contributivi e tributari. In relazione all'emendamento Piffari 1.231, il quale prevede che l'incremento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti abbia una durata massima di dodici mesi, rileva che il termine di dodici mesi appare compatibile con l'esigenza di reintegro del fondo di riserva per le spese impreviste. Osserva che andrebbe tuttavia valutato l'impatto della disposizione sulla copertura finanziaria del differimento dei termini contributivi e previdenziali. Circa gli emendamenti Compagnon 1.89 e Giovanelli 1.90, che prevedono che le regioni curino l'organizzazione e l'attuazione delle attività di protezione civile, anziché limitarsi a partecipare a tali attività, e provvedano alla predisposizione ed attuazione di programmi regionali necessari per fronteggiare l'emergenza, approntando le strutture e i mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile anche in emergenza, osserva che l'attribuzione, senza corrispondente trasferimento delle necessarie risorse, dei nuovi compiti po-

trebbe determinare nuovi o maggiori oneri per le regioni. Sull'emendamento Piffari 1.240, il quale prevede che le regioni e le province autonome aggiornino i propri modelli organizzativi per la gestione gli interventi in occasione degli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, individuando in particolare le modalità di esercizio delle funzioni di responsabilità del coordinamento degli interventi a livello provinciale, ritiene che sia necessario verificare se l'aggiornamento dell'organizzazione amministrativa preposta alla gestione delle emergenze sia suscettibile di determinare oneri per le regioni. Con riferimento all'emendamento Compagnon 1.241, il quale attribuisce all'amministrazione provinciale il compito di predisporre il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e di curarne l'attuazione, ritiene necessario verificare se l'aggiornamento dell'organizzazione amministrativa preposta alla gestione delle emergenze sia suscettibile di determinare oneri per le province. In relazione all'emendamento Rosato 1.243, osserva che esso attribuisce al Dipartimento dei vigili del fuoco, anziché a quello della protezione civile, il coordinamento sul territorio nazionale delle attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato. Contestualmente, la flotta aerea antincendio della protezione civile e il centro operativo aereo unificato (COAU) sono trasferiti al Dipartimento dei vigili del fuoco, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È previsto inoltre che gli interventi da adottare utilizzando la flotta aerea, su richiesta delle regioni, siano gestiti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco anziché dal suddetto COAU. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, tenuto conto che il testo del decreto-legge in esame già prevede che la flotta aerea antincendio della Protezione civile venga trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco. Circa l'emendamento Compagnon 1.248,

osserva che esso prevede l'abrogazione dei commi 2-*sexies* e 2-*septies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010. Il primo dispone, in particolare, la sottoposizione al controllo della Corte dei conti dei provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente consiglio dei ministri in materia di interventi da adottare durante lo stato di emergenza dichiarato. Il comma 2-*septies* citato dispone, invece, la riduzione di termini nel procedimento di controllo della Corte dei conti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla implicazione di ordine finanziario conseguente alla mancata sottoposizione dei suddetti atti al controllo della Corte dei conti. Per quanto riguarda l'emendamento Dionisi 1-*bis*.202, il quale dispone l'obbligatorietà, anziché la facoltà, per le regioni, di deliberare i loro piani di protezione civile, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se l'obbligatorietà della predisposizione del piano comporti conseguenze pregiudizievoli per la finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Naccarato 1-*bis*.201, che prevede che le regioni, per l'attuazione del piano di protezione civile, si avvalgano della collaborazione delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile – vigili del fuoco, forze armate, forze di polizia e altri – ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se dalla disposizione in esame possano sorgere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sull'emendamento Gianni 1-*bis*.203, il quale, dopo aver previsto che le regioni nella definizione del piano di prevenzione dei rischi siano tenute al monitoraggio e alla messa in sicurezza, in maniera prioritaria degli edifici pubblici strategici e rilevanti, come ospedali o scuole, dispone che gli interventi previsti nel suddetto piano debbano essere attuati avvalendosi di personale già impiegato precedentemente in analoghe situazioni di emergenza, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo se dalla disposizione in esame possano sorgere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda

l'emendamento Piffari 1-*bis*.200, osserva che lo stesso dispone il rifinanziamento del fondo regionale di protezione civile dall'anno 2013, mediante il 20 per cento delle risorse derivanti dall'aumento di uno o due punti percentuali delle aliquote relative al prelievo erariale unico in materia di giochi. Le restanti risorse sono finalizzate a compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'esclusione dal patto di stabilità interno delle risorse assegnate al predetto fondo. Al riguardo, premesso che la norma non quantifica l'entità del rifinanziamento e in particolare, gli oneri derivanti dall'esclusione dal patto di stabilità interno delle risorse assegnate al fondo regionale di protezione civile, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito sia agli oneri derivanti da tale disposizione in termini di indebitamento netto e fabbisogno sia alla idoneità della copertura finanziaria indicata. Circa l'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 1-*bis*.0200, osserva che esso prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2012, delle attività di demolizione dei fabbricati destinati a civile abitazione al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile, in raccordo con gli uffici della protezione civile delle regioni e gli uffici comunali competenti, di istituire un apposito elenco dei medesimi fabbricati. Al relativo onere, quantificato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di rotazione per le demolizioni di opere abusive, costituito presso la Cassa di Risparmio di Roma. Al riguardo, premesso che la norma non indica esplicitamente che l'onere è relativo al solo anno 2012, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri e a quali interventi siano gli stessi riconducibili oltre che all'idoneità della copertura indicata. Circa l'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 1-*bis*.0201, evidenzia che prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2012, delle attività di demolizione dei fabbricati destinati a civile abitazione al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile, in raccordo con gli uffici della

protezione civile delle regioni e gli uffici comunali competenti, di istituire un apposito elenco dei medesimi fabbricati. Ai relativi interventi si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, premesso che la norma appare di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 1-bis.0200, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di svolgere le suddette attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito all'articolo aggiuntivo La Loggia 1-bis.0202, segnala che esso prevede l'assunzione di candidati risultati idonei in alcuni concorsi per vigili del fuoco oltre che la stabilizzazione di parte dei vigili del fuoco discontinui mediante apposita prova selettiva. Al relativo onere, determinato nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle imposte sulla produzione e sui consumi di birra e di altri prodotti alcolici. Al riguardo, a suo parere, sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri, alla loro configurazione come limite massimo di spesa e alla idoneità della copertura finanziaria individuata. Sull'emendamento Calvisi 3.208, il quale amplia l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, in materia di gestioni operative delle contabilità speciali, estendendolo anche ad altre ordinanze e per le stesse proroga il termine al 31 dicembre 2013, anziché 2012, osserva che sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Evidenza, inoltre, che sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative Lanzarin 3.5, Contento 3.200, Milanato 3.6, Lanzarin 3.8, che prevedono termini diversi per la proroga delle gestioni commissariali relative alle opere infrastrutturali in corso di realizzazione, per la realizzazione delle infrastrutture strategiche e per specifiche gestioni commissariali in relazione al settore del traffico e della mobilità. Sull'emenda-

mento 3.207, che prevede che le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2 non si applichino alle gestioni commissariali operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base e sui limiti delle risorse già disponibili presso le corrispondenti contabilità speciali, fermo restando il limite delle risorse già disponibili presso le corrispondenti contabilità speciali, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Circa l'emendamento Lusetti 3.209, che esclude dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti anche dalla proposta emendativa Paolo Russo 3.210, che reintroduce, con alcune modifiche, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4 relativa al termovalorizzatore di Acerra. Si prevede, inoltre, che le risorse stanziare per il suddetto termovalorizzatore siano rateizzate in dieci anni anche al fine dell'esclusione dal patto di stabilità; che la regione Campania e la provincia di Napoli possano modificare il rapporto negoziale in essere alla data del 14 febbraio 2012 in riferimento all'impianto di Caivano; e modifica le disposizioni in materia di Patto di stabilità interno di cui all'articolo 32, comma 4, lettera *n-ter*) prevedendo che dallo stesso sia escluso anche il canone di affitto o di concessione dell'impianto di Acerra e del compendio immobiliare relativo. Ritiene, infine, opportuno che il Governo indichi gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento Mariani 3.205, che amplia anche ai grandi eventi e agli interventi realizzati in attuazione della legge n. 225 del 1992 l'anagrafe degli appalti pubblici prevista dal comma 5-bis e dall'emendamento Piffari 3.203, il quale prevede che le regioni istituiscano il co-

siddetto fascicolo del fabbricato il cui controllo è demandato ai comuni, ai quali è riconosciuta la facoltà di istituire una speciale anagrafe del patrimonio edilizio. In particolare, sottolinea come la proposta preveda anche che l'acquisizione presso gli uffici pubblici della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato avvenga senza oneri per la parte interessata.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, pur prendendo atto dell'inserimento di una clausola volta a garantire la neutralità finanziaria della disposizione, segnala l'esigenza di ripristinare il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 2, del decreto-legge presentato dal Governo, in quanto l'attuale formulazione della disposizione è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala, inoltre, come non sia opportuna la soppressione di alcuni capitoli dall'elenco degli appostamenti di bilancio che possono essere ridotti per ripristinare la dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste. Conferma, inoltre, la contrarietà del Governo alla condizione riferita al trasferimento del termovalorizzatore di Acerra. Segnala, inoltre, l'esigenza di sopprimere il comma 3-bis dell'articolo 3, in quanto la formulazione proposta dal relatore non supera le criticità finanziarie della disposizione. Per quanto attiene alle proposte emendative richiamate dal relatore nella sua relazione, fa presente che, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, non può che esprimere un parere contrario.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, osserva come, in assenza di una relazione tecnica, il relatore non può che dare un parere contrario sulle richiamate proposte emendative.

Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia come si sarebbe utilizzato un metro di valutazione profondamente diverso per le

proposte emendative parlamentari rispetto alle modifiche apportate dalla Commissione. Sull'emendamento Piffari 1.23 chiede che si usi lo stesso criterio utilizzato per le radiofrequenze delle regioni.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *relatore*, osserva come la proposta emendativa sia formulata diversamente e comporterebbe maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, con riferimento alle osservazioni del sottosegretario, presenta una nuova formulazione della proposta di parere, accogliendo la richiesta di soppressione del comma 3-bis dell'articolo 3 e l'espunzione della condizione relativa alla soppressione di talune voci nell'elenco allegato al decreto-legge (*vedi allegato*).

Antonio BORGHESI (IdV) alla luce della posizione del relatore, annuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere nel testo riformulato dal relatore.

Renato CAMBURSANO (Misto), evidenziando come anche il Governo sia contrario alla soluzione individuata per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra e come non sia possibile un voto separato, annuncia il proprio voto contrario.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) e Gioacchino ALFANO (PdL) annunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi.

Massimo BITONCI (LNP), malgrado le modifiche, a suo avviso positive sul regime del patto di stabilità, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.**Sui lavori della Commissione.**

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, avverte che il sottosegretario Polillo ha comunicato di non poter prendere parte ai lavori della Commissione convocata alle ore 14 e ha chiesto pertanto di rinviare di alcuni minuti la trattazione dei punti all'ordine del giorno. Prendendo atto della situazione, sospende la seduta fino alle 14.45.

La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle 14.45.**Sui lavori della Commissione.**

Renato BRUNETTA (PdL) stigmatizza con decisione l'atteggiamento del Governo, che, a suo avviso, rappresenta un insulto nei confronti della Commissione bilancio e del Parlamento nel suo complesso. Sottolinea, infatti, come i ritardi del rappresentante del Governo siano reiterati, ricordando come, anche per sua iniziativa, il presidente della Commissione abbia scritto al Presidente della Camera per sollecitare il Presidente del Consiglio ad assicurare la presenza costante e puntuale dei rappresentanti del Governo alle sedute della Commissione bilancio. Ritiene, pertanto, necessario ribadire con decisione quanto già rappresentato al Presidente della Camera e, per il suo tramite, al Ministro per i rapporti con il Parlamento, stigmatizzando il comportamento dei rappresentanti del Governo, avvertendo che, in assenza di un'adeguata iniziativa al riguardo, non potrà non darsi adeguata pubblicità alla

situazione che si è creata. A suo avviso, infatti, è del tutto inutile perseguire la snellezza nella composizione del Governo se, per effetto del ridotto numero dei Ministri e dei sottosegretari, non è possibile garantire la presenza di rappresentanti dell'Esecutivo ai lavori della Commissione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, dichiarando di comprendere le osservazioni dell'onorevole Brunetta, fa presente che rappresenterà al presidente Giorgetti quanto accaduto nella seduta odierna, in modo che si possa valutare nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le eventuali iniziative da assumere al riguardo.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2326-E Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, avverte che il provvedimento in esame, approvato con modificazioni dalla Camera in terza lettura e ulteriormente modificato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Con riferimento alle modifiche introdotte sia dal Senato in quarta lettura sia dalle Commissioni riunite II e III alla Camera, segnala che le stesse non presentano profili di problematicità dal punto di vista finanziario. Sul punto, ritiene, comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma l'assenza di profili finanziari problematici.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900 e abb.-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente e relatore*, osserva che il progetto di legge, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Commissione di merito in sede referente e non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto riguarda il testo del provvedimento, fa rinvio alle osservazioni contenute nella documentazione predisposta dagli uffici. Con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, trasmesso dall'Assemblea, segnala in primo luogo che l'emendamento Cavallaro 43.3 appare suscettibile di comportare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto, sostituendo l'articolo 43, prevede l'organizzazione da parte, tra gli altri, delle facoltà di giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche, di corsi di formazione su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito. Segnala, altresì, che la proposta emendativa prevede il riconoscimento di forme di sostegno economico per l'accesso ai corsi di formazione e che rispetto al testo dell'articolo 43 viene meno la previsione che ai componenti della Commis-

sione chiamati alla verifica finale del profitto non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, inserita nel testo a seguito di una condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio del Senato.

Per altre proposte emendative, ritiene invece opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo. In primo luogo, segnala che l'emendamento Cavallaro 1.251 modifica il comma 3 dell'articolo 1, eliminando la previsione che gli schemi di regolamento siano corredati da relazione tecnica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Fa presente, poi, che l'emendamento Bernardini 1.6 prevede che gli schemi di regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1 siano adottati previo parere di una apposita commissione costituita dal Ministero della giustizia, mentre l'emendamento Bernardini 3.2 prevede che il codice deontologico di cui all'articolo 3 sia predisposto e aggiornato da una apposita Commissione costituita dal Ministero della giustizia, anziché dal Consiglio nazionale forense. Rileva, inoltre, che l'emendamento Ferranti 9.2 è volto a regolare lo svolgimento degli esami di specializzazione a seguito dei quali gli avvocati possono utilizzare il titolo di specialista in determinate materie, all'uopo trasferendo dal Consiglio nazionale forense alle Università la competenza ad organizzare le relative prove con Commissioni composte da docenti di ruolo. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se tali esami possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fa presente, poi, che l'emendamento Cavallaro 15.250, tra le altre cose, sostituisce l'articolo 21 subordinando la permanenza dell'iscrizione all'albo degli avvocati all'iscrizione alla Cassa nazionale forense. L'emendamento prevede, inoltre, che d'intesa con gli organi istituzionali di appartenenza, possono essere previste modalità specifiche di versamento figurative o forfetarie

dei contributi previdenziali per gli avvocati che ricoprono incarichi specificatamente individuati, quali membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo e altri, ove decidano di richiedere la sospensione volontaria dall'albo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso da parte del Governo se le disposizioni in esame siano compatibili con l'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario della Cassa forense, che è compresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, rilevante ai fini delle procedure per il controllo dell'indebitamento. Segnala, poi, che l'emendamento Beltrandi 16.1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, disponendo tra i principi e criteri direttivi, in particolare, la previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad un lista unica, mediante concorso, che assicuri la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio. Al riguardo, premesso che la finalità della norma appare quella di prevedere un concorso per l'accesso alla difesa d'ufficio, senza specificare la natura del concorso stesso, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa. Osserva, poi, che l'emendamento Cavallaro 21.700 prevede che l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Forense con il sistema contributivo, con l'eliminazione dei minimi obbligatori e l'indicazione dei minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali. A suo avviso, è opportuno acquisire l'avviso da parte del Governo se le disposizioni in esame siano compatibili con l'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario della Cassa forense, che è compresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, rilevante ai fini delle procedure per il controllo dell'indebitamento. Fa presente, poi, che la proposta emendativa Cavallaro 22.2 prevede, tra gli altri interventi, appositi corsi di alta formazione professionale, istituiti e regolati dal Consiglio nazionale forense che vi provvede d'intesa con la

Conferenza dei presidi e direttori delle facoltà e scuole di Giurisprudenza. A suo avviso, è opportuno acquisire l'avviso da parte del Governo se la norma in esame sia suscettibile di determinare oneri a carico delle Università e scuole pubbliche. Segnala, inoltre, che l'emendamento Cavallaro 40.251 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei presidi di giurisprudenza e il Consiglio nazionale forense, stipuli una convenzione quadro per regolare e garantire il diritto allo svolgimento per un periodo di sei mesi del tirocinio presso tutte le facoltà di giurisprudenza. Fa presente, inoltre, che gli emendamenti Ferranti 41.1 e Cavallaro 41.7 modificano l'articolo 41, concernente i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio, e prevedono, tra l'altro, la possibilità di stipulare apposite convenzioni quadro tra il Consiglio nazionale forense e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini dello svolgimento dei primi sei mesi del tirocinio in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle proposte in esame, che, peraltro non recano una clausola di neutralità finanziaria. Osserva, inoltre, che la proposta emendativa Beltrandi 41.31 prevede che i mesi di tirocinio professionale svolto, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato, possono essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento dell'esame di Stato, anche solo in parte a meno di versamento contributivo contestuale alla pratica. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa in relazione agli eventuali effetti retroattivi che potrebbero comportare la rideterminazione della posizione contributiva e dei conseguenti trattamenti pensionistici. Fa presente, inoltre, che l'emendamento Cavallaro 43.250 riformula l'articolo 43 concernente i corsi di formazione per l'ac-

cesso alla professione di avvocato, prevedendo, in particolare, che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, possa consistere nella frequenza di corsi di formazione gratuiti per il praticante – di almeno 12 mesi – tenuti da ordini, istituzioni universitarie ed associazioni forensi. La proposta modifica inoltre la disciplina dell'esame di Stato di abilitazione alla professione prevedendo, in particolare, una prova preselettiva in luogo di una delle tre prove scritte, e disponendo che tutte le prove si svolgano a Roma in un'unica sede nazionale. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa, considerata la gratuità dei corsi di formazione professionale e l'assenza di norme che individuino i soggetti che debbano sostenere i costi per l'espletamento delle procedure di esame. Segnala, poi, che gli emendamenti Beltrandi 43.4, 43.5, 43.6 e 43.7 prevedono corsi di formazione professionale per i tirocinanti tenuti anche da soggetti pubblici, mentre l'emendamento Lussana 43.701 prevede che il tirocinio consista anche nella frequenza obbligatoria per almeno diciotto mesi di corsi di formazione professionale tenuto nell'ultimo biennio del corso di laurea magistrale di giurisprudenza da professori ordinari in materie giuridiche ed in collaborazione con ordini e associazioni forensi. Fa presente, inoltre, che l'emendamento Beltrandi 46.3 prevede che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si svolga con periodicità semestrale, anziché annuale, mentre l'emendamento Cavallaro 46.2 prevede che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato debba essere tenuto in un'unica sede nazionale in Roma, anziché nelle sedi delle Corti d'appello. Con riferimento a tale ultima proposta emendativa, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo se l'unicità della sede d'esame possa comportare aggravii organizzativi rispetto all'attuale organizzazione in capo alle Corti d'appello. Da

ultimo, segnala che gli emendamenti Cavallaro 46.4 e 46.5 comportano che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato debba essere tenuto in sedi regionali diversamente distribuite sul territorio nazionale, anziché nelle sedi delle Corti d'appello. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo se la diversa ripartizione delle sedi d'esame possa comportare aggravii organizzativi rispetto all'attuale organizzazione in capo alle Corti d'appello.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, depositando una più articolata documentazione agli atti della Commissione, fa presente di non avere osservazioni in merito alla modifica effettuata in Commissione giustizia all'articolo 1, comma 4. Esprime quindi contrarietà in ordine alla soppressione, nel nuovo comma 8 dell'articolo 41, della previsione in base alla quale, in caso di tirocinio effettuato presso l'Avvocatura dello Stato o altre istituzioni pubbliche, nessun compenso è dovuto al praticante, concordando quindi con le perplessità espresse dal relatore. In merito all'articolo 47, comma 13, richiama quanto già detto dal relatore, che ha ricordato come la disposizione, in base alla quale i costi per l'espletamento delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si sarebbero dovuti porre a carico dei soggetti partecipanti, era stata inserita nel testo dell'attuale articolo 47 conseguentemente ad una condizione espressa dalla Commissione bilancio del Senato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella citata seduta del 27 aprile 2010. Evidenzia pertanto come la sua soppressione possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente e relatore*, considerata l'ampiezza delle note depositate dal rappresentante del Governo ed osservato che l'Assemblea con ogni probabilità non procederà all'esame del provvedimento nella seduta odierna, rinvia il seguito del suo esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

C. 5180 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 giugno 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la natura dell'onere derivante dal provvedimento concernente le spese di missioni all'estero rende necessaria la clausola di salvaguardia che va comunque riferita alle sole spese rimodulabili; in tal senso concorda con l'opportunità di mantenere la clausola di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, configurando gli oneri di cui al comma 1 del medesimo articolo in termini di valutazione di spesa. Fa quindi presente che la prima consultazione tra le Parti si terrà in Pakistan nell'anno 2012.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5180 Governo recante ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha segnalato l'esigenza di mantenere la clausola di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, configurando gli oneri di cui al comma 1 del medesimo articolo in termini di valutazione di spesa;

ritenuto necessario precisare che la clausola di salvaguardia preveda la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009;

nel presupposto che la prima riunione della Commissione per la cooperazione nel settore della difesa, di cui all'articolo 2 del Memorandum, si svolgerà nel 2012 in Pakistan;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: Per l'attuazione fino a: al relativo onere con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 6.008 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2012.,

*Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009 ».*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Nuovo testo unificato C. 4790 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 maggio 2012.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ricorda che in data 29 maggio 2012, nel corso dell'esame del

provvedimento, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quindici giorni. Fa presente che il termine per la presentazione è scaduto lo scorso 13 giugno. Chiede, pertanto, al Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la relazione tecnica non è ancora disponibile.

Renato CAMBURSANO (Misto), nel sottolineare come il Governo dovrebbe rispettare i termini determinati dal Parlamento per la predisposizione delle relazioni tecniche, ritiene che la Commissione di merito dovrebbe valutare anche la compatibilità del testo in esame rispetto ai contenuti del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri del 15 giugno 2012 in materia di sviluppo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, evidenzia come anche in relazione a quanto evidenziato dall'onorevole Cambursano, sarebbe opportuno procedere in tempi abbastanza rapidi all'esame del provvedimento al fine di consentire alla Commissione di merito ed al Governo di compiere le valutazioni di rispettiva competenza.

Renato BRUNETTA (Pdl) chiede quali informazioni allo stato siano disponibili in ordine al richiamato decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, fa presente che, allo stato, il testo del decreto-legge non è stato ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Gioacchino ALFANO (Pdl) rileva come, anche per rispettare il lavoro svolto dal Parlamento, il Governo dovrebbe espungere le previsioni che eventualmente si dovessero sovrapporre a quelle recate dal

provvedimento in esame dal testo dell'annunciato decreto-legge in materia di sviluppo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 15.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti, rinviato nella seduta del 12 giugno 2012.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, presenta la seguente ulteriore nuova formulazione della sua proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminati, per le parti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2);

richiamato il parere espresso dalla Commissione il 7 luglio 2011 sul Pro-

gramma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), sul Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota per il periodo 1° luglio 2011 – 31 dicembre 2012 (11447/11) e sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1), nel quale si invitava il Governo a sottoporre alle Camere la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2012, entro il termine del 31 dicembre, stabilito dall'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

ricordato che tali indicazioni erano state recepite anche nella risoluzione Pescante ed altri n. 6-00091, approvata dall'Assemblea in esito all'esame della relazione programmatica per il 2011;

considerato che anche la relazione programmatica relativa all'anno 2012 è stata trasmessa con notevole ritardo rispetto al termine di legge e che tale circostanza depotenzia in modo significativo l'utilità dell'esame del programma di lavoro della Commissione, in buona parte già attuato, pregiudicando con ciò le finalità stesse della sessione programmatica;

ritenuto che, sul piano dei contenuti, la relazione programmatica per l'anno 2012 presenti apprezzabili affinamenti rispetto alla prima attuazione del nuovo testo dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, realizzatasi con la relazione per l'anno 2011;

preso atto dell'impegno assunto dal Governo nella relazione in esame di rafforzare, in preparazione della relazione per il prossimo anno, l'interazione tra amministrazioni e il loro coordinamento, per garantire che il prossimo esercizio sia più aderente agli obiettivi che lo ispirano e alle esigenze del Parlamento;

richiamate le indicazioni già formulate dalla Camera e dalla Commissione con riferimento ai principali temi affrontati dalla relazione e, in particolare:

la mozione n. 1-00800, Cicchitto, Franceschini ed altri, sulla politica euro-

pea dell'Italia, approvata dall'Assemblea della Camera il 25 gennaio 2012, in vista del Consiglio europeo del successivo 30 gennaio, in un testo identico alla mozione n. 1-00534, Gasparri ed altri, approvata in pari data dal Senato;

il documento finale approvato il 28 marzo 2012 dalle Commissioni riunite bilancio e politiche dell'Unione europea, a conclusione dell'esame delle proposte sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

il documento finale approvato il 24 aprile 2012 dalla Commissione bilancio, a conclusione dell'esame della Comunicazione della Commissione concernente l'analisi annuale della crescita per il 2012;

la risoluzione n. 6-00109 Cicchitto, Franceschini ed altri, approvata dall'Assemblea della Camera il 26 aprile 2012, a conclusione dell'esame del Documento di economia e finanza 2012;

rilevato che le priorità strategiche indicate nella relazione programmatica con riferimento al processo di revisione della *governance* economica e al negoziato sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 sono sostanzialmente in linea con le indicazioni contenute negli atti richiamati, fermo restando che riguardo a determinati obiettivi occorrerà continuare ad impegnarsi con determinazione;

considerata l'esigenza di rafforzare la posizione del nostro Paese in merito alle principali questioni oggetto di negoziato nell'ambito dell'Unione europea, anche in vista della prossima riunione del Consiglio europeo, che avrà luogo il 28 e il 29 giugno 2012, che dovrà assumere decisioni essenziali per l'unione economica e monetaria;

ritenuta prioritaria in questo quadro l'adozione di misure che consentano di stimolare anche nel breve periodo la crescita economica negli Stati membri, fermi restando gli obiettivi della salvaguardia della stabilità e dell'integrità finanziaria dell'area dell'euro e della riduzione dell'indebitamento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

il Governo solleciti in sede europea l'adozione di scelte tempestive ed efficaci in materia di unione politica, economica, monetaria e fiscale, in modo da avviare la realizzazione di una vera Europa federale;

il Governo richiami le Istituzioni europee e gli altri Stati membri alla necessità di promuovere un patto europeo sulla crescita che completi il nuovo sistema di *governance* economica europea, attivando immediatamente nuovi strumenti come i *project bonds* per il finanziamento delle grandi infrastrutture europee, al fine di dare una prima risposta concreta e operativa al rilancio degli investimenti su scala europea;

il Governo promuova l'introduzione degli *eurobonds*, attraverso l'approfondimento delle diverse opzioni, inclusa la proposta del *redemption fund*, avanzata di recente dal Parlamento europeo in merito ai debiti pubblici eccedenti il 60 per cento del Pil;

il Governo, nel prossimo Consiglio europeo, sottolinei la necessità di introdurre una *golden rule* che, nel quadro del Patto di stabilità e crescita, preveda la possibilità di avviare la realizzazione di progetti di investimento che rilancino l'economia nazionale ed europea;

il Governo solleciti l'immediata adozione in sede europea di provvedimenti, anche in materia di politica monetaria, finalizzati ad arginare i crescenti differenziali dei tassi di interesse corrisposti per il rifinanziamento dei debiti sovrani che si configurano, con sempre maggiore evidenza, come la conseguenza del clima di forte instabilità che caratterizza i mercati finanziari e di manovre speculative che penalizzano alcuni Paesi e ne premiano altri ben al di là dell'operare delle normali logiche di mercato;

il Governo sostenga le proposte volte a realizzare un'effettiva vigilanza bancaria europea e richieda, sin dal prossimo Consiglio europeo, l'attivazione immediata di un fondo volto a sostenere gli istituti bancari in difficoltà e l'adozione di misure dirette a fornire idonee garanzie ai risparmiatori, così da cominciare a definire una risposta comune alla crisi dell'euro, da lungo tempo attesa tanto dai cittadini quanto dai mercati;

in questa prospettiva, il Governo sostenga la rapida approvazione della proposta di direttiva relativa al risanamento delle banche e alla risoluzione delle crisi bancarie, presentata dalla Commissione europea il 6 giugno scorso (COM(2012)280);

il Governo sostenga le iniziative volte a promuovere agenzie di *rating* realmente indipendenti, eventualmente anche di matrice in prevalenza europea, dotate di capitali provenienti da tutti i continenti e libere da conflitti di interesse;

il Governo sostenga nell'ambito dell'Unione europea, in coerenza con la recente direttiva in materia di termini di pagamento, l'esigenza di introdurre una disciplina che agevoli il pagamento dei debiti di fornitura delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle imprese;

il Governo rappresenti l'opportunità di promuovere una maggiore armonizzazione delle politiche fiscali;

il Governo sostenga l'opportunità che la Commissione europea, contribuendo a fronteggiare la grave crisi ancora in atto, avvii misure di razionalizzazione delle spese ed in particolare di quelle di struttura, al fine di ridurre in prospettiva la dotazione di bilancio, in linea con l'analogo impegno dei Paesi membri con riferimento ai bilanci nazionali;

il Governo si impegni, come richiesto dall'articolo 4-*bis* della legge n. 11 del 2005, ad attenersi in sede europea al contenuto dei documenti parlamentari di indirizzo richiamati in premessa e a riferire puntualmente alle Camere in ordine ai processi politici in corso nell'ambito

delle Istituzioni europee e all'esito del confronto politico con i principali *partner* dell'Unione europea;

e con la seguente osservazione:

sia richiamata l'attenzione del Governo sull'esigenza di rispettare il termine stabilito dall'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in occasione della presentazione alle Camere della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2013, in modo da consentire di procedere all'inizio dell'anno di riferimento all'esame congiunto di detta relazione e del programma di lavoro della Commissione europea ».

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rileva come tale ultima proposta sia stata, in ossequi alle decisioni assunte dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, trasmessa a tutti i gruppi per la formulazione di eventuali osservazioni che non risultano tuttavia pervenute al relatore. Ritiene quindi possibile procedere alla votazione della proposta del relatore.

Lino DUILIO (PD) chiede al relatore di evidenziare quali modifiche vi siano rispetto all'ultima seduta.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, evidenzia come il testo sia sostanzialmente analogo, anche per l'assenza di ulteriori proposte integrative dei gruppi e tenga conto del dibattito svoltosi nella seduta del 12 giugno 2012.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, conferma quanto osservato dal presidente e precisa di avere tenuto conto delle proposte del Governo e del dibattito svoltosi in Commissione.

Renato CAMBURSANO (Misto) rileva che, non essendo pervenute ulteriori proposte di modifica, se il Governo è favore-

vole, in particolare rispetto al riferimento espresso alla politica monetaria nella quinta condizione contenuta nella proposta di parere da ultimo presentata, si potrebbe senz'altro procedere alla votazione.

Lino DUILIO (PD) fa presente che nel suo intervento si era limitato a chiedere se il relatore avesse tenuto conto del dibattito svoltosi in Commissione, ricordando, in particolare, come nella seduta del 12 giugno 2012 avesse suggerito di sfumare il riferimento al ritardo nella trasmissione alle Camere della relazione programmatica. Fa presente, in ogni caso, di condividere il contenuto sostanziale della proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di espungere il riferimento espresso alla politica monetaria nella quinta condizione contenuta nella proposta di parere da ultimo presentata dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ritiene che sia opportuno lasciare anche il riferimento in questione, ma rimette tale valutazione ai gruppi.

Gioacchino ALFANO (Pdl) esprimendo pieno apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto dal relatore, ritiene preferibile non modificare la proposta di parere.

Renato BRUNETTA (Pdl) dichiara la propria astensione sulla proposta di parere.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere nel testo presentato dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

**DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.
(C. 5203-A Governo).**

PARERE APPROVATO

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5203-A, di conversione del decreto-legge n. 59 del 2012 recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

il Ministero per lo sviluppo economico ha provveduto a pagare integralmente il prezzo convenuto per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, che ha, pertanto, prodotto i suoi effetti;

con riferimento all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, occorre, inoltre, considerare che già l'articolo 12 del decreto-legge n. 16 del 2012 ha dettato disposizioni finanziarie in favore della regione Campania, in relazione all'acquisto del termovalorizzatore di Acerra nei limiti del patto di stabilità interno e a compensazione degli effetti negativi con benefici e rientri articolati nel corso degli anni, per complessivi 138 milioni di euro negli anni 2010-2012;

l'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 16 del 2012 aveva già autorizzato, in termini di competenza, la spesa per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 355 milioni di euro, a valere sui fondi per lo sviluppo e coesione 2007-2013;

valutata la necessità, al fine di pervenire all'equilibrio di bilancio della re-

gione Campania, pervenire all'integrale compensazione degli effetti negativi sul bilancio della suddetta regione derivanti dall'aver previsto una riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità per la medesima regione corrispondente alla spesa già integralmente sostenuta, pari a 355 milioni di euro, per l'acquisizione del suddetto termovalorizzatore;

rilevato che occorre indicare esplicitamente che all'attuazione di alcune delle disposizioni previste dal provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

ritenuto che la prevista concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze alle regioni a titolo gratuito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*), capoverso Art. 3-*ter* debba avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica;

rilevata la necessità di modificare il comma 5-*quinqüies* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, al fine di precisare che:

il reintegro del fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere disposto sia mediante la riduzione delle voci di spesa indicate nell'apposito allegato sia con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sul gasolio, ferma restando la necessità di garantire l'integrale reintegro del medesimo fondo;

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale è

individuato l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare sulle voci di spesa indicate nel citato allegato, sia corredato della relazione tecnica e sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;

la portata delle disposizioni di cui al settimo e all'ottavo periodo che appaiono, allo stato, di problematico inquadramento nell'economia del provvedimento;

rilevata l'opportunità di modificare, nel senso di renderle di carattere ordinamentale, le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 1, che, nel prevedere l'esclusione dal Patto di stabilità interno delle risorse emesse a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, non reca alcuna ipotesi di quantificazione e ciò non consente di valutare l'idoneità della copertura proposta;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), capoverso Art. 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 3-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 3-ter, comma 1, sopprimere le parole da: a decorrere dalla fino a: medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , individuate da un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato da una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralità dal punto di vista finanziario, è trasmesso alle Camere al fine dell'espressione, entro venti giorni dalla trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto può, comunque, essere adottato.

b) sopprimere i commi 2 e 3;

c) sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, è autorizzato ad apportare eventuali modificazioni al decreto di cui comma 1, conseguenti ad

aggiornamenti del predetto Piano ed all'evoluzione della normativa europea e internazionale in materia.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 2, quarto periodo, dopo le parole: Con le ordinanze, aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente,.

All'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 10), capoverso comma 5-quinquies, secondo periodo sopprimere le parole: corrispondentemente e obbligatoriamente e sostituire le parole: in pari misura con le seguenti: in tutto o in parte.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) al quarto periodo, sostituire le parole da: Nell'attesa sino a: corrispondentemente reintegrato con le seguenti: Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte,;

b) al quinto periodo, dopo le parole: maggiori entrate corrispondenti aggiungere le seguenti: tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo;

c) sopprimere il sesto periodo;

d) al settimo periodo, sostituire le parole: tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi del con le seguenti: tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al;

e) sostituire l'ottavo periodo con il seguente: Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.;

f) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema di decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.

All'articolo 1, comma 1, lettera e), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente:

3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 1, comma 1, lettera e-bis), capoverso Art. 20, comma 1, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

All'articolo 1, comma 1-bis, capoverso comma 8-bis, sostituire le parole: nei limiti derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, sono escluse, con le seguenti: nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-quater, sono escluse con legge,

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) sopprimere il capoverso comma 8-ter;

b) al capoverso comma 8-quater sostituire le parole: dei commi 8-bis e 8-ter, con le seguenti: del comma 8-bis e dopo le parole: si provvede aggiungere la seguente: anche;

All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: può prevedere aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,.

All'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: senza nuovi e maggiori oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.

All'articolo 3, sopprimere il comma 3-bis.

All'articolo 3, dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

3-ter. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, di trasferimento alla regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio n. 17226 in data 14 marzo 2012, le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a euro 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, vengono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012.

Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto e derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 3-*quater*.

*3-*quater*.* Sono ridotti, per un importo pari a 138 milioni di euro nell'anno 2012, i limiti di spesa di cui al patto di stabilità della Regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: « 12.000 milioni di euro », sono sostituite con le seguenti: « 11.782 milioni di euro ».

All'articolo 3, comma 5-bis, dopo le parole: È istituita, aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

e con la seguente condizione:

All'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4), capoverso comma 2-bis, secondo e terzo periodo, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: ventesimo;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.23, 1.67, 1.75, 1.79, 1.89, 1.90, 1.203, 1.204, 1.205, 1.209, 1.212, 1.231, 1.233, 1.240, 1.241, 1.243, 1.247, 1.248, 1-*bis*.200, 1-*bis*.201, 1-*bis*.202, 1-*bis*.203, 3.5, 3.6, 3.8, 3.200, 3.203, 3.205, 3.207, 3.208, 3.209, 3.210, e sugli articoli aggiuntivi 1.0200, 1-*bis*.0200, 1-*bis*.0201, 1-*bis*.0202, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	93
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	102
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	104

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. Atto n. 480 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	103
ERRATA CORRIGE	103

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza
del presidente Gianfranco CONTE – Inter-
viene il sottosegretario di Stato per l'econo-
mia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.30.

**DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionaliz-
zazione della spesa pubblica.**

C. 5273 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti at-
tinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del
provvedimento.

Angelo CERA (UdCpTP), *relatore*, rileva
come la Commissione sia chiamata ad
esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per gli aspetti
attinenti alla materia tributaria, ai fini
dell'espressione del parere alle Commis-
sioni riunite Affari costituzionali e Bilan-
cio, il disegno di legge C. 5273, approvato
dal Senato, di conversione del decreto-
legge n. 52 del 2012, recante disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica.

Il decreto-legge si suddivide in due capi
e 17 articoli. Il Capo I, che contiene gli
articoli da 1 a 6, reca norme organizzative,
le quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo
unico del disegno di legge di conversione,
hanno efficacia fino al 31 dicembre 2014,
mentre il Capo II, contenente gli articoli
da 7 a 16, reca norme di carattere so-
stanziale.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge istituisce un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il programma del Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze (o dal Vice ministro da lui delegato) e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che svolge attività di indirizzo e coordinamento nel campo della revisione della spesa pubblica.

Per quanto riguarda i compiti del Comitato interministeriale, segnala innanzitutto, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, quello di ottimizzare l'uso degli immobili.

Inoltre il Commissario è chiamato a:

rivedere i programmi di spesa e i trasferimenti destinati alle imprese;

razionalizzare i servizi e le attività;

ridimensionare le strutture;

ridurre le spese per l'acquisto di beni e servizi.

La disposizione specifica altresì che l'attività del Comitato può ricomprendere l'insieme delle materie indicate dalla direttiva 3 maggio 2012 del Presidente del Consiglio, con cui si è stabilito un obiettivo di riduzione complessiva della spesa pubblica di 4,2 miliardi per l'anno 2012, attraverso una serie di interventi che riguardano: la revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti; il ridimensionamento delle strutture dirigenziali esistenti; la razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti sul territorio e all'estero; la riduzione, anche mediante accorpamento, degli enti strumentali e vigilati e delle società pubbliche; la riduzione in termini monetari della spesa per acquisto di beni e servizi; la tendenziale eliminazione di spese di rappresentanza e spese per convegni).

In tale contesto richiama, in quanto attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, gli interventi per la

ricognizione degli immobili in uso; la riduzione della spesa per locazioni e la definizione di precise connessioni tra superficie occupata e numero degli occupanti; l'ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà pubblica anche attraverso compattamenti di uffici e amministrazioni; la restituzione all'Agenzia del demanio degli immobili di proprietà pubblica eccedenti i fabbisogni; estensione alle società *in house* dei vincoli vigenti in materia di consulenza.

A tale proposito ricorda che la Commissione Finanze sta da tempo approfondendo le tematiche concernenti la razionalizzazione dell'uso degli spazi da parte delle pubbliche amministrazioni, dapprima svolgendo un'indagine conoscitiva in materia che si è conclusa con l'approvazione, il 28 luglio 2011, di un documento conclusivo contenente una serie di proposte in materia, e, quindi, attraverso l'esame della proposta di legge C. 4149 Comaroli, della quale è stato elaborato un nuovo testo che è stato adottato come testo base nella seduta del 14 giugno scorso. Tale proposta di legge intende appunto favorire il contenimento e l'ottimizzazione degli spazi, definendo un parametro, consistente nel rapporto tra metri quadrati ad uso ufficio impiegati e numero di addetti, cui le singole amministrazioni devono attenersi, rafforzando i meccanismi di monitoraggio, già previsti a legislazione vigente, circa l'uso degli immobili pubblici o ad uso pubblico, nonché stabilendo limiti più rigorosi alla possibilità per le amministrazioni di avvalersi di immobili in locazione, nonché introducendo meccanismi di responsabilizzazione nella gestione e manutenzione degli immobili in uso da parte di ciascuna amministrazione, attraverso la previsione della figura del *facility manager*.

I commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, confermano i contenuti della disciplina sulla revisione della spesa pubblica dettata dall'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011, sia pure con alcune differenziazioni, derivanti dalla necessità di proro-

garne alcuni termini di realizzazione, nonché dall'istituzione dei nuovi organi previsti dal decreto-legge nell'ambito del processo di *spending review*, vale a dire il Comitato interministeriale di cui al comma 1 ed il Commissario straordinario di cui all'articolo 2.

Al riguardo rammenta che il predetto articolo 01 prevede la predisposizione di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica diretto ad individuare, attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, nonché l'avvio di un ciclo di *spending review*, mirato alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato

In particolare, il comma 1-*bis* dispone che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 il Governo (invece che il Ministro dell'economia, d'intesa con i Ministri interessati), sulla base della proposta del Comitato interministeriale istituito dal comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012 (e non più entro il 30 novembre 2011), un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica, nel quale sono specificati gli interventi adottati o in via di adozione (nell'articolo 01 si indicano invece specificamente i settori e le finalità di intervento del programma). Si è inoltre aggiunto, rispetto alle previsioni del citato articolo 01, che al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento.

Inoltre il comma 1-*ter* stabilisce che nella risoluzione parlamentare di approvazione della Nota di aggiornamento al DEF 2012 (e non più in quella di approvazione del DEF medesimo, già intervenuta) sono indicati i disegni di legge collegati, mediante i quali attuare il predetto programma.

Il comma 1-*quater* indica che entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge il Comitato definisce le modalità di predisposizione di tale programma.

Il comma 1-*quinquies* prevede altresì che il Governo (e non più il Ministro

dell'economia), avvalendosi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario straordinario, dà inizio, a partire dalla data di dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (e non più a partire dall'anno 2012) un ciclo di *spending review* per la definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni dello Stato, proponendo specifiche metodologie per le amministrazioni periferiche.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, l'istituzione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario, con il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche.

La nomina del Commissario avviene su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo.

Oltre alla definizione dei livelli di spesa per gli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, competono al Commissario straordinario una serie di compiti aggiuntivi, tra i quali evidenzia, in quanto attinente alle competenze della Commissione Finanze, quello di ottimizzare, in collaborazione con l'Agenzia del Demanio, l'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni ed i costi di gestione delle amministrazioni.

Il Commissario è altresì chiamato a supervisionare, monitorare e coordinare l'attività di approvvigionamento di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni ed a rivedere la spesa delle pubbliche amministrazioni, in qualità di collaboratore del Ministro delegato per il programma di Governo.

Il comma 2 specifica le pubbliche amministrazioni nei cui confronti si applicano le disposizioni dell'articolo, individuandole in «tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica,

diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario». In tale ambito si prevede che ciascuna amministrazione potrà individuare un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa.

Nel testo originario del decreto-legge era contemplata, al comma 3, una disposizione, soppressa nel corso dell'esame presso il Senato, che escludeva all'ambito di applicazione del decreto in esame gli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati e Corte Costituzionale).

A norma del comma 4, per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni non commissariate (incluse quelle sottoposte al rientro dai deficit sanitari) il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.

In base al comma 5 le disposizioni del decreto-legge costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 3, comma 1, specifica il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario, prevedendo, alla lettera *a*), che esso dovrà fissare la durata, non superiore ad un anno, dell'organo, nonché, alla lettera *b*), l'indennità del Commissario, la quale non dovrà essere superiore a quella di dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai sensi della lettera *c*) il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può, inoltre, disporre in merito alla eventuale nomina di due subcommissari, con il compito di coadiuvare il Commissario straordinario, i quali presteranno la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente

sostenute, cui si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In base alla lettera *d*) il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indica gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'economia e delle finanze di cui il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 fissa alcuni obblighi di informazione, prevedendo che, entro 15 giorni dalla sua nomina, il Commissario presenti un programma di lavoro al Comitato interministeriale istituito dall'articolo 1 e che, ai fini della verifica dello stato di attuazione di tale programma, il Commissario è tenuto a presentare al Comitato interministeriale relazioni mensili. Il Programma e le relazioni mensili sono trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Ministro da lui delegato) riferisca al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica con cadenza semestrale, e invii altresì al Parlamento una relazione, trasmessa anche alla Corte dei conti, sulla medesima attività. Tali obblighi, in fase di prima applicazione, vengono adempiuti entro il 31 luglio 2012.

L'articolo 5 conferisce al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi una serie di poteri di coordinamento dell'attività di *spending review* con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni pubbliche, a carico delle quali sono introdotti nuovi obblighi informativi.

In particolare, il comma 1 attribuisce al Commissario il diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico e di richiedere ad essi la collaborazione ai fini dell'adempimento delle sue funzioni, nonché il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e di disporre ispezioni da parte dell'Ispettorato per la funzione pubblica e

del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle suddette amministrazioni e società.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama la previsione di cui terzo periodo del comma, inserito nel corso dell'esame al Senato, in base alla quale il Commissario può altresì richiedere la collaborazione della Guardia di finanza, previe intese con il Comando generale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2001, il quale prevede che il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabori con gli organi costituzionali, stabilendo inoltre che tale collaborazione, previe intese con il Comando generale, può essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta.

Inoltre si specifica che l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche e delle società a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza di trasmissione dei dati e dei documenti richiesti, nonché l'obbligo di ampia collaborazione con il Commissario.

Il comma 2, ribadendo quanto già previsto all'articolo 2, comma 1, attribuisce al Commissario – fatto salvo quanto specificamente previsto per le regioni – il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche.

I commi 3 e 4 attribuiscono inoltre al Commissario il potere di segnalare al Consiglio dei ministri e al Presidente della Regione interessata le norme di legge o di regolamento, ovvero i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che comportano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere razionalizzate, soppresse o ridotte e, conseguentemente, di proporre alle amministrazioni i necessari provvedimenti di contenimento della spesa, nonché di esprimere pareri in merito alle iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa.

Ai sensi del comma 5 il Commissario può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro da questi delegato, o, per le regioni, al Presidente della regione interessata, oppure ancora, per gli enti locali, al Presidente della provincia e al Sindaco interessato, di adottare le seguenti misure:

sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi, motivandole per ragioni di opportunità;

introduzione di specifici obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni, finalizzati alla trasparenza e all'esercizio dell'attività di monitoraggio che compete al Commissario.

In base al comma 6 i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 sono segnalati, al fine dei relativi controlli, al Presidente della Corte dei conti, il quale provvede a comunicare detti provvedimenti alla competente sezione regionale di controllo della stessa Corte.

Il comma 7 stabilisce che il Commissario segnali alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa, tra cui l'attivazione e lo sviluppo di centrali di acquisto regionali, fissando un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, scaduto il quale il Consiglio dei Ministri può autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.

Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, ha aggiunto ai compiti del Commissario quello di promuovere lo sviluppo del sistema a rete delle centrali di acquisto, previsto dall'articolo 1, comma 457, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

Il comma 8 impone alle amministrazioni interessate di svolgere i compiti previsti dall'articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 stabilisce i requisiti di nomina del Commissario straordinario, il quale deve essere scelto tra persone provenienti da settori economici dotate di alta

e riconosciuta professionalità, di notorie esperienza e capacità, precisando inoltre che lo stesso è tenuto a operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

L'articolo 7, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alle norme sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), estende l'obbligo, ivi previsto, di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip Spa a tutte le tipologie di beni e servizi che devono essere acquistati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche (fatta eccezione per gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie).

La disposizione specifica inoltre che gli enti del Servizio sanitario nazionale, qualora non siano operative le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto (attraverso le quali tali enti sono obbligati ad approvvigionarsi), sono tenuti a ricorrere alle convenzioni-quadro Consip.

Il comma 2, attraverso una modifica all'articolo 1, comma 450, della predetta legge n. 296 del 2006, estende l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della P.A. (attualmente previsto per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, limitatamente alle sole amministrazioni statali) anche alle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 8 contiene alcune disposizioni volte a garantire la trasparenza degli appalti pubblici.

In particolare, a tali fini il comma 1 prevede che l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, operante nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) renda pubblici, attraverso il proprio portale internet, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'arti-

colo 7, comma 8, lettere a) e b), del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Si tratta dei dati, relativi a contratti di importo superiore a 50.000 euro (importo finora fissato a 150.000 euro e ridotto dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto-legge), relativi al contenuto dei bandi e dei verbali di gara, ai soggetti invitati, all'importo di aggiudicazione, al nominativo dell'affidatario e del progettista, nonché limitatamente ai settori ordinari, all'inizio, agli stati di avanzamento e all'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, all'effettuazione del collaudo, l'importo finale, in modo da consentire la ricerca delle informazioni, anche aggregate, relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura.

Il comma 2, ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonché delle attività strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, prevede l'obbligo per l'Osservatorio di trasmettere, con cadenza semestrale, i dati di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e, per esso, a Consip Spa, nonché, in seguito alle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, per l'ambito territoriale di riferimento, alle regioni e, per esse, alle centrali regionali acquisti.

Come richiamato in precedenza, il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novellando il citato comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, abbassa da 150.000 a 50.000 euro l'importo contrattuale superato il quale devono essere osservati gli obblighi di comunicazione previsti dalle lettere a) e b) del medesimo comma 8.

L'articolo 9 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze metta a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (*Application Service Provider*) per le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip Spa come centrale di committenza, anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-

legge n. 201 del 2011 (che disciplina la facoltà per le amministrazioni pubbliche centrali di avvalersi della Consip Spa come centrale di committenza) e delle disposizioni del decreto-legge in commento.

L'articolo 10, comma 1, novellando l'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 177 del 2009, rende facoltativo il parere che le centrali di committenza e le amministrazioni centrali che ad esse ricorrono sono tenute a richiedere a DigitPA sugli schemi di contratti per l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati relativamente alla congruità tecnico-economica.

Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2009, disponendo che il contributo forfetario per spese di funzionamento, dovuto ai sensi del medesimo articolo 18, comma 3, alla DigitPA dalle amministrazioni contraenti nell'ambito di gare o accordi quadro relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, non è dovuto nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti per le quali sono stati chiesti a DigitPA i pareri tecnici di cui al sopra richiamato articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 177.

L'articolo 11 prevede che i contratti relativi ad acquisti effettuati mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione può comunque essere stipulato prima della scadenza del termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, il quale stabilisce che il contratto non possa comunque essere stipulato prima del termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

L'articolo 12, comma 1, interviene sul Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici, stabilendo che, nel caso di aggiudicazione di contratti pubblici relativi a lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche debba avvenire in seduta pubblica; la

norma è volta ad adeguare il dettato normativo all'orientamento giurisprudenziale sancito della sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n.13 del 28 luglio 2011, con la quale si è chiarito, risolvendo un contrasto interpretativo insorto in merito, che anche le buste contenenti le offerte tecniche devono essere aperte in seduta pubblica.

Il comma 2 contiene una disposizione identica a quella introdotta con il comma 1, riferita tuttavia all'aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il comma 3, soppresso nel corso dell'esame al Senato, prevede che i commi 1 e 2 si applichino alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 13 elimina l'obbligo di riscossione dei diritti di segreteria da parte dei comuni e delle province sui contratti di acquisto di beni e servizi, quando i beni o i servizi medesimi siano disponibili mediante strumenti informatici di acquisto.

L'articolo 13-*bis*, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato reca, al comma 1, alcune modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, contenuta nell'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge n. 185 del 2008.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185, il quale, ai fini dell'accelerazione del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, ha introdotto una disciplina specifica che prevede la certificazione, da parte delle amministrazioni regionali e locali debentrici, dei crediti vantati nei loro confronti per somministrazioni, forniture e appalti ai fini della cessione dei medesimi crediti a banche o intermediari finanziari.

Le novelle apportate dalla lettera *a*):

estendono il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale;

riducono da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debitorie sono tenute a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile;

rendono obbligatoria (e non più eventuale) la nomina di un Commissario *ad acta*, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l'amministrazione non abbia provveduto alla certificazione.

A tale ultimo riguardo la disposizione precisa che la nomina del Commissario *ad acta* è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle Amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle Amministrazioni statali periferiche, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

La lettera *b*), novellando il comma 3-*ter* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185, il quale prevede la nullità della certificazione rilasciata dagli enti locali commissariati e dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari, precisa che tale nullità riguarda solo le certificazioni rilasciate dagli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito.

Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni già rilasciate dai commissari *ad acta* delle regioni commissariate per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi finanziari, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 2, il quale novella il comma 1 dell'articolo 28-*quater* del de-

creto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), relativamente alle compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

In merito rammenta che la previgente formulazione del predetto articolo 28-*quater*, stabiliva, a partire dal 1° gennaio 2011, che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, *in toto* o in parte, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, previa acquisizione della relativa certificazione da parte del creditore. La norma specifica che, se la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versano all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale.

In tale ambito la lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge estende la possibilità di compensare le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche ai crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, adeguandosi, pertanto, a quanto disposto dall'articolo 12, comma 11-*quinqüies*, del decreto-legge n. 16 del 2012, che ha esteso la procedura di certificazione dei crediti alle amministrazioni statali e agli enti pubblici.

La lettera *b*) del comma 2 comprende inoltre nel meccanismo di compensazione anche le certificazioni previste dall'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), del decreto-legge n. 185 del 2008 (sostituita dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*), cioè le certificazioni conseguenti alla ricognizione dei debiti effettuata dai commissari *ad acta* per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, nonché le certificazioni rilasciate nell'am-

bito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei relativi piani o programmi operativi.

Infine, per quanto riguarda la procedura di riscossione coattiva nei confronti dell'ente debitore in caso di mancato versamento all'agente della riscossione dell'importo certificato entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione stessa, la lettera *c)* sostituisce il riferimento alla regione, all'ente locale o all'ente del Servizio sanitario nazionale con un più generico riferimento all'ente debitore, in conseguenza delle modifiche apportate al primo periodo dell'articolo 28-*quater* dal comma 2, che, come richiamato in precedenza, hanno esteso il meccanismo di certificazione anche nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, oltre che della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 3 modifica l'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale, inserendo il già citato articolo 28-*quater* nel corpo del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e novellando l'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008, ha esteso alle ASL le procedure di certificazione dei crediti e di compensazione con le somme iscritte a ruolo.

A tale riguardo la lettera *a)* del comma 3 sopprime l'ultimo periodo del comma 1-*bis* del predetto articolo 31, il quale stabiliva che, per i crediti maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, si dovesse applicare comunque quanto previsto dal comma 1-*ter*, secondo periodo, del medesimo articolo 31, che demandava ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di attuazione del comma medesimo – che estendeva agli enti del servizio sanitario nazionale il meccanismo di certificazione dei crediti.

La lettera *b)* sopprime invece, al comma 1-*ter* del medesimo articolo 31, la disposizione in base alla quale le modalità di certificazione dei crediti vantati nei confronti delle ASL dovevano essere stabilite dalle singole regioni d'intesa con il

Ministero dell'economia e delle finanze, con l'osservanza delle condizioni stabilite con il predetto decreto. Tale procedura, risulta infatti superata dal disposto del comma 4, primo periodo, dell'articolo 13-*bis*, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'attuazione delle disposizioni contenute ai commi da 1 a 3 in tema di certificazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 4, primo periodo, appena richiamato, prevede che all'attuazione delle disposizioni in tema di certificazione dei crediti si provveda con le medesime modalità previste dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), il quale demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Unificata Stato città ed autonomie locali, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 9 del già citato decreto-legge n. 185 del 2008.

Il secondo periodo del comma 4 prevede che le certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalità sopra descritte possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, secondo i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico che può modificare e integrare i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del medesimo Fondo di garanzia e nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che indica la misura degli interventi di garanzia e controgaranzia che può essere effettuati dal Fondo in favore delle piccole e medie imprese.

L'articolo 14 introduce un principio generale, in forza del quale le amministrazioni pubbliche dovranno adottare misure per il contenimento dei consumi di energia e per rendere più efficienti gli usi finali di energia. Ciò deve avvenire sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio e anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia (cioè i

contratti caratterizzati dall'affidamento del complesso delle attività – fornitura del vettore energetico; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria diretti alla riduzione dei consumi energetici – ad un unico fornitore).

Nel corso dell'esame al Senato l'articolo è stato integrato specificando che le misure in esso previste possono essere attuate anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato.

L'articolo 15 reca la copertura finanziaria dell'onere relativo all'indennità del Commissario straordinario quantificata in a 155.000 euro per l'anno 2012 e a 78.000 euro per l'anno 2013, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, relativa al fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 16 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà predisposta dal relatore.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.

Testo unificato C. 3970 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il testo unificato è stato illustrato in

occasione della precedente seduta di esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, propone di esprimere nulla osta (*vedi allegato*) sul provvedimento in esame, che investe soltanto marginalmente la competenza della Commissione, sottolineando, in generale, l'esigenza di intervenire quanto prima a livello legislativo per facilitare la soluzione del grave problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, anche per quanto riguarda il profilo specifico dei rapporti fra le imprese, in considerazione del rilievo cruciale che tale questione assume, nell'attuale fase di crisi economica, per la stessa sopravvivenza di ampie porzioni del tessuto imprenditoriale nazionale.

In tale contesto la proposta di parere segnala, nelle premesse, come l'articolo 12 del disegno di legge comunitaria 2011, approvato in prima lettura alla Camera ed attualmente all'esame del Senato, intenda anch'esso recepire la direttiva 2011/7/UE nell'ordinamento italiano, conferendo una delega legislativa in materia al Governo, anche per quanto riguarda le transazioni commerciali di cui è parte la pubblica amministrazione, e come sia pertanto opportuno coordinare le iniziative legislative in materia, verificando se non sia più opportuno procedere attraverso lo strumento del disegno di legge comunitaria 2011.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure.

Atto n. 480.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che la Commissione non può esprimersi sullo schema di decreto legislativo, non essendo stato ancora acquisito il parere su di esso della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che presumibilmente non si esprimerà in merito neanche in questa settimana.

In tale contesto, dato che il termine per l'espressione del parere parlamentare scadrà il 25 giugno prossimo, invita il Governo ad attendere il parere della Commissione anche oltre il predetto termine, prima di emanare in via definitiva il provvedimento.

Il sottosegretario Vieri CERIANI assicura che, in considerazione del ritardo della Conferenza Stato-regioni nell'esprimere il proprio parere sul provvedimento, il Governo non procederà all'emanazione

del decreto legislativo anche dopo lo spirare del termine del 25 giugno previsto per l'espressione del parere parlamentare, compatibilmente con i termini di esercizio della delega.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 666 del 14 giugno 2012, a pagina 126, prima colonna, alla trentottesima riga, le parole: «l'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 12», ed alla quarantaduesima e quarantatreesima riga le parole: «dettando norme di diretta attuazione, nonché» sono soppresse; alla medesima pagina 126, seconda colonna, seconda riga, le parole: «al sopra richiamato articolo 14, commi da 1 a 19, del disegno di legge comunitaria 2011» sono sostituite dalle seguenti: «alla formulazione dell'articolo 14 del predetto disegno di legge comunitaria 2011, come licenziato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera al termine dell'esame in sede referente, successivamente modificato nel corso della discussione in Assemblea alla Camera».

ALLEGATO

**Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
Testo unificato C. 3970 e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 3970 Dal Lago ed abbinate, recante « Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese », come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

evidenziato come gli articoli 1 e 2 del testo unificato anticipino in sostanza il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2011/7/UE, concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non ancora attuata nell'ordinamento nazionale, riprendendo, in forma per lo più quasi letterale, per le parti relative alla transazioni tra le imprese, gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 della predetta direttiva 2011/7/UE;

condivisa pienamente l'esigenza di intervenire quanto prima a livello legislativo per facilitare la soluzione del grave problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, anche per quanto riguarda il profilo specifico dei rapporti fra le imprese, nella consapevolezza di come tale questione assuma, nell'attuale fase di crisi economica, di restrizione del credito bancario alle attività produttive e di conseguente riduzione della liquidità finanziaria delle imprese, un rilievo cruciale per la stessa sopravvivenza di ampie porzioni del tessuto imprenditoriale nazionale;

rilevato, a tale proposito, come anche l'articolo 12 del disegno di legge comuni-

taria 2011, approvato in prima lettura alla Camera ed attualmente all'esame del Senato (A.S. 3129), intenda recepire la direttiva 2011/7/UE, conferendo una delega legislativa in materia al Governo, relativa anche alle transazioni commerciali nelle quali è parte la pubblica amministrazione;

evidenziato inoltre come l'articolo 2 del testo unificato risulti quasi identico alla formulazione dell'articolo 14, commi da 1 a 19, del disegno di legge comunitaria 2011, come licenziato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera al termine dell'esame in sede referente (A.C. 4623-A), successivamente modificato nel corso della discussione in Assemblea alla Camera;

segnalata l'opportunità di coordinare l'attività legislativa concernente l'attuazione della citata direttiva 2011/7/UE, al fine di accelerare il recepimento nell'ordinamento italiano delle previsioni in essa contenute, verificando in tale prospettiva se non sia più opportuno procedere attraverso lo strumento del disegno di legge comunitaria 2011;

sottolineato altresì, sul piano del merito, come in alcuni punti il testo unificato risulti più restrittivo della libertà contrattuale tra le parti rispetto al dettato della direttiva 2011/7/UE;

rilevato, con specifico riferimento al comma 17 dell'articolo 2, il quale recepisce l'articolo 10 della direttiva 2011/7/UE, stabilendo in sessanta giorni il termine entro cui, di norma, il creditore può ottenere, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'im-

porto del debito, un titolo esecutivo di pagamento, qualora non siano contestati il debito o « gli aspetti procedurali », come la disposizione, riprendendo letteralmente il tenore dell'articolo 10, primo paragrafo, della direttiva 2011/7/UE, abbia carattere sostanzialmente programmatico ed ottativo, sia in quanto la previsione del termine ha valore « di norma », sia in quanto manca ogni previsione circa il mancato

rispetto del termine medesimo, e come la norma, laddove fa riferimento alla mancata contestazione degli « aspetti procedurali », risulti formulata in termini piuttosto ellittici, senza esplicitare in termini più chiari l'indicazione del legislatore comunitario,

esprime

NULLA OSTA.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	106
7-00449 Pes: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00864 Zazzera: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00867 Antonino Russo: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00900 Rivolta: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	106
ALLEGATO (<i>Nota del Governo</i>)	109
7-00846 Carlucci: Misure a tutela delle donne che operano nel mondo della cultura e dell'arte (<i>Discussione e rinvio</i>)	108
ERRATA CORRIGE	108

RISOLUZIONI

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, rivolge anche a nome della Commissione un augurio di buon lavoro ai ragazzi che, a partire da domani, sosterranno le prove scritte dell'esame di maturità e, in particolare, agli studenti delle zone terremo-

tate, che affronteranno le prove in una situazione particolarmente disagiata.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) si associa agli auguri di buon lavoro ai ragazzi che da domani affronteranno gli esami di Stato.

7-00449 Pes: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

7-00864 Zazzera: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

7-00867 Antonino Russo: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

7-00900 Rivolta: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

(Discussione congiunta e rinvio).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che, vertendo le risoluzioni in titolo su identica materia, si procederà alla loro discussione congiunta.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra la risoluzione 7-00864, di cui è primo firmatario, raccomandandone l'approvazione. Auspica, in proposito, che il Governo possa al più presto fornire una soluzione adeguata al problema degli esuberanti del personale docente, a salvaguardia dei diritti degli studenti disabili, nonché a tutela della qualità dell'offerta formativa.

Antonino RUSSO (PD) illustra la risoluzione 7-00867, di cui è primo firmatario, raccomandandone l'approvazione. Auspica, al riguardo, che il Governo ponga in essere le necessarie iniziative a tutela degli studenti con disabilità, che hanno diritto al sostegno da parte di personale docente adeguatamente ed approfonditamente formato e motivato.

Erica RIVOLTA (LNP) illustra la risoluzione 7-00900, di cui è prima firmataria, raccomandandone l'approvazione. Auspica in particolare che il Governo ponga in essere le opportune iniziative al fine di prevedere modalità alternative di utilizzo del personale in esubero, nonché misure cautelative nei confronti dei docenti di sostegno che abbiano seguito un percorso specialistico o maturato competenze nel campo della disabilità cognitiva.

Caterina PES (PD), illustrando la risoluzione 7-00449, di cui è prima firmataria,

ne raccomanda l'approvazione. Ricorda, in proposito, che la risoluzione, la cui presentazione risale al 2010, è stata considerata meritevole di attenzione soltanto adesso, nonostante l'importanza della materia in essa trattata. Evidenziando il difficile ruolo di mediazione tra l'allievo disabile ed i compagni, svolto dai docenti di sostegno con professionalità, auspica, dunque, che il Governo si adoperi al fine di unificare in un elenco unico i docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, attualmente suddivisi in quattro aree disciplinari.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ringrazia i deputati proponenti per aver posto l'attenzione su tematiche di rilevante importanza, in merito alle quali sottolinea di aver maturato un'esperienza trentennale in qualità di insegnante. Evidenzia, in proposito, che l'attenzione prestata nei confronti dell'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali costituisce un vero e proprio esempio di civiltà del Paese, che rende il sistema educativo e formativo italiano un sistema all'avanguardia. Condivide, pertanto, l'esigenza che il Parlamento ed il Governo svolgano sul punto un'approfondita riflessione, al fine di salvaguardare il percorso formativo svolto dagli alunni con disabilità. Illustra, quindi, una nota del Ministero riferita alle risoluzioni in titolo (*vedi allegato*). Ritiene, altresì, che il Governo possa accogliere la risoluzione Pes 7-00449, eventualmente valutandone qualche modifica.

Caterina PES (PD), alla luce delle indicazioni del rappresentante del Governo, chiede che la discussione della risoluzione da lei presentata sia disgiunta da quella delle altre in discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la discussione della risoluzione Pes 7-00449 avverrà disgiuntamente dalla discussione delle altre risoluzioni in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00846 Carlucci: Misure a tutela delle donne che operano nel mondo della cultura e dell'arte.

(Discussione e rinvio).

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) illustra la risoluzione 7-00846, di cui è prima firmataria, raccomandandone l'approvazione. Auspica, quindi, un intervento del Governo al fine di eliminare le disparità di trattamento nei confronti delle donne che lavorano nel settore delle arti e dello spettacolo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 666 del 14 giugno 2012, a pagina 150, prima colonna, ventottesima riga, sostituire l'intera cifra con la seguente « 7-00849 ».

ALLEGATO

7-00449 Pes, 7-00864 Zazzera, 7-00867 Antonino Russo e 7-00900 Rivolta: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

NOTA DEL GOVERNO

PROPONENTE	IMPEGNI	VALUTAZIONI DEL GOVERNO
7-00449 On. Pes	Modificare il decreto ministeriale n. 132 del 26 aprile 1993, ovvero unificare in un solo elenco gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado per tutti i tipi di graduatoria e relative fasce, attualmente divisi in quattro aree;	Con D.M. n. 62 del 13/7/2011 è stata disposta l'unificazione delle 4 aree per il sostegno nella scuola secondaria di II grado in un unico elenco, limitatamente alla terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto. Non si è adottato analogo provvedimento per le prime due fasce e per quelle delle graduatorie esaurimento perché la diversità delle posizioni degli aspiranti renderebbe difficile la gestione in un'unica area. A ciò si aggiunge che in due delle quattro aree sono inseriti aspiranti in possesso di punteggio molto elevato che andrebbero a porsi in posizione più vantaggiosa rispetto a quelli inseriti nelle altre due con un punteggio inferiore.
7-00864 On. Zazzera	Prendere in considerazione l'opportunità di ritirare il decreto ministeriale n. 7 del 19 aprile 2012 denominato «Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero», che, ad avviso dei firmatari del presente atto, non solo non fornisce nessuna soluzione al problema dei docenti abilitati in esubero, ma rischia di crearne altri e più gravi; Valutare le ripercussioni negative che una riconversione di ruolo di questo tipo inevitabilmente produrrà sulla qualità dell'offerta formativa, tutta a discapito degli studenti disabili, e sul personale docente, innescando l'ennesima contrapposizione: da	Si tratta di un preciso impegno contrattuale di riconversione del personale stabilizzato in esubero rispetto ai posti di organico. Il percorso formativo previsto dal D.D. n. 7 del 2012 è stato predisposto in collaborazione con le associazioni dei diversamente abili che hanno condiviso la scelta di organizzare il corso secondo il modello sul paradigma fornito

<p>un lato gli insegnanti precari di sostegno, che rivendicano le competenze specifiche acquisite, dall'altro i docenti di ruolo in esubero, che di fatto saranno costretti a riconvertirsi a ruoli diversi dal proprio;</p>	<p>dall'art. 13 del regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti (D.M. n. 249 del 10/09/2010). Il continuo incremento dei posti di sostegno registrato negli ultimi anni farebbe escludere ripercussioni negative sulle assunzioni di personale precario nel prossimo anno scolastico. È anche da tener conto che i corsi impegneranno circa 2.000 unità di personale a fronte di un numero di docenti di sostegno assai più ampio e che il primo modulo dei corsi verrà concluso non prima del prossimo autunno, quindi non in tempo utile per le operazioni di utilizzazione relative all'anno scolastico 2012/2013. Il decreto in esame non incide quindi in maniera significativa sui posti disponibili.</p>
<p>Utilizzare il personale in esubero come dotazione organica aggiuntiva nell'istituto in cui hanno la titolarità per svolgere tutte quelle mansioni di supporto alla didattica, come i corsi di recupero e di potenziamento, e soprattutto gli incarichi di supplenza a copertura del personale improvvisamente assente;</p>	<p>L'impiego del personale in esubero su attività non di insegnamento frontale è già regolato dal contratto nazionale sulle utilizzazioni e da alcune norme vigenti e, in ogni caso, va tenuto conto quanto previsto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo.</p>
<p>Assumere urgenti iniziative per dare una soluzione adeguata e definitiva al problema degli esuberanti del personale docente, rideterminando gli organici in base alle reali esigenze della scuola, e cioè sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi</p>	<p>La presenza del personale della scuola in esubero costituisce una situazione patologica che dipende principalmente da contesti locali legati all'andamento degli organici, a loro volta conseguenti all'incremento e alla diminuzione della popolazione scolastica. L'esubero, tuttavia, viene determinato e</p>

	<p>scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le presenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori.</p>	<p>conteggiato in organico di diritto, e viene poi riassorbito quasi completamente in organico di fatto.</p> <p>Dalla rilevazione effettuata dal Ministero per il tramite degli uffici scolastici regionali, è risultato che nell'a.s. 2011/2012 oltre il 90 per cento del personale in esubero è stato utilizzato su posti vacanti e disponibili.</p> <p>Per l'a.s. 2012/2013 è in corso la definizione del c.c.n.i. relativo alle utilizzazioni.</p>
<p>7-00867 On. A. Russo</p>	<p>Predisporre soluzioni alternative per l'utilizzo del personale docente in esubero che non pregiudichino in alcun modo le legittime aspettative, i diritti del personale precario e, soprattutto, non danneggino alunni e studenti con disabilità che hanno diritto al sostegno da parte di docenti opportunamente ed approfonditamente formati ed adeguatamente motivati.</p>	<p>Si rinvia a quanto detto in merito alla risoluzione n. 7-00864 dell'On. Zazzera.</p>
<p>7-00900 On. Rivolta</p>	<p>Valutare l'opportunità di prevedere misure cautelative nei confronti dei docenti di sostegno che hanno seguito un elaborato e lungo percorso specialistico «universitario e a pagamento», nonché maturando anni di servizio e competenze nel campo della disabilità cognitiva, anche al fine di scongiurare dannose discriminazioni e percorsi formativi insufficienti, miranti «esclusivamente» a salvaguardare docenti curriculari soprannumerari, con grave pregiudizio degli studenti disabili;</p> <p>Valutare conseguentemente la necessità di modificare il dettato del decreto direttoriale n. 7 del 16 aprile 2012, prevedendo modalità alternative per l'utilizzazione del personale in esubero, eventualmente disponendo la mobilità intercompartimentale su base volontaria, l'utilizzo</p>	<p>Si rinvia a quanto detto in merito alla risoluzione n. 7-00864 dell'On. Zazzera.</p>
		<p>Si rinvia a quanto detto in merito alla risoluzione n. 7-00864 dell'On. Zazzera</p>

	su organico funzionale tra reti di scuole, l'impiego in attività di incremento dell'offerta formativa delle singole scuole, nonché, per gli ITP, passaggio nel profilo degli assistenti.		
--	--	--	--

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera, sugli orientamenti del Governo in materia di politiche infrastrutturali e politiche abitative (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	113
AVVERTENZA	114

AUDIZIONI

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera, sugli orientamenti del Governo in materia di politiche infrastrutturali e politiche abitative.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Corrado PASSERA svolge una relazione sulle prospettive di sviluppo

delle politiche infrastrutturali e delle politiche abitative in Italia.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Francesco NUCARA (Misto-R-A).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, considerato che è ormai imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, verificata per le vie brevi la disponibilità dei rappresentanti dei gruppi, propone di rinviare ad altra seduta, da tenere in tempi brevi, la replica del Ministro ai quesiti e alle osservazioni che i deputati faranno nel frattempo pervenire alla presidenza, che avrà cura di trasmetterle al Ministro.

La Commissione consente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII-bis, n. 2.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
COM(2011)777 def.

SEDE CONSULTIVA

DL 52/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
C. 5273 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.

Nuovo testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti ed abb.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Angelo Marcello Cardani a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nomina n. 146 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 115

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 117

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base*) 118

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 12.35.

Proposta di nomina del professor Angelo Marcello Cardani a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nomina n. 146.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in qualità di relatore, avverte che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame sulla proposta di nomina a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del prof. Angelo Marcello Cardani. Ricorda che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è stata istituita dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 quale Autorità che opera, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel settore delle comunicazioni.

Fa presente che sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presi-

dente e da tutti i commissari. Ricorda che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio. Ricorda inoltre che il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. Rammenta che la designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità nonché istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Evidenzia che, tale articolo, tra l'altro, prevede che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti e che le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

Passando alla proposta di nomina del professor Cardani, intende sottolineare, come si evince dal *curriculum* allegato alla proposta di nomina, che il suo profilo professionale appare idoneo per l'incarico al quale il professore è stato designato. In particolare, fa presente che il professor Cardani, professore associato di economia politica dell'Università Bocconi, ateneo del quale è anche ex-allievo, ha ricoperto in passato importanti incarichi istituzionali, culminati con l'incarico di capo di gabinetto aggiunto del Commissario europeo alla Concorrenza, tra il 1999 e il 2004, e di Consigliere speciale del *Chief competition economist* alla Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea tra il 2004 e il 2005. Attualmente il professor Cardani è il presidente del *Centre on regulation in Europe*, centro studi con sede a Bruxelles che promuove studi ed analisi per il raggiungimento di una

migliore regolazione nelle attività economiche qualificabili come «reti», tra le quali rientrano, oltre al settore ferroviario, dell'energia e dell'acqua, anche i settori di interesse dell'AGCOM. Il centro si propone di chiarire il ruolo di governi, operatori di mercato e autorità di regolazione, nonché di raccomandare l'adozione delle «migliori pratiche», in chiave comparata europea, di regolazione.

Anche con riferimento al necessario requisito dell'indipendenza, rileva che il professor Cardani non appare ricoprire posizioni che determinino l'insorgenza di conflitti di interesse.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sulla proposta di nomina, si riserva comunque di formulare una proposta di parere nella seduta successiva allo svolgimento dell'audizione del professor Cardani, prevista, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la giornata di domani.

Il sottosegretario Massimo VARI concorda con le valutazioni del presidente riguardo alla nomina del professor Cardani a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Renzo LUSETTI (UdCpTP) nel concordare con le valutazioni relative alla professionalità del professor Cardani e dall'esperienza maturata nei servizi a rete, osserva che sarebbe opportuno, anche se non esplicitato dalla legge, prevedere che le nomine di consiglieri e presidenti di autorità o di organi come la Rai siano vincolate al raggiungimento di determinati specifici obiettivi fissati in sede parlamentare, su temi di grande rilevanza per lo sviluppo tecnologico del Paese come ad esempio la diffusione della banda ultralarga.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nel fare presente che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata affrontata tale questione, ricorda che il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, poiché

presiede un organo che delibera collegialmente, non può impegnarsi personalmente al raggiungimento di alcun obiettivo. Nell'evidenziare inoltre che la legge istitutiva non prevede che la nomina avvenga sulla base di un determinato programma, concorda con il collega Lusetti sull'importanza dell'innovazione tecnologica per lo sviluppo del Paese e confida che l'esigenza di modernizzazione costituisca una priorità oltre che per il Parlamento anche per l'Autorità di regolazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.15.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni,

C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nistri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nistri, C. 3676 Nistri, C. 3803 Nistri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nistri, C. 4355 Nistri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 maggio 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto ha predisposto un testo unificato (*vedi allegato*), che tiene conto delle disposizioni presentate nelle proposte di legge, espungendo la materia relativa al cosiddetto « omicidio stradale ». Al riguardo, preannuncia comunque la presentazione di una proposta di legge a propria firma.

La Commissione delibera all'unanimità l'adozione del predetto testo unificato come testo base (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato testé approvato, alle ore 14 di lunedì 25 giugno 2012.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della presente legge e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio.

2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, indicando speci-

ficamente eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

4. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette il testo alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi).

1. Nell'ambito della materia regolata dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato « codice della strada », i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge disciplinano in particolare, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, i seguenti aspetti:

a) principi di carattere generale;

b) assetto delle competenze, mantenendo ferma l'attribuzione delle stesse, anche in relazione alle modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;

c) disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade;

b) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica armonizzata dell'Unione europea suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 3;

c) revisione dell'apparato sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea; revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, in particolare prevedendo:

1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento;

2) inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi, quali il mancato rispetto delle regole di precedenza; l'omesso rispetto della distanza di sicurezza; l'eccesso di velocità in relazione alle condizioni ambientali;

3) qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo altresì che la comunicazione della decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo;

d) revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada, anche adeguandolo all'impiego dei nuovi strumenti di controllo a distanza, e del corrispondente regime delle spese, prevedendo altresì l'introduzione di procedure per la notifica degli atti di accertamento mediante posta elettronica certificata, nonché di disposizioni volte a consentire il pagamento immediato della sanzione pecuniaria, anche in forma elettronica, all'atto stesso della contestazione della violazione, ovvero entro i cinque giorni successivi, con conseguente applicazione di una riduzione dell'ammontare della sanzione medesima;

e) revisione, coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, individuando eventualmente ambiti di competenza diversi;

f) semplificazione delle procedure previste per il ricorso al Prefetto, prevedendo:

1) la presentazione del ricorso esclusivamente all'organo accertatore con successiva trasmissione del ricorso stesso, previa istruttoria, al prefetto per la decisione;

2) eliminazione dell'obbligo di procedere all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta;

3) allineamento del termine per il ricorso al Prefetto a quello previsto per il ricorso al giudice di pace;

g) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari e delle condizioni di particolare necessità ed urgenza connessi all'attivazione dei predetti servizi ausiliari;

h) definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici;

i) attribuzione al Ministero della salute del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire a livello nazionale uniformità dell'operato delle commissioni mediche locali, nell'ambito delle procedure per la verifica dei requisiti fisici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida;

l) disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di invalidi

m) introduzione di disposizioni atte a favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici applicati ai trasporti ai fini della sicurezza della circolazione;

n) previsione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità, al fine di preservare l'incolumità degli utenti e di garantire idonei livelli di circolazione veicolare

3. Il Governo è autorizzato ad emanare regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi alle materie di seguito elencate, previsti dal codice della strada nonché dalle altre norme vigenti in materia:

a) classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, del suolo stradale degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione;

b) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

c) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto merci;

d) aggiornamento della segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione;

e) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;

f) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione;

g) classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e disciplina della loro circolazione su strada;

h) procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore;

i) disciplina della patente di guida di categoria BS, prevedendo che i possessori di tale patente possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi;

l) disciplina per la tutela dell'utenza debole sulle strade, prevedendo, in particolare, sistemi per la sicurezza e per la visibilità notturna dei ciclisti;

m) adozione di ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per coordinare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al presente articolo.

4. Le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 3 sono abrogate

con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma che recano un elenco specifico delle norme abrogate.

ART. 3.

(Disposizioni integrative e correttive e norma finanziaria).

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo

può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, con le medesime procedure e previo parere delle Commissioni parlamentari previsti dallo stesso articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	125
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012. C. 5193 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.

C. 5273 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo che si compone di 17 articoli suddivisi in due Capi. Il Capo I (articoli 1-6) reca norme organizzative in materia analisi e riordino della spesa pubblica, mentre il Capo II (articoli 7-16) reca norme di carattere sostanziale.

L'articolo 1 istituisce un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica con funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine, principalmente, alla revisione dei programmi di spesa, alla riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, al ridimensionamento delle strutture ed all'ottimizzazione dell'uso degli immobili. I commi da 1-*bis* ad 1-*quinquies* confermano i contenuti della disciplina sulla revisione della spesa pubblica dettata dall'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011, con alcune differenziazioni derivanti dalla necessità di prorogarne alcuni termini di realizzazione nonché dalla istituzione dei nuovi organi previsti dal decreto-legge in esame nell'ambito del processo di *spending review*, vale a dire il Comitato interministeriale ed il Commissario straordinario.

L'articolo 2 prevede la nomina – da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento – di un Commissario straordinario per la razionaliz-

zazione della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche; a tal fine la disposizione reca l'elencazione delle amministrazioni cui si riferisce l'attività del Commissario, includendo tra le stesse anche taluni tipi di società a controllo pubblico e, limitatamente alla spesa sanitaria, le regioni commissariate per i piani di rientro sanitari.

L'articolo 3 rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione della durata e dell'indennità del Commissario, la eventuale nomina di due subcommissari nonché l'individuazione di uffici, personale e mezzi dei quali il Commissario può avvalersi, nel rispetto dell'invarianza di spesa.

L'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisca al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica con cadenza semestrale e invii al Parlamento una relazione sulla medesima attività. Tali obblighi, in fase di prima applicazione, vengono adempiuti entro il 31 luglio 2012.

L'articolo 5 conferisce al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell'attività di *spending review* con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche. In particolare, viene attribuito al Commissario il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e di disporre che vengano svolte ispezioni nei confronti delle stesse da parte dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al Commissario spetta, inoltre, il compito di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche e di segnalare al Consiglio dei ministri o al presidente della regione interessata le norme di legge o di regolamento che determinano spese o voci di costo che possono essere razionalizzate. Esso inoltre segnala alle amministrazioni

interessate le misure di riordino da operare, fissando un termine per l'adozione delle stesse, decorso il quale il Consiglio dei ministri può autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi.

L'articolo 6 detta i requisiti soggettivi per la nomina oltretutto le condizioni fondamentali di operatività del Commissario straordinario.

L'articolo 7, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alle norme sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare:

estende l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip a tutte le tipologie di beni o e servizi che devono essere acquistati da parte delle amministrazioni statali;

specifica che gli enti del Servizio sanitario nazionale, laddove non siano operative le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto, sono tenuti a ricorrere alle convenzioni-quadro Consip (comma 1);

relativamente agli acquisti il cui importo è sotto la soglia di rilievo comunitario, estende l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, attualmente previsto per le sole amministrazioni statali, anche alle altre amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001 (comma 2).

Esprime perplessità sulla disposizione relativa alla Consip che, a suo avviso, rischia di penalizzare fortemente le piccole e medie imprese senza peraltro ottenere significativi risultati in termine di risparmio, come dimostrato da numerose convenzioni stipulate per l'acquisto di beni e servizi.

L'articolo 8 reca disposizioni volte a garantire la trasparenza degli appalti pubblici ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica attraverso la pubblicazione, da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sul proprio

portale, dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e la trasmissione dei medesimi dati al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni. L'articolo prevede inoltre ad estendere gli obblighi di comunicazione delle stazioni appaltanti all'Osservatorio riducendo l'importo contrattuale al di sopra del quale devono essere osservati tali obblighi.

L'articolo 9 prevede l'utilizzo a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (*Application Service Provider*) del Ministero dell'economia e delle finanze da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip Spa per le attività che svolge quale centrale di committenza.

L'articolo 10 rende facoltativa l'acquisizione del parere di congruità tecnico-economica, reso da DigitPA, sull'acquisto di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per le centrali di committenza e per le amministrazioni centrali che ad esse ricorrono. L'articolo reca, altresì, una norma in base alla quale l'articolo 18, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177 si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto a DigitPA nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti per le quali sono stati chiesti i pareri tecnici di cui all'articolo 3 dello stesso D.Lgs. n. 177.

L'articolo 11 prevede la non applicazione del termine dilatorio di trentacinque giorni dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula dei contratti relativi agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

L'articolo 12, con alcune novelle al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici stabilisce che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche debba avvenire in seduta pubblica.

L'articolo 13 elimina l'obbligo di riscossione dei diritti di segreteria da parte dei comuni e delle province sui contratti i contratti di acquisto di beni e servizi, quando i beni o i servizi medesimi siano disponibili mediante strumenti informatici di acquisto.

Esprime apprezzamento per l'articolo 13-bis, introdotto dal Senato che reca, al comma 1, alcune modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Le modifiche sono intese, in particolare:

ad estendere il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale;

a ridurre da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debitorie sono tenute a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile;

a rendere obbligatoria – e non più eventuale – la nomina di un Commissario *ad acta*, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l'amministrazione non abbia provveduto alla certificazione;

a superare il divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti che consentirebbe al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari.

Il comma 2 estende la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali. A seguito di tale disciplina, il comma 3 dispone la soppressione di alcune disposizioni circa la modalità di certificazione in compensazione dei crediti maturati nei confronti degli enti del SSN. Il comma 4 prevede che le certificazioni dei crediti possono essere utilizzate ai fini dell'ammissione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L'articolo 14 impone alle amministrazioni pubbliche di adottare, entro 24 mesi, misure per contenere i consumi e per rendere più efficienti gli usi finali di energia, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio e anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia. Nel corso dell'esame al Senato l'articolo è stato integrato al fine di specificare che le misure in esso previste possono essere attuate anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP).

La relazione illustrativa definisce i contratti di servizio energia quei contratti caratterizzati dall'affidamento del complesso delle attività (fornitura del vettore energetico; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria diretti alla riduzione dei consumi energetici) ad un unico fornitore. Ricorda in proposito che tali contratti sono stati introdotti dalla legge n. 10 del 1991, poi definiti dal regolamento attuativo (decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993) e infine disciplinati nelle caratteristiche dal decreto legislativo n. 165 del 2008, e concentrano in un unico fornitore la manutenzione dell'impianto, l'acquisto del combustibile o comunque della fonte energetica, mentre l'utente finale è tenuto al pagamento di un corrispettivo legato alla misurazione dei consumi.

La relazione tecnica evidenzia che « il servizio energia, in quanto caratterizzato dall'affidamento del complesso delle attività ad un unico fornitore – in luogo dell'affidamento di una varietà di autonomi e distinti contratti ad una pluralità di fornitori – si basa su uno schema contrattuale produttivo di rilevanti vantaggi in termini di riduzione delle quantità dei consumi e, dunque, della relativa spesa delle bollette energetiche e in termini di disponibilità di impianti riqualificati ed energeticamente più efficienti (la cui vita utile è superiore alla durata contrattuale). Pertanto la disposizione è foriera di risparmi, quantificabili a consuntivo. » Segnala altresì che la relazione illustrativa attribuisce alle pubbliche amministrazioni la possibilità di stipulare contratti di ser-

vizio energia « anche in deroga alle competenze attualmente previste (articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011) in capo all'Agenzia del demanio in tema di decisioni di spesa relative agli interventi di manutenzioni sugli immobili ». Peraltro, nell'articolo 14 tale deroga non appare esplicitata.

Ricorda, infine, che il 22 giugno 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2011)370) in materia di efficienza energetica volta a stabilire un quadro comune per la promozione dell'efficienza energetica nell'UE che, pur non fissando obiettivi vincolanti, propone l'introduzione di alcuni obblighi giuridici per gli Stati membri intesi a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del 20 per cento di risparmio energetico nell'UE entro il 2020.

L'articolo 15 reca la copertura finanziaria dell'onere relativo all'indennità del Commissario straordinario.

L'articolo 16 fissa l'entrata in vigore del decreto-legge al 9 maggio 2012, giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012). Va rammentato che il disegno di legge di conversione stabilisce che le disposizioni del Capo I (articoli da 1 a 6), hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 2014.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

C. 5180 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Mastro-

mauro, sottolinea che il Memorandum, siglato a Roma il 30 settembre 2009, si compone di 12 articoli e ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le forze armate italiane e pakistane, nella prospettiva di consolidare le rispettive capacità difensive, producendo – sia pure indirettamente – una serie di stimoli positivi in alcuni settori economici e commerciali dei due Paesi.

L'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti a operare, su base di reciprocità e nel rispetto degli impegni internazionali, nella collaborazione nel settore delle rispettive capacità difensive, mentre in base all'articolo 2 le consultazioni tra i rappresentanti delle due Parti, riuniti nella Commissione paritetica per la cooperazione nel settore della difesa, si svolgeranno alternativamente nelle rispettive capitali, di norma annualmente, per definire le misure attuative dell'accordo in esame, come anche elaborare eventuali accordi integrativi del Memorandum in oggetto ovvero programmi di cooperazione tra le rispettive Forze Armate.

L'articolo 3 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, che le Parti potranno estendere se di comune interesse: nell'elenco si individuano in particolare le politiche industriali e di approvvigionamento nel settore militare, come pure lo scambio di materiali per la difesa tenendo conto del precedente Memorandum d'intesa bilaterale del 1990; la partecipazione ad operazioni umanitarie e di peacekeeping; l'organizzazione e l'equipaggiamento delle unità militari, come anche il relativo addestramento e formazione; la partecipazione ad esercitazioni congiunte bi- o multilaterali; l'impatto ambientale provocato dalle attività militari; gli sport, la medicina e la storia militari.

Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo sono elencate all'articolo 4: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di *know how* tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione – inclusi corsi e conferenze. È

prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari, come anche lo scambio di attività culturali e sportive. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.

Assai importante appare l'articolo 5, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni che potrà essere attuato sia con modalità diretta « da Paese a Paese », sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi governi. L'elenco degli armamenti e dei materiali militari suscettibili di scambio tra Italia e Pakistan è estremamente ampio: aeromobili, navi, sottomarini, veicoli blindati e corazzati, sistemi di comunicazione e di difesa. Anche nel caso dell'articolo 5, inoltre, le Parti potranno di comune accordo individuare altri armamenti, apparecchiature e munizioni da scambiare, che dovranno però essere elencate in appositi Accordi tecnici aggiuntivi.

Gli articoli 6 e 7 riguardano gli aspetti finanziari e risarcitori delle attività previste dall'Accordo in esame: si stabiliscono quindi le modalità per la ripartizione dei costi in caso di singoli militari o gruppi impegnati sul territorio dell'altra Parte contraente, come anche le debite eccezioni. D'altra parte, se l'attività di cooperazione militare sfocia in danneggiamenti, il relativo risarcimento sarà a carico dello Stato di appartenenza del personale che ha provocato i danni medesimi, previa consultazione con lo Stato ricevente di detto personale.

L'articolo 8 concerne la competenza giurisdizionale sul personale militare e civile ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'accordo in esame: fermo restando il principio del rispetto dell'ordinamento giuridico del Paese ospitante, il comma 2 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno punite in via prioritaria da quest'ultimo Paese, in base alla propria legislazione. Sono previste specifiche consultazioni in caso di sanzioni che

la Parte ricevente voglia comminare, ma che contrastino con i principi in vigore nel territorio della Parte inviante per le stesse fattispecie.

Particolare rilievo assume anche l'articolo 9, che concerne la sicurezza delle informazioni riservate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard del Paese di provenienza, perdurante per il tempo richiesto dalla Parte inviante. Dopo aver definito dettagliatamente i concetti di informazioni, documenti e materiali classificati, il testo in esame riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi documento, materiale o tecnologia scambiati in base all'accordo in esame vengano utilizzati nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità del Memorandum in oggetto. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni, documenti, materiali o attrezzature difensivi, anche se non coperti da riservatezza, a Parti terze, dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni o ai materiali in oggetto. In ogni caso, le misure di sicurezza del presente Memorandum dovranno essere rispettate anche nel caso di informazioni classificate scambiate nel corso della collaborazione tra industrie o agenzie della difesa italiane o pakistane.

Infine, l'articolo 10 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante negoziati bilaterali o, qualora necessario, tramite i canali diplomatici ufficiali. D'altra parte, l'articolo 12 prevede che la durata dell'Accordo in esame sia quinquennale, con rinnovo automatico per analoghi periodi, salvo diverso avviso di una delle due Parti, notificato all'altra con sei mesi di preavviso. La decadenza dell'Accordo – salvo diversa decisione delle Parti – non pregiudica il completamento delle attività in essere, né i diritti ad esse collegati. L'Accordo sarà altresì emendabile (articolo 11) in qualunque momento mediante scambio di Note ufficiali.

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che esso si com-

pone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 4, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.

C. 5193 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Mastromauro, sottolinea che l'Accordo in esame mira a promuovere lo sviluppo di un partenariato di lungo periodo tra l'Italia e l'Afghanistan, nel quadro della futura *Enduring Partnership* con l'Alleanza atlantica e dell'accordo di cooperazione con l'Unione europea.

L'intesa rappresenta una cornice unitaria entro la quale ricondurre i vari filoni di collaborazione italo-afghana attualmente esistenti o da rafforzare: dal dialogo politico alla difesa/sicurezza, alla cooperazione allo sviluppo, alla collaborazione economica, alla lotta ai narcotici, agli aspetti culturali.

L'Accordo all'articolo 1 auspica il rafforzamento della presenza diplomatica e civile del nostro Paese ad Herat e richiama il ruolo-chiave svolto dalla cooperazione regionale per la stabilità e lo sviluppo dell'Afghanistan, definendo al contempo i settori prioritari sui quali si concentrerà la cooperazione italiana.

L'articolo 2 è focalizzato sull'impegno italiano per lo sviluppo dell'Afghanistan

che si concentra soprattutto sulla promozione del buon governo, sul rispetto dei diritti umani, sulla partecipazione delle donne alla vita politica e sociale, sulla lotta al traffico di stupefacenti, il contrasto alla corruzione ed all'illegalità. L'articolo fa riferimento ad un importo di 570 milioni di euro che rappresenta tuttavia – come precisato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge – una mera indicazione della dimensione complessiva dell'impegno italiano a favore della ricostruzione e dello sviluppo dell'Afghanistan, attraverso finanziamenti già deliberati dal Ministero degli Affari esteri. Anche il credito d'aiuto di 150 milioni verrà finanziato attraverso lo strumento del Fondo rotativo acceso presso l'Artigiancassa ai sensi della legge sulla cooperazione allo sviluppo.

Sempre in base all'articolo 2, il Governo afgano s'impegna ad un'efficace e trasparente allocazione delle risorse finanziarie internazionali, ad una loro gestione responsabile e ad una maggiore capacità di assorbimento in un'ottica di risultato. Per garantire un efficace monitoraggio di questi impegni bilaterali si prevede lo svolgimento di consultazioni annuali italo-afghane tra il Ministero delle finanze di Kabul ed il Ministero degli esteri italiano.

L'articolo 3, dedicato alle questioni strategico-militari, sancisce l'impegno italiano a sostegno delle Forze nazionali di sicurezza afghane (ANSF), che si attuerà attraverso il canale ISAF ed EUPOL, nei settori della formazione e dell'addestramento.

L'articolo 4 è dedicato al contrasto alla coltivazione, produzione, lavorazione, traffico e consumo di stupefacenti ed in materia di polizia, rinviando all'Accordo di settore, firmato a Roma il 2 giugno scorso (oggetto di uno specifico ddl di ratifica attualmente all'esame dei diversi ministeri competenti) e richiama l'esigenza di una stretta collaborazione bilaterale in raccordo con l'Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta al crimine ed agli stupefacenti.

L'articolo 5 disciplina la cooperazione in campo economico, sulla base dell'esigenza di promuovere scambi di esperienze e di formazione basate sul modello italiano del distretto industriale e delle piccole e medie imprese, richiamando lo specifico Memorandum d'intesa italo-afghano del 12 aprile 2011, già entrato in vigore.

L'articolo 6 impegna le Parti a sviluppare la cooperazione in materia di cultura e mezzi d'informazione, richiamando contestualmente l'impegno italiano – previa disponibilità di fondi – ad erogare 200 mensilità di borse di studio per corsi di formazione in Italia agli studenti afgani.

L'articolo 7, che contiene le disposizioni finali e di attuazione dell'Accordo, prevede la creazione di una Commissione congiunta presieduta dai due Ministri degli esteri, le cui riunioni si terranno su base annuale.

Stante la sua natura politica e programmatica, rileva che l'Accordo non produce impegni diretti per le amministrazioni pubbliche coinvolte né è fonte ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Segnala infine che, nella seduta del 30 maggio 2012 presso la Commissione di merito il sottosegretario Staffan de Mistura, richiamando l'esperienza personale vissuta in ambito ONU in Afghanistan, ha raccomandato di procedere rapidamente alla ratifica dell'Accordo in titolo per l'importanza strategica che riveste per il nostro Paese, impegnato significativamente in una delicata missione in quel Paese. In particolare, è stato rilevato come il flusso finanziario che continuerà ad indirizzarsi dall'Italia verso l'Afghanistan dovrà essere collegato ad una verifica dell'uso dei fondi, ma anche dei progressi nel campo dei diritti umani e della condizione delle donne.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'ABI, di rappresentanti dell'ANIA, di rappresentanti di CIA, Coldiretti e Confagricoltura, di rappresentanti di Federdistribuzione e di rappresentanti dell'UPI nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5256 Governo, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita » 129

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini 129

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli, C. 5219 Fedriga 130

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Ufficio della Consigliera nazionale di parità, di rappresentanti di Confprofessioni, di rappresentanti di Assolavoro e di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5256 Governo, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita » 130

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 giugno 2012.

Audizioni di rappresentanti dell'ABI, di rappresentanti dell'ANIA, di rappresentanti di CIA, Coldiretti e Confagricoltura, di rappresentanti di Federdistribuzione e di rappresentanti dell'UPI nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5256 Governo, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita ».

Le audizioni informali sono state svolte dalle 9.05 alle 10.45, dalle 11.30 alle 11.50 e dalle 12.10 alle 12.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 19 giugno 2012.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.30 alle 12.35 e dalle 13.55 alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 19 giugno 2012.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gnechi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli, C. 5219 Fedriga.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 giugno 2012.

Audizioni di rappresentanti dell'Ufficio della Consigliera nazionale di parità, di rappresentanti di Confprofessioni, di rappresentanti di Assolavoro e di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5256 Governo, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita ».

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.10 alle 15.05 e dalle 20.10 alle 22.10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06752 Bernardini: Iniziative per assicurare le tempestività degli interventi chirurgici per il cambio di sesso	131
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	147
5-06761 Bernardini: Ispezione presso la casa famiglia « Dina Sergiacomi » sita a Montalto delle Marche.	
5-06762 Bernardini: Verifica sulla regolarità di un trattamento sanitario obbligatorio su una donna già ospite della casa famiglia « Dina Sergiacomi »	132
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	150
5-06042 Farina Coscioni: Mancata adozione delle linee guida per l'accreditamento degli istituti dei tessuti e dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) ai sensi del d.lgs. n. 191/2007	132
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	152
5-06046 Farina Coscioni: Disponibilità dei farmaci per i pazienti diabetici di tipo 2	132
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	155
5-04052 Rondini: Stanziamenti di risorse finanziarie per la formazione specialistica dei farmacisti ospedalieri	133
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	157

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 484 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ...	133
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb. (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio)	141
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. (Parere alle Commissioni riunite X e XI) (Esame e rinvio)	143
AVVERTENZA	146

INTERROGAZIONI

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 13.15.

5-06752 Bernardini: Iniziative per assicurare le tempestività degli interventi chirurgici per il cambio di sesso.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, dopo aver richiamato le dichiarazioni rilasciate dal Professor Carlo Trombetta, coordinatore del Cedig (Centro per il supporto al disturbo delle identità di genere) di Trieste, già riportate nell'interrogazione in titolo, concernenti le difficoltà e i lunghi tempi di attesa per gli interventi chirurgici per il cambio di sesso, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo in ordine ad entrambi i quesiti formulati attraverso l'interrogazione medesima.

5-06761 Bernardini: Ispezione presso la casa famiglia « Dina Sergiacomi » sita a Montalto delle Marche.

5-06762 Bernardini: Verifica sulla regolarità di un trattamento sanitario obbligatorio su una donna già ospite della casa famiglia « Dina Sergiacomi ».

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario Cardinale. Evidenzia, infatti, come tale risposta si sia soffermata esclusivamente sulla vicenda concernente il trattamento sanitario obbligatorio al quale è stata sottoposta una donna già ospite della casa famiglia « Dina Sergiacomi », che costituisce l'oggetto della seconda interrogazione (n. 5-06762), eludendo completamente il contenuto della prima interrogazione (n. 5-06761), con cui si sollecita il Governo all'invio di un'ispezione presso la suddetta comunità al fine di verificare l'eventuale presenza delle gravi inadempienze di carattere strutturale, normativo e sanitario indicate nella premessa dell'interrogazione stessa, e si richiedono altresì elementi informativi in ordine ai finanziamenti che la comunità-alloggio in questione abbia percepito. Ribadisce, dunque, che questi ultimi punti sono rimasti senza risposta.

5-06042 Farina Coscioni: Mancata adozione delle linee guida per l'accreditamento degli istituti dei tessuti e dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) ai sensi del d.lgs. n. 191/2007.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo in replica, pur prendendo atto del fatto che il Governo non intenda assumere nuove iniziative normative per ovviare a talune incresciose situazioni nelle quali risulta che abbiano assunto ruoli di direzione di unità operative di medicina della riproduzione figure professionali sprovviste di specializzazione ostetrico-ginecologica con idonea esperienza nella medicina della riproduzione, si dichiara soddisfatta della risposta articolata fornita dal Governo in ordine agli altri quesiti formulati mediante l'interrogazione in titolo.

5-06046 Farina Coscioni: Disponibilità dei farmaci per i pazienti diabetici di tipo 2.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, evidenziando che il vero problema è quello di garantire a tutti i pazienti diabetici l'accesso alle terapie e ai farmaci innovativi. Auspica, quindi, che tale disponibilità possa essere concretamente realizzata attraverso l'inserimento dei farmaci incretinici nell'ambito del Prontuario ospedaliero regionale.

Il sottosegretario Adelfio Elio, intervenendo per una breve precisazione, si associa all'auspicio formulato dall'onorevole

Farina Coscioni ed evidenzia che i farmaci incretinici continuano ad essere soggetti a rimborso dal Servizio sanitario nazionale, senza alcuna limitazione prescrittiva, garantendo quindi la piena disponibilità a tutti i soggetti che ne abbiano bisogno.

5-04052 Rondini: Stanziamenti di risorse finanziarie per la formazione specialistica dei farmacisti ospedalieri.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), aggiungendo che tra le ipotesi allo studio del Ministero per una soluzione del problema descritto figura anche quella di ridurre di un anno la durata della scuola di specializzazione e, con il risparmio che ne deriverebbe, di aumentare il numero dei posti per l'accesso alla formazione specialistica.

Marco RONDINI (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, che, sebbene sia intervenuta in tempi non rapidi, prefigura una soluzione auspicabile al problema lamentato nella sua interrogazione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 484.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute.

Fa presente che dalla documentazione inviata non risulta tuttavia l'intesa con la Conferenza unificata, ma ciò nonostante, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (la cui scadenza è stata differita dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, al 30 giugno 2012) e considerato altresì quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 4 novembre 2011, n. 183, il presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione dello schema di decreto legislativo in titolo, richiamando peraltro l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto ad integrare nel senso indicato la richiesta di parere.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, ricorda che, in attuazione della richiamata delega era già stato presentato dal precedente Governo, in data 13 ottobre 2011, uno schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute (Atto n. 410), sul quale questa Commissione aveva espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 9 novembre 2011. Analogamente, la competente Commissione del Senato aveva espresso il proprio parere in data 10 gennaio 2012. Tuttavia, nonostante si fosse perfezionato l'*iter*, anche con l'acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, il decreto legislativo in questione non è stato emanato.

Ricorda altresì che nel corso dell'esame al Senato del decreto-legge recante proroga di termini – poi convertito nella legge n. 14 del 2012 – è stato disposto il differimento al 30 giugno 2012 del termine per l'adozione dei decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dal Ministero della salute.

La Commissione Affari sociali, competente in sede consultiva sul predetto decreto-legge, il 21 febbraio scorso ha deliberato un parere con condizioni, una delle quali prevedeva la soppressione di tale differimento in quanto la disposizione che lo ha previsto è stata ritenuta in contrasto con la recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, nella parte in cui ha dichiarato costituzionalmente illegittime due disposizioni recanti proroghe di deleghe introdotte nel disegno di legge di conversione di un decreto-legge cosiddetto « mille proroghe ». Tale condizione non è stata evidentemente recepita.

Osserva, peraltro, che in sede di conversione del suddetto decreto-legge, era stato accolto dal Governo l'ordine del giorno Barani 9/4865-B/16, che impegnava il Governo a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, di tenere conto del parere già espresso dalla XII Commissione sullo schema di decreto legislativo n. 410.

Rileva come, tuttavia, nella relazione illustrativa del provvedimento in esame non vengano richiamati i pareri a suo tempo espressi dalle Commissioni parlamentari di Camera e Senato sull'Atto del Governo n. 410; vi è un solo riferimento al fatto che « è stato, a suo tempo, formulato uno schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 410), in ordine al quale, peraltro, una più approfondita riflessione, ha fatto emergere la opportunità di riformulare il testo in modo da renderlo ancora più coerente con i principi di delega ».

A questo proposito, ricorda che tra i criteri e i principi direttivi da seguire nell'esercizio della delega, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2011, figurano i seguenti: semplificazione e

snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa; razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento; ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero e gli enti e istituti vigilati, prevedendo per il Ministero stesso la possibilità di emanare indirizzi e direttive; obbligo per gli enti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

Fa presente, poi, che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012, oltre al differimento della delega al 30 giugno 2012, ha altresì previsto, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.

Passando dunque all'analisi del contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, rileva innanzitutto che esso si compone di cinque capi e di ventiquattro articoli. Il capo I (articoli da 1 a 8) disciplina il riordino dell'Istituto superiore di sanità.

In particolare, l'articolo 1 prevede che l'attività dell'Istituto venga programmata attraverso un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano, già previsto a legislazione vigente, deve essere adottato in conformità alle finalità e agli obiettivi del programma di ricerca individuato dal Piano sanitario nazionale, ma anche – secondo la nuova disciplina – in coerenza con le linee di indirizzo e di programmazione del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue, definite dal Ministro della salute, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il piano è deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Comitato scientifico e approvato dal Ministro della salute, che ogni tre anni presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo. Si prevede altresì che tale piano stabilisca gli indirizzi generali, determini obiettivi, priorità e risorse per

l'intero periodo, definisca i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonché le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno dei programmi e progetti in cui è articolato. In particolare, il fabbisogno delle risorse umane viene programmato sul triennio secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 213/2009, ai sensi del quale l'approvazione del fabbisogno del personale, determinato dagli enti di ricerca sentite le organizzazioni sindacali, è posta in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.

Al riguardo chiede al rappresentante del Governo le ragioni in base alle quali tale facoltà è attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e non al Ministero della salute.

Fa presente, quindi, che per la prima volta l'articolo 2 prevede che l'Istituto superiore di sanità disciplini le proprie funzioni attraverso uno statuto che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, ne dovrebbe costituire il documento fondamentale, rafforzandone l'autonomia e la posizione ordinamentale. Viene specificato il contenuto necessario dello statuto, che disciplina l'articolazione delle funzioni, le attribuzioni degli organi, le modalità organizzative dell'Istituto in aree operative – valorizzando l'autonomia funzionale del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, in quanto strutture specializzate –, nonché l'istituzione e le modalità di funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, previsto in ogni pubblica amministrazione dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

In proposito osserva che il testo non chiarisce adeguatamente se il CNT e il CNS continueranno a risultare – come affermato nella relazione illustrativa – solo collocati presso l'ISS, rimanendo strutture tecnico-scientifiche del Ministero della salute che rispondono direttamente al Ministro applicandone gli indirizzi e gli orientamenti, o se invece, come risulter-

rebbe dalla lettera dell'articolo 2, comma 2, lettera c), diventeranno aree operative dell'ISS pur dotate di particolare autonomia.

Rileva quindi che sono previsti poteri sostitutivi, in caso di mancata costituzione degli organi o in caso di loro impossibilità di funzionamento, in capo ad un commissario straordinario nominato dal Ministro della salute con proprio decreto per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Lo statuto è deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'ISS, sentito il Comitato scientifico, ed emanato con decreto ministeriale.

Gli aspetti attinenti alla vita amministrativa e gestionale dell'Istituto sono definiti attraverso un'ampia utilizzazione dello strumento regolamentare, disciplinato dall'articolo 3.

I regolamenti dell'Istituto vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione e adottati dal Presidente; per quelli relativi alla costituzione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche è previsto il parere del Comitato scientifico. È poi stabilito il contenuto necessario dei regolamenti relativi al personale – prevedendo, in particolare, che venga ottimizzata la distribuzione e l'utilizzazione delle risorse umane e strumentali, ponendo limiti alla istituzione di uffici dirigenziali e accorpando, ove possibile, funzioni e personale, e razionalizzando altresì l'utilizzo di tali risorse da parte del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue –, la cui approvazione spetta al Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione, nonché dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, parimenti approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Osserva, poi, che l'articolo 4 disciplina gli organi dell'istituto prevedendone le modalità di nomina, la composizione e le funzioni fondamentali. Essi sono: il Presidente – scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata profes-

sionalità in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto, è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri., su proposta del Ministro della salute; dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta; il Consiglio di amministrazione – nominato dal Ministro della salute, dura in carica quattro anni ed è composto da cinque membri (oggi i membri sono nove): il Presidente e quattro esperti, di cui uno designato dal Ministro della salute, due designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il Comitato scientifico – nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica quattro anni ed è composto dal Presidente e da dieci esperti (oggi gli esperti sono diciotto), di cui: uno su proposta del presidente dell'Istituto; uno eletto dai ricercatori dell'Istituto; due designati dal Ministro della salute; uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; uno designato dal Ministro dell'ambiente; uno dal Ministro dello sviluppo economico; uno designato dal Ministro degli affari esteri; due designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni; il Collegio dei revisori dei conti – nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente.

L'articolo 5 interviene sulla figura del direttore generale, che non è più annoverato tra gli organi dell'Istituto, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente. Ai sensi della disposizione in esame, il direttore generale è nominato dal Ministro della salute su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, ed è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza amministrativa e gestionale al quale spetta la responsabilità della gestione dell'Istituto e l'adozione degli atti che non siano di competenza specifica del Presidente o dei dirigenti.

Fa presente, poi, che gli articoli 6 e 7 disciplinano, rispettivamente, le incompatibilità

degli organi dell'Istituto e del direttore generale e la *prorogatio* degli organi in carica sino all'insediamento dei nuovi. È previsto che la nomina degli organi avvenga entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Infine, l'articolo 8 abroga interamente le fonti normative incompatibili con il nuovo ordinamento dell'ISS, a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3 (si tratta della legge n. 519 del 1973, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 754 del 1994 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001).

Rileva, quindi, che il capo II (articoli da 9 a 16) è dedicato al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). La relazione illustrativa del provvedimento sottolinea che il riordino proposto tiene conto delle osservazioni formulate a suo tempo in sede tecnica dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 ottobre 2011, in occasione dell'esame del più volte richiamato schema di decreto legislativo di riordino (Atto del Governo n. 410), concernenti ad esempio: l'istituzione del Comitato di coordinamento (ora definito di supporto strategico); il fatto che la nomina del direttore generale spetti al presidente della regione, sentito il Ministro della salute; l'eliminazione del requisito in base al quale il direttore generale deve essere un medico veterinario (cosa che corrisponde ad una osservazione apposta al richiamato parere espresso a suo tempo dalla Commissione).

Entrando nel merito di tali disposizioni, l'articolo 9 attiene alle modalità per l'esercizio delle funzioni degli IZS, consentendo agli stessi – di intesa con le regioni e le province autonome – di associarsi per lo svolgimento di attività di produzione e di distribuzione di medicinali e di stipulare convenzioni o contratti di consulenza in relazione allo svolgimento delle loro competenze. È altresì prevista la disciplina per le prestazioni per le quali è prevista corresponsione.

L'articolo 10 definisce le competenze delle regioni e dello Stato in relazione alla disciplina degli IZS: la materia in esame, infatti, rientra da una parte e per alcuni

profili nell'ambito di quelle rimesse alla competenza esclusiva dello Stato (profilassi internazionale), dall'altra parte, tra quelle di competenza legislativa concorrente (tutela della salute). Più specificamente, fatta salva la competenza esclusiva dello Stato, l'articolo in esame individua i principi per l'esercizio delle competenze regionali confermando quanto stabilito in materia dal decreto legislativo n. 502 del 1992, il cui articolo 7-sexies concerne appunto il rapporto intercorrente tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli Uffici veterinari del Ministero della sanità. Per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria, il richiamato decreto demanda alla programmazione regionale il compito di individuare le modalità di raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e gli IZS. Analiticamente, alle regioni è demandata la disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e di verifica sugli Istituti. Le regioni divengono pertanto responsabili della riorganizzazione degli uffici e delle relative dotazioni organiche, nonché della riduzione delle dotazioni organiche del personale addetto alle attività considerate amministrative che non deve eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

L'articolo 11 qualifica come organi degli IZS, stabilendone i compiti e le modalità di nomina: il consiglio di amministrazione – avente compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto; dura in carica quattro anni, è nominato dal presidente della regione ed è composto da tre membri (a legislazione vigente i membri sono cinque) in possesso di determinati requisiti, di cui uno designato dal Ministro della salute e due dalle regioni o dalle amministrazioni territorialmente competenti; il direttore generale – svolge sia la funzione di legale rappresentante dell'Istituto sia quella di responsabile scientifico, è nominato dal presidente della regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute, ed è scelto tra

persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza negli ambiti della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti; il collegio dei revisori dei conti – i tre membri in questo caso sono designati uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla regione dove l'Istituto ha sede legale.

Vengono anche stabiliti i casi e le modalità di scioglimento del consiglio di amministrazione da parte del presidente della regione o delle regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Rileva, quindi, che l'articolo 12 prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui all'articolo 10 il consiglio di amministrazione di ciascun istituto provveda alla revisione del proprio statuto ed approvi il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e le relative dotazioni organiche. Nel caso di mancato rispetto dei termini è prevista la nomina di un apposito commissario per gli atti e provvedimenti necessari.

Come anticipato poco prima, un'importante innovazione è stabilita all'articolo 13 che rimette ad un decreto del Ministro della salute la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato di supporto strategico (che razionalizza le competenze del Comitato istituito con decreto ministeriale 16 maggio 2008) presso il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute. Il Comitato è presieduto dal capo del predetto Dipartimento per la sanità veterinaria ed è composto dai direttori generali degli IZS, dai direttori generali delle direzioni del Dipartimento stesso e dal direttore generale della programmazione sanitaria. Viene altresì specificato che l'incarico di componente del Comitato è a titolo gratuito.

In particolare, tale Comitato svolge attività di supporto strategico e organizzativo all'azione degli Istituti anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza

alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti stessi nell'ambito della cooperazione scientifica con l'autorità europea per la sicurezza alimentare e con altri organismi internazionali.

Osserva, poi, che gli articoli 14 e 15 disciplinano, rispettivamente, i controlli e le disposizioni transitorie applicabili in caso di mancata costituzione degli organi o di impossibilità di funzionamento degli stessi. Infine, l'articolo 16 dispone, a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti, l'abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 270 del 1993, incompatibili con il provvedimento in esame.

Fa presente, quindi, che il capo III (articoli da 17 a 19) concerne il riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a proposito del quale la relazione illustrativa sottolinea che esso è limitato solo ad alcuni puntuali interventi, tenuto conto della recente riorganizzazione intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 2011. L'articolo 17 dispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la deliberazione di uno statuto da parte del consiglio di amministrazione, che deve essere approvato con decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Decorso il predetto termine il Ministro della salute provvede in via sostitutiva. Lo statuto determina le modalità di organizzazione dell'Agenzia sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo, di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, dei compiti istituzionali, prevedendo l'accorpamento delle aree funzionali che svolgono attività omogenee; specifica e articola le attribuzioni degli organi dell'Agenzia e le modalità di funzionamento.

L'articolo 18, modificando alcune disposizioni del decreto legislativo n. 115/1998, definisce quali organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti e ne stabilisce le funzioni e le modalità di nomina. Non è considerato organo del-

l'Agenzia il direttore generale, nominato con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Infine, l'articolo 19 disciplina il regolamento di amministrazione e del personale.

Rileva, quindi, che il capo IV (articoli da 20 a 23) è dedicato al riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).

L'articolo 20 dispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il riordino della LILT, qualificata come ente pubblico su base associativa, secondo le disposizioni del provvedimento in esame. A tal fine, la LILT adegua il proprio statuto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

A questo proposito, evidenzia che l'articolo 20 prevede per l'adeguamento dello statuto della Lega in esame un termine di sessanta giorni (decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto), mentre la disciplina di delega contempla per la revisione degli statuti un termine di sei mesi (sempre a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo). Reputa pertanto opportuno che tale termine venga esteso a sei mesi o ad un anno.

L'articolo 21 qualifica quali organi centrali della LILT il Consiglio direttivo nazionale, di cui prevede che si componga di cinque membri contro i quindici attuali; il presidente nazionale, il Collegio dei revisori dei conti. Vengono di conseguenza soppressi il collegio dei probiviri, il comitato scientifico e i comitati regionali previsti quali ulteriori organi centrali previsti dallo Statuto vigente (articolo 5, Decreto ministeriale 16 gennaio 2006).

Fa presente, poi, che l'articolo 22 stabilisce l'articolazione della LILT in una sede centrale, qualificata come ente pubblico su base associativa, e in sezioni provinciali, qualificate come organismi associativi autonomi privati le quali, nell'ambito della propria autonomia, possano costituire, a livello regionale, l'Unione delle

sezioni provinciali, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della sede centrale della LILT. Infine, è riconosciuta alla LILT la possibilità di costituire, nel rispetto delle disposizioni normative, una fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle attività istituzionali dell'ente.

L'articolo 23 detta disposizioni transitorie, prevedendo il rinnovo degli organi della LILT entro trenta giorni dall'approvazione del nuovo statuto e, in mancanza, la nomina di un commissario straordinario da parte del Ministro della salute per un periodo massimo di dodici mesi, entro il quale dovranno essere nominati gli organi di amministrazione.

Al riguardo, segnala che il rinnovo del consiglio direttivo della LILT è avvenuto solo di recente e che potrebbe non essere opportuno procedere con tale tempestività ad un ulteriore rinnovo, ma anzi auspicabile che gli attuali organi direttivi restino in carica fino alla scadenza del mandato.

Infine, il capo V si compone del solo articolo 24, che contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Riservandosi di formulare una proposta di parere alla luce degli orientamenti che emergeranno nel corso del dibattito e delle audizioni informali già programmate, rileva fin d'ora, oltre ai rilievi già espressi nel corso della relazione, l'assenza nel testo dello schema in esame di norme che, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 183 del 2010, ridefiniscano il rapporto di vigilanza fra il Ministero della salute e gli enti oggetti del riordino, specificando maggiormente quali siano i poteri di verifica e controllo sulla gestione e sull'attività svolta dagli enti vigilati.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) rileva che l'Atto del Governo per il quale è richiesto il parere alla Commissione deve essere necessariamente emanato entro il 30 giugno prossimo, cioè entro i prossimi 11 giorni. A questo proposito, ritiene che il termine di soli undici

giorni per consentire al Parlamento di esprimere i prescritti pareri e, quindi, per emanare l'atto, adeguandolo eventualmente alle indicazioni delle Commissioni, sia assolutamente insufficiente.

Fa quindi presente che il legislatore, fissando il termine entro il quale il Governo deve adottare il decreto, prevede la possibilità di proroga al solo scopo di permettere al Governo di adottare il decreto. Se, pertanto, il termine per l'espressione del parere parlamentare scadesse il giorno precedente, o addirittura lo stesso giorno di scadenza del termine per l'esercizio della delega, il Governo non avrebbe materialmente il tempo di adeguare lo schema sottoposto al parere agli eventuali rilievi delle Commissioni. Nel caso in questione, il termine dei quaranta giorni per l'espressione del parere parlamentare scade comunque oltre il termine per l'esercizio della delega e non invece, come prescrive la norma dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 183 del 2010, nei trenta giorni antecedenti il medesimo termine per l'esercizio della delega.

Ricorda che il problema che si presenta oggi è già noto al Governo e al presidente Palumbo in quanto, nella seduta della Commissione del 20 dicembre 2011, ella stessa aveva espresso delle puntuali considerazioni in merito alla necessità di garantire la scrupolosa osservanza dei termini imposti dalla legge delega in relazione all'*iter* per l'emanazione degli atti del Governo. Inoltre, dal testo dello schema di decreto in esame si evince che non è stato acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eppure la legge di delega stabilisce con precisione l'*iter* – rigoroso – che deve essere seguito per l'emanazione dei decreti legislativi, su proposta del ministro competente in materia. Infatti, la norma dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 183 del 2010, recita che « (...) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro

trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione». Quindi, stanti gli atti a disposizione, allo stato bisogna ritenere che la Conferenza unificata non abbia espresso il parere nel termine prescritto perché diversamente, se il Governo avesse trasmesso l'Atto di cui si discute senza osservare il termine a disposizione della Conferenza per l'espressione del parere, ci si troverebbe di fronte all'ennesima violazione di legge e ciò non può essere tollerato nel momento in cui si pretende dai cittadini il massimo «rigore».

Senza quindi entrare nel merito dello schema di decreto sottoposto all'esame della Commissione, ritiene che di debba constatare con estremo rammarico che il Parlamento è chiamato ancora una volta a svolgere una mera attività di «ratifica» dell'operato del Governo che svilisce ogni prerogativa dell'azione di indirizzo e controllo che la Commissione è chiamata, invero, ad operare con estrema attenzione trattandosi, in questo caso, di una materia particolarmente complessa, i cui riflessi sulla comunità sono di fondamentale importanza, incidendo direttamente su un diritto – quello della salute e delle cure – costituzionalmente protetto.

Conseguentemente, reputa opportuno che la Commissione valuti l'opportunità di invitare il Governo a voler procedere con gli atti necessari affinché il decreto legislativo sia adottato nei termini e con le modalità espressamente previste dalla legge, e non invece come un atto che *ab origine* le vorrebbe eludere, con l'aggravante di svilire le prerogative del Parlamento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, con riferimento al precedente richiamato dall'onorevole Farina Coscioni e relativo alle osservazioni dalla stessa sollevate nella seduta del 20 dicembre scorso, precisa

che, nel caso dello schema di decreto legislativo recante riorganizzazione della Croce rossa (atto del Governo n. 424) sulla questione relativa alla scadenza del termine per l'esercizio della delega si era pronunciato il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una nota allegata allo schema stesso. Nel caso in esame, invece, il provvedimento è stato trasmesso dal Governo alle Camere senza note interpretative, per cui non vi sono ragioni per dubitare che il termine per l'esercizio della delega scada – come previsto dalla legge – il 30 giugno prossimo.

Per quanto riguarda, poi, l'altra questione, concernente il parere della Conferenza unificata, ribadisce quanto già detto all'inizio della seduta circa il fatto che la Conferenza non si è ancora espressa sullo schema di decreto legislativo in esame e che, comunque, la Commissione si pronuncerà definitivamente sul provvedimento medesimo solo dopo che sarà stato acquisito il parere della predetta Conferenza.

Anna Margherita MIOTTO (PD) evidenzia come il lavoro svolto dalla Commissione con riferimento al più volte richiamato Atto del Governo n. 410 sia stato poi vanificato in quanto non è stato emanato – come ricordato dal presidente Palumbo nella sua relazione – il decreto legislativo di riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute.

Ora, la Commissione ha a propria disposizione meno di dieci giorni per esprimersi sul nuovo schema di decreto legislativo che meriterebbe, invece, un esame molto più approfondito vista la complessità delle tematiche ivi trattate. A questo proposito, fa presente di nutrire forti perplessità su alcuni punti in particolare, tra i quali il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e quello della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).

Osserva, infine, che quando si affronta un tema così importante quale è, appunto, quello della riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, non si

può agire esclusivamente in un'ottica di razionalizzazione e di risparmio trascurando di trattare taluni aspetti rilevanti quali i poteri di indirizzo e di vigilanza nei confronti degli enti stessi.

Laura MOLTENI (LNP) chiede al rappresentante del Governo di chiarire quali siano le modalità di nomina negli enti vigilati e in quali atti si estrinsechino i poteri di vigilanza del Ministero della salute verso i predetti enti.

Paola BINETTI (UdCpTP), svolgendo delle considerazioni attinenti al metodo prima ancora che al merito del provvedimento, ritiene opportuno, dato il breve tempo a disposizione per l'adozione del parere di sua competenza, che la Commissione proceda in via quasi esclusiva all'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

A questo proposito, fa notare come la Commissione dedichi tempo ai numerosi provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, la maggior parte dei quali ha oggettivamente scarse possibilità di trasformarsi in legge, dovendo conseguentemente comprimere l'esame di un provvedimento di grande rilevanza — quale è, appunto, quello in oggetto — in un momento storico in cui, peraltro, il Parlamento viene esautorato dal Governo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, con riferimento all'intervento dell'onorevole Binetti, chiarisce che l'ordine del giorno della Commissione è stabilito dall'ufficio di presidenza della Commissione stessa, sulla base delle richieste formulate da parte dei vari gruppi parlamentari.

Fa altresì presente che, qualora vi sia accordo tra i gruppi in tal senso, nel corso delle giornate successive la Commissione, al di là dell'espressione dei pareri obbligatori sui provvedimenti per i quali è competente in sede consultiva, potrà dedicare il restante tempo a sua disposizione all'esame e all'approfondimento delle questioni concernenti lo schema di decreto legislativo in oggetto.

Laura MOLTENI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta formulata svolta dall'onorevole Binetti, chiedendo altresì alla presidenza di poter audire, oltre ai soggetti già convocati per giovedì prossimo, anche i rappresentanti degli altri enti di cui si prevede la riorganizzazione nello schema di decreto legislativo in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.

Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nunzio Francesco TESTA (UdCpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla X Commissione (Attività produttive) il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 3970 e abbinate, quale risultante dagli emendamenti approvati, recante disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.

Fa presente che il provvedimento in esame si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 circoscrive il campo di applicazione del provvedimento ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fra le imprese. Le disposizioni non si applicano ai ritardi di pagamento delle

imprese che dimostrino di essere creditrici di somme dovute da pubbliche amministrazioni, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante l'integrale attuazione della direttiva 2011/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 (concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese).

L'articolo 2, che si compone di 19 commi, dispone l'attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, precisando che sono esclusi dall'applicazione dell'articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

L'articolo 3 stabilisce che, in caso di ritardo di pagamento, l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio la certificazione del credito nei riguardi di altra impresa, e ne stabilisce modalità, procedure, condizioni ed effetti.

Sulla base del predetto certificato, secondo l'articolo 4 l'impresa creditrice può chiedere al giudice competente di pronunciare ingiunzione di pagamento: il giudice ingiunge all'impresa debitrice di procedere al pagamento senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto. Qualora l'impresa debitrice proponga opposizione all'ingiunzione, l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione non può essere sospesa, a meno che l'opposizione sia fondata su contestazioni circa l'esecuzione del contratto, proposte dall'impresa debitrice prima del rilascio del certificato.

Rileva, poi, che, secondo l'articolo 5, prima di proporre opposizione dinnanzi al giudice competente l'impresa debitrice che intenda opporsi all'ingiunzione di pagamento deve promuovere la procedura di mediazione presso la camera di commercio che ha rilasciato il certificato, entro venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento. Per la durata della procedura di mediazione rimangono sospesi i termini per proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento ed è sospesa

l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione. La mediazione è svolta dalla camera di commercio e deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti. Su richiesta delle parti o di propria iniziativa, la camera di commercio invita a partecipare alla procedura di mediazione un'istituzione finanziaria che possa concorrere ad un intervento economico utile alla definizione positiva della procedura stessa.

Fa presente, quindi, che l'articolo 6 riguarda le sanzioni per chi produca documentazione falsa o contraffatta o attesti il falso nelle dichiarazioni stabilendo che, comunque, il certificato rilasciato sulla base della documentazione o delle dichiarazioni false è nullo.

L'articolo 7 contiene una norma finale per le imprese che siano parti in giudizi relativi a crediti insoluti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali imprese possono accordarsi per esperire la procedura di mediazione di cui all'articolo 5 della proposta di legge in esame, qualora sussistano i requisiti e le condizioni previsti. Il procedimento e l'esecuzione rimangono sospesi per l'intera durata della procedura di mediazione e per il tempo previsto dall'accordo di pagamento, in caso di esito positivo della procedura di mediazione. Il giudizio si estingue con l'integrale pagamento nel termine stabilito dall'accordo.

Rileva, infine, come dall'analisi dell'articolo si evince che il provvedimento in esame, intervenendo sulla disciplina civilistica relativa ai termini di pagamento e alle conseguenze dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non è riconducibile ad alcuna materia di competenza di questa Commissione. A questo proposito, precisa che tale provvedimento è stato assegnato per il parere anche alla XII Commissione per via di una delle proposte di legge abbinata (la n. 4957 d'iniziativa del deputato Polidori) recante disposizioni per la riduzione e l'estinzione dei ritardati pagamenti delle pubbliche

amministrazioni enti pubblici – compresi quelli che erogano assistenza sanitaria, nonché le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale – nelle transazioni commerciali con imprese. Tuttavia, il testo unificato modificato dagli emendamenti approvati in sede referente, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi, non contiene alcun riferimento a questa materia, limitandosi alle disposizioni concernenti le sole transazioni commerciali tra le imprese.

Alla luce delle considerazioni svolte propone, pertanto, di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Laura MOLTENI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di conoscere la ragione per cui è stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione, al fine dell'espressione di un parere – che di fatto si sostanzia in un nulla osta –, un provvedimento rispetto al quale la Commissione non ha alcuna competenza, considerato anche il dispendio di tempo che ciò implica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, replica all'obiezione dell'onorevole Molteni facendo notare che il relatore, nell'argomentare le ragioni per le quali propone il nulla osta, ha ben motivato la ragione per cui il provvedimento in esame è stato assegnato dalla Presidenza della Camera anche alla XII Commissione per il parere.

In generale, ricorda che alla Commissione è avanzata richiesta di parere sui provvedimenti anche qualora – come, appunto, nel caso in esame – essa sia competente in ordine ad una delle proposte di legge abbinate, il cui contenuto non sia stato poi recepito nel testo unificato approvato dalla Commissione di merito. In tali casi, la Commissione può limitarsi ad esprimere il nulla osta al prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.

(Parere alle Commissioni riunite X e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere per le parti di propria competenza alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro) sul testo unificato delle proposte di legge n. 3696 e abbinata, che reca interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile.

Il testo in esame, come risulta dagli emendamenti approvati presso le Commissioni competenti, si compone di 14 articoli. Poiché alcuni di questi presentano un contenuto molto tecnico, è suo intento cercare di illustrarli nel modo più semplice possibile.

L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento: promozione della ripresa del sistema produttivo; incremento dei livelli di occupazione; sviluppo dell'imprenditorialità diffusa.

Per la realizzazione di queste finalità è attribuito allo Stato il compito di sostenere l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili, adottando misure conformi alle disposizioni comunitarie (regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti di importanza minore (*de minimis*) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006).

La stessa disposizione individua i soggetti beneficiari che possono avviare un'attività imprenditoriale usufruendo di un regime speciale di agevolazione; di speciali incentivazioni; di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche.

Le misure di incentivazione sono valide per un periodo di trentasei mesi, a partire

dalla data di inizio dell'attività d'impresa, effettuato nell'arco temporale di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I soggetti beneficiari sono di età inferiore a trentotto anni, se uomini, e delle donne, a prescindere dall'età anagrafica.

Devono comunque essere rispettate alcune condizioni: devono essere soggetti che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero soggetti che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia.

L'articolo 2 prevede le agevolazioni in materia previdenziale.

Per il primo triennio di attività viene ridotta la contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, per i soggetti di cui all'articolo 1, con possibilità di riscatto della stessa.

Una riduzione dei contributi previdenziali richiesti è altresì prevista per i datori di lavoro, pubblici e privati, che assumono donne disabili, anche nei casi di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo parziale, nelle ipotesi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità, nonché quando assunte con contratti di apprendistato.

Con riferimento al contratto di apprendistato, lo stesso articolo 2 prevede che esso debba essere stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile sulla base delle professionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni previste dall'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 469 del 1997, e successive modificazioni.

La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuata dal datore di lavoro, d'intesa con il suddetto comitato tecnico.

L'articolo 3 riguarda gli incentivi per le cure parentali.

Prevede, per le lavoratrici autonome che hanno usufruito del congedo di maternità, la possibilità di scegliere tra i congedi parentali ed una indennità per un periodo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino qualora si avvalgano, per lo svolgimento delle cure parentali, di un parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo grado, per un orario giornaliero di almeno 6 ore. Questi ultimi, solo se lavoratori dipendenti, hanno diritto al collocamento in aspettativa per l'intero periodo di durata delle cure parentali e, anche se lavoratori autonomi o parasubordinati, hanno diritto altresì alla copertura figurativa per l'intero periodo in cui hanno prestato le cure parentali.

L'articolo 4 concerne gli incentivi all'occupazione.

Dispone l'attribuzione di un credito d'imposta ai soggetti di cui all'articolo 1 che assumano con contratto a tempo indeterminato, nei primi 36 mesi di esercizio dell'attività d'impresa, fino a 2 lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati, disabili (di cui all'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008), precari con contratto di lavoro flessibile a tempo determinato, o con contratto di collaborazione continuata e continuativa, o a progetto in regime di monocommittenza.

Nel caso di assunzioni con contratto a tempo determinato, il credito d'imposta è stabilito in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Sono quindi previste condizioni di operatività e di decadenza del diritto a fruire del credito d'imposta.

L'articolo 5 contiene una delega al Governo per l'introduzione di un regime fiscale agevolato per le microimprese giovanili e femminili e stabilisce i relativi principi e criteri direttivi.

L'articolo 6 reca disposizioni tese a favorire l'accesso al credito delle microimprese giovanili e femminili.

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile.

L'articolo 8 contiene disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L'articolo disciplina i casi in cui è applicabile il decreto legislativo n. 81 del 2008 ai titolari e soci delle imprese costituite ai sensi del successivo articolo 10 ed ai loro familiari.

In sostanza, l'articolo in esame estende l'applicazione delle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 previste specificamente per i componenti dell'impresa familiare, per i lavoratori autonomi che compiono opere e servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, per i coltivatori diretti del fondo, per i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, per gli artigiani e i piccoli commercianti.

Tali norme sono caratterizzate dalla semplificazione di alcuni obblighi e procedure, purché siano soddisfatti alcuni specifici requisiti. In particolare, sono ritenuti applicabili l'articolo 21 del predetto decreto legislativo e, limitatamente ai soggetti che esercitano la propria attività nei cantieri, anche l'articolo 94. Vengono altresì elencate le attività escluse dall'applicazione di questo articolo (trattasi delle attività svolte nelle aziende di cui all'articolo 29, comma 7, del suddetto decreto legislativo, e le attività classificate « a rischio medio » o « a rischio alto »).

L'articolo 9 detta alcune misure di sostegno a favore delle imprese sociali.

L'articolo 10 disciplina le forme imprenditoriali, costituite dai soggetti di cui all'articolo 1, cui si riconoscono le agevolazioni previste.

A tal fine, l'attività imprenditoriale è ammessa nella sua forma individuale, di impresa familiare, di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa, di società a responsabilità limitata, purché i requisiti di sesso ed età anagrafica di cui all'articolo 1 siano

posseduti dalla maggioranza dei soci oppure, per le società diverse dalle cooperative, da almeno uno solo in caso di due soci.

L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alla disciplina fiscale riguardante i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario ed assicurativo.

L'articolo 12 contiene una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica della delega di cui all'articolo 1, comma 28, della legge n. 247 del 2007, in materia di ammortizzatori sociali, il cui esercizio si intende riferito, in quanto compatibile, anche ai « lavoratori autonomi economicamente dipendenti ».

L'articolo 13 introduce, dopo l'articolo 6 del decreto legislativo n. 42 del 2006, l'articolo 6-bis, a norma del quale i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare.

L'articolo 14 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento.

Dopo aver illustrato, in sintesi, il contenuto del provvedimento, rileva che le disposizioni in cui esso si articola sono da ritenersi, in generale, condivisibili.

In particolare, ritiene che sia apprezzabile l'intento di individuare misure concrete per andare incontro soprattutto alle fasce più giovani della popolazione e per tutelare la libertà di impresa delle donne, in un momento di grave crisi economica e produttiva che coinvolge il Paese.

Rileva inoltre che vi sono alcune disposizioni che, a vario titolo, incidono sulle competenze della Commissione Affari sociali.

Ricorda, in particolare, le disposizioni tese ad incentivare l'assunzione di soggetti svantaggiati e di lavoratori disabili (di cui agli articoli 2 e 4 del provvedimento); l'articolo 3, che introduce una misura nell'ambito delle politiche di tutela della famiglia, prevedendo un'indennità per le lavoratrici autonome che scelgano di avvalersi, nei primi 3 anni di vita del bambino, di un parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo grado per lo svolgimento delle cure parentali; l'articolo

8, che reca disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito, preannuncia l'intenzione di proporre alla Commissione la deliberazione di un parere favorevole, per le ragioni illustrate.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il

segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.

C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte.

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia.

C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.

C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni.

ALLEGATO 1

5-06752 Bernardini: Iniziative per assicurare le tempestività degli interventi chirurgici per il cambio di sesso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto riportato nella interrogazione parlamentare in esame, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trieste ha comunicato che, presso la Struttura Complessa Clinica Urologica dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste, esistono professionalità e risorse per poter affrontare interventi chirurgici di conversione androginoide e gino-androide per disturbi di identità di genere (DIG).

Il percorso clinico-autorizzativo per l'effettuazione di tali interventi prevede il nulla osta della Magistratura per poter effettuare un intervento demolitivo-ricostruttivo di tale portata.

Nell'ambito della programmazione operatoria aziendale (assegnazione di sala operatoria alle singole strutture chirurgiche), viene garantita una dotazione di risorse che permette di garantire i tempi di attesa regionali, con particolare attenzione alle classi di priorità A e B (interventi chirurgici prioritari con tempi di attesa massimi rispettivamente di 30 e 60 giorni).

Alla Struttura Complessa Clinica Urologica sono state assegnate in media 5 sedute operatorie alla settimana nell'ultimo anno.

La composizione della lista operatoria è stilata in forma autonoma dai direttori delle strutture complesse chirurgiche nell'ambito delle proprie funzioni di organizzazione e funzionamento e, pertanto, non vi sono state ingerenze da parte della direzione sanitaria nella destinazione specifica delle risorse assegnate; la direzione sanitaria effettua inoltre un costante monitoraggio e promuove ed organizza fre-

quenti incontri (di norma mensili), per analizzare i tempi di attesa e le risorse necessarie.

La Direzione Sanitaria aziendale ha precisato che non corrisponde al vero l'affermazione che non sia più possibile fare questi interventi, stante l'autonomia programmatoria della struttura e la numerosità dei casi operati (nel 2011 sono stati eseguiti n. 18 interventi).

Al fine di corrispondere alle richieste della *equipe* uro-andrologica, nel corso dell'anno 2011, è stato chiesto ai professionisti sanitari di presentare uno specifico progetto per incrementare l'offerta di sedute operatorie da destinare ai disturbi di identità di genere, il quale è attualmente alla valutazione delle O.O.S.S.

Per quanto riguarda i dati relativi agli interventi di cambiamento di sesso eseguiti in Italia negli ultimi cinque anni, questo Ministero ha preso in esame l'archivio delle schede di dimissioni ospedaliere, con riferimento all'attività ospedaliera degli ultimi cinque anni (2007-2011).

In particolare, sono state prese in esame tutte le dimissioni in ricovero ordinario, caratterizzate da una diagnosi principale di « transessualismo » o di « disturbo dell'identità di genere nell'adolescente o nell'adulto », in associazione ad almeno una delle seguenti procedure chirurgiche:

orchietomia bilaterale nello stesso intervento;

amputazione del pene;

interventi per trasformazione di sesso non classificati altrove;

costruzione della vagina;
impianto di protesi bilaterale;
altra laringectomia parziale;
riparazione di frattura della laringe;
elettrolisi e altra depilazione cutanea;
isterectomia addominale totale;
altra rimozione di entrambe le ovaie e delle tube nello stesso intervento;
inserzione di espansore tessutale;
incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo.

Lascio a disposizione degli onorevoli interroganti e della Commissione una tabella che riporta – per le diagnosi di transessualismo e disturbo dell'identità di genere – la distribuzione delle dimissioni

ospedaliere per ciascuna Regione dal 2007 al 2011.

A livello nazionale, i valori massimi di tale distribuzione si rilevano negli anni 2008 e 2010, con 125 dimissioni.

Dal 2007 è in aumento il numero di dimissioni con diagnosi « disturbo dell'identità di genere », che passano da 10 a 32 nell'anno 2011.

Nel quinquennio, le Regioni in cui si è registrato il maggior numero di ricoveri sono, in ordine decrescente, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.

Nell'ultimo anno preso in esame, si osserva una complessiva diminuzione delle dimissioni in tutte le Regioni, con le sole eccezioni di Toscana e Puglia.

In Toscana si rilevano 10 casi nel quinquennio, di cui 9 nel 2011; in Puglia si è passati da una media annuale di 3 dimissioni ospedaliere negli anni 2007-2010 ad 8 dimissioni nel 2011.

**Transessualismo e Interventi di trasformazione di sesso
Distribuzione per regione di dimissione in regime ordinario**

REGIONE	Anno 2007		Anno 2008		Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011	
	numero di dimissioni principali "302.5"	numero di dimissioni diagnosi principale "302.85"	numero di dimissioni principali "302.5"	numero di dimissioni diagnosi principale "302.85"	numero di dimissioni principali "302.5"	numero di dimissioni diagnosi principale "302.85"	numero di dimissioni principali "302.5"	numero di dimissioni diagnosi principale "302.85"	numero di dimissioni principali "302.5"	numero di dimissioni diagnosi principale "302.85"
Piemonte	11	1	15	1	15	3	24	1	20	1
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	1	2	2	-	-	4	-	6	1	5
P. A. Bolzano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P. A. Trento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Friuli-Venezia Giulia	16	1	11	2	16	1	18	2	14	-
Liguria	1	-	8	-	7	-	10	1	5	1
Emilia-Romagna	11	2	19	3	11	-	5	11	-	9
Toscana	-	1	-	-	-	-	-	-	5	4
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Lazio	36	-	45	1	22	7	33	1	20	3
Abruzzo	1	-	-	-	4	-	4	-	3	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	8	1	10	-	5	-	5	-	1	-
Puglia	-	2	1	5	-	1	-	3	-	8
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	85	10	111	14	80	18	100	25	70	32

Codice ICD-9-CM

Definizione diagnosi principale

"302.5"

Transessualismo

"302.85"

Disturbo dell'identità di genere nell'adolescente o nell'adulto

ALLEGATO 2

**5-06761 Bernardini: Ispezione presso la casa famiglia
« Dina Sergiacomi » sita a Montalto delle Marche.****5-06762 Bernardini: Verifica sulla regolarità di un trattamento
sanitario obbligatorio su una donna già ospite della casa famiglia
« Dina Sergiacomi ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla vicenda riportata nelle interrogazioni parlamentari in esame, si risponde fornendo le informazioni acquisite dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ascoli Piceno.

In data 30 marzo 2012, il Sindaco di Montalto delle Marche (Ascoli Piceno), chiedeva al Comando Carabinieri – Stazione di Montalto delle Marche di intervenire presso la strada provinciale cuprese, dove si stava eseguendo un Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) nei confronti di una donna di San Benedetto del Tronto, ospite della comunità per gestanti e madri con figli a carico « Dina Sergiacomi » di Montalto delle Marche.

Il personale dell'Arma intervenuto sul posto accertava la presenza di addetti al Servizio 118 dell'ospedale di Ascoli Piceno con due ambulanze, del Sindaco di Montalto e di alcune persone della citata Comunità.

Si accertava, inoltre, che la richiesta di intervento ai Carabinieri era stata determinata dall'impossibilità di reperire personale del locale comando di Polizia Municipale e che la procedura per il T.S.O. era stata richiesta in quanto, nella stessa serata, la giovane donna era stata sorpresa dal Sindaco mentre girovagava per le vie di Montalto delle Marche in evidente stato di ubriachezza.

Il primo cittadino, in qualità di medico, dopo aver tentato senza successo – più volte – di convincere la donna a ricorrere alle cure mediche, aveva deciso di avviare la procedura per il T.S.O.

Nella circostanza il medico sopraggiunto con il Servizio 118, benché avesse constatato l'evidente stato di alterazione della donna, e dopo aver tentato a sua volta di convincerla a sottoporsi alle cure mediche, non riteneva in un primo momento necessario il T.S.O.

Successivamente, il sanitario del Servizio 118 decideva invece di convalidare il trattamento obbligatorio, dopo aver avuto un colloquio con il direttore della cooperativa « San Marco » (che gestisce la Comunità Sergiacomi), il quale aveva reso noto che non sarebbe stato consentito il rientro in comunità della donna, al fine di tutelare i due figli minori.

Questa decisione induceva la paziente a manifestare propositi suicidi.

Il personale dell'Arma, quindi, procedeva a coadiuvare i sanitari e a scortare l'ambulanza sino all'ospedale di Ascoli Piceno: durante il tragitto, la donna ha mantenuto un comportamento calmo e tranquillo.

In merito a quanto accaduto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, a seguito di esposto sui fatti, delegava il Comando Stazione Carabinieri di Montalto delle Marche ad effettuare accertamenti volti a verificare il corretto operato dei medici.

Le indagini sono tuttora in corso.

Il 23 marzo 2012, Carabinieri appartenenti al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Ancona ed alla stessa Stazione

di Montalto delle Marche, unitamente ad alcuni addetti della Polizia giudiziaria, nonché a personale appartenente alla Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 5 di Ascoli Piceno, effettuavano accertamenti presso la comunità « Dina Sergiacomi ».

Il 2 aprile 2012, un piccolo gruppo di persone, nei pressi della citata comunità, manifestava dissenso nei confronti del provvedimento adottato.

Il 5 aprile 2012, il Tribunale per i minorenni di Ancona ha revocato l'autorizzazione concessa alla donna di poter seguire i propri figli, che venivano, quindi, trasferiti presso altra struttura.

Alla luce degli elementi informativi sopra resi, per gli aspetti di limitata competenza, questo Ministero non ritiene di dover avviare specifiche iniziative in ordine alla questione in esame.

ALLEGATO 3

5-06042 Farina Coscioni: Mancata adozione delle linee guida per l'accreditamento degli istituti dei tessuti e dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) ai sensi del decreto legislativo n. 191 del 2007.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione in esame, si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda il settore della procreazione medicalmente assistita (PMA), le linee guida per l'autorizzazione e l'accreditamento dei centri e i relativi requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, cui fa riferimento l'articolo 6 del decreto legislativo n. 191 del 2007, esistevano già e sono da ricondurre a quelle emanate a seguito della legge n. 40 del 2004, approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome in data 11 novembre 2004 e formalizzate da ogni singola Regione con proprio atto, a volte con specifiche ulteriori integrazioni.

Si tratta del livello iniziale utilizzato dalle Regioni e Province autonome per autorizzare all'esercizio (ed eventualmente accreditare) i Centri PMA, precedentemente alla emanazione della normativa di matrice europea su cellule e tessuti.

Il documento redatto dall'Osservatorio sull'applicazione del decreto legislativo n. 191 del 2007 alla procreazione medicalmente assistita, istituito con decreto ministeriale 23 giugno 2009 e composto da rappresentanti del Ministero della salute, delle Regioni, del Centro Nazionale Trapianti (CNT), dell'Istituto Superiore di Sanità e da esperti del settore PMA, riguarda invece, in particolare, i requisiti ulteriori di qualità e sicurezza discendenti dalle Direttive Europee su cellule e tessuti e dai relativi decreti legislativi di recepimento (decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, che recepisce la direttiva 2004/23/CE e il decreto legislativo 25 gennaio

2010, n. 16, che recepisce le due direttive attuative 2006/17/CE e 2006/86/CE, contenenti le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani).

Tale documento ha fornito la base per l'Accordo Stato Regioni sul documento concernente «Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Centri di Procreazione Medicalmente Assistita), per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane, sancito il 15 marzo 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Con l'Accordo del 15 marzo 2012, in sostanza, oltre a definire i requisiti minimi dei Centri di PMA in attuazione delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 e dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, si è anche convenuto che:

«i contenuti del presente Accordo costituiscono anche linee guida per l'ac-

credita­mento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 191 del 2007 »;

« i requisiti di cui all'allegato comprendono quelli già definiti dalle Regioni e dalle Province autonome con proprio atto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 ».

Pertanto, pur non esistendo un'incertezza su quali siano i requisiti tecnici di qualità e sicurezza a cui i Centri PMA devono attenersi, dal momento che i decreti legislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010 derivano da Direttive Europee e sono vincolanti per tutti gli istituti dei tessuti, con l'Accordo Stato Regioni del 15 marzo 2012 sono stati integrati i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento già previsti con le ulteriori prescrizioni derivate dalle normative di recepimento di direttive europee (decreti legislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010).

Le Regioni quindi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 191 del 2007, sono responsabili del rilascio e dell'eventuale revoca delle autorizzazioni e dell'accreditamento dei Centri e delle loro relative attività.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 191 del 2007 stabilisce che « la Regione organizza ispezioni e adeguate misure di controllo presso gli istituti dei tessuti, avvalendosi del supporto del Centro Nazionale Trapianti, per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto ».

Detti controlli devono essere effettuati con cadenza biennale, ed hanno lo scopo di verificare la rispondenza dei Centri ai requisiti previsti dai decreti legislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010.

Pertanto, il CNT supporta le Regioni in questa specifica attività periodica di controllo ed ispezione dei Centri PMA, riguardo alla persistenza dei criteri di qualità e sicurezza previsti dai decreti legislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 191 del 2007 individua nel Ministero della salute e nelle Regioni le Autorità responsabili competenti per l'attuazione dei requisiti, stabilendo compiti specifici.

Il Ministero della salute e le Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 16 del 2010 e dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 191 del 2007, « si avvalgono della collaborazione del Centro Nazionale Trapianti » per l'attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive contenute negli stessi decreti legislativi.

In accordo con le Regioni, il CNT ha iniziato nel febbraio 2011 un percorso di verifica dei Centri PMA, per la conformità rispetto ai requisiti previsti.

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati, non risulta che ci sia un sistema ridondante.

Infatti, i Centri inviano i dati riguardanti la loro attività al Registro istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità; eventuali notifiche di evento/reazione avversa vengono comunicate al CNT, che prontamente e, comunque, entro le 48 ore, così come è noto a questa Commissione, ne dà notizia al Registro.

Per quanto riguarda la figura del responsabile dei Centri PMA, nell'Accordo Stato Regioni del 15 marzo 2012, nell'allegato, sezione B, punto 2, dal titolo « Responsabile », sono indicate le qualifiche minime che deve possedere il responsabile del Centro PMA, ed in particolare:

« possesso di un diploma di laurea in medicina rilasciato al termine di un corso di studi universitari e specializzazione in ginecologia; il responsabile del Centro PMA è affiancato (requisito indispensabile per i Centri di II e III livello) da un biologo, un biotecnologo o un medico con esperienza in medicina della riproduzione o con esperienza di laboratorio responsabile per tutti gli aspetti di specifica competenza laboratoristica, con almeno due anni di esperienza pra-

tica nel settore della PMA; nel caso di una banca del seme il responsabile può essere anche un andrologo o endocrinologo o urologo con esperienze andrologiche e biologo con competenze di biologia della riproduzione ».

Alla luce delle considerazioni sopra rese, si ritiene non necessario l'avvio di nuove iniziative normative, in considerazione, peraltro, che l'assetto normativo vigente è in linea con le disposizioni europee.

ALLEGATO 4

5-06046 Farina Coscioni: Disponibilità dei farmaci per i pazienti diabetici di tipo 2.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, il diabete mellito di tipo 2 è la forma più comunemente diffusa, anche a causa della diffusione dell'obesità e dell'invecchiamento della popolazione, e rappresenta circa il 90 per cento dei casi di questa malattia. Fino a poco tempo fa, la terapia farmacologica del diabete, tipo 2 era basata in via quasi esclusiva sulla metformina, sui secretagoghi, sui glitazioni e sull'insulina.

Di recente, si è diffusa una nuova classe di farmaci, le cosiddette incretine, che comprendono gli agonisti del recettore del *gastrointestinal like peptide* (GPL-1), AR-GLP-1, exenatide e liraglutide, e le glipitne (inibitori della dipeptil-peptidasi 4-DPP4). Con avviso del 27 dicembre 2011, l'AIFA ha pubblicato l'elenco aggiornato dei medicinali aventi il requisito dell'innovatività terapeutica, indicando questi prodotti come innovativi potenziali. Va detto, comunque, che, nonostante le comprovate e consolidate evidenze scientifiche, il Comitato Prezzi e Rimborsi dell'AIFA in una nota del 10 ottobre 2011, ha reso nota la spesa per i farmaci incretinici, paventando un unico tetto di spesa per i DDP-4 e i GPLI-1 pari a 57 milioni di euro, a fronte di 69 milioni di euro di consumo registrati negli ultimi 12 mesi, assoggettando indistintamente a tale limitazione due classi di farmaci con diverso codice anatomico, terapeutico e chimico e con diverse caratteristiche. Alla luce di tale misura, l'Associazione dei medici diabetologi e la Società italiana di diabetologia, con nota del 12 dicembre 2011, hanno inviato al Direttore generale dell'AIFA un *position statement* sulla terapia incretinica, evidenziando i benefici connessi a tale approccio terapeutico.

Sembra il caso di osservare, inoltre, che i farmaci incretinici, arrivati in Italia nel 2008, promuovono la produzione di insulina da parte delle cellule del pancreas ed eliminano il rischio di ipoglicemia, l'effetto collaterale più temuto da coloro i quali soffrono di diabete.

Tali farmaci furono inseriti tra i farmaci innovativi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge n. 222 del 2007, « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 – Supplemento Ordinario n. 249/L.

Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito dell'innovatività è riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validità per 36 mesi, fatta salva la possibilità che essa possa rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi ed ulteriori elementi tecnico-scientifici, resisi, intanto, disponibili.

I farmaci in parola sono stati inseriti nell'Accordo Stato-regioni del 18 novembre 2010 (articolo 1, comma 1), che ne statuisce il relativo inserimento nell'ambito del Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale; pertanto, i farmaci incretinici continuano ad essere soggetti a rimborso dal S.S.N., senza alcuna limitazione prescrittiva, garantendo la piena disponibilità a tutti i pazienti diabetici che ne abbiano bisogno, al fine di una corretta gestione della terapia.

Del resto, le cosiddette sostanze incretine si inseriscono in un mercato contraddistinto da diverse peculiarità, nell'ambito del quale sono presenti, da lungo tempo, numerosi farmaci recanti indicazioni terapeutiche similari ed in parte sovrapponibili, ma aventi costi differenti.

Infatti, laddove le incretine presentano un costo *ex factory* di euro 1,51/die, altri farmaci della stessa area terapeutica, ovvero antidiabetici orali quali metformina, secretagoghi, glitazoni e insulina, mostrano un costo *ex factory* di gran lunga inferiore che si aggira tra euro 0,3-0,4/die fino ad un massimale di euro 0,9/die.

È evidente, pertanto, che i farmaci incretinici comportano un onere maggiore a carico del S.S.N., che deve essere valutato attentamente e scrupolosamente, tenendo in debito conto ciascuno dei benefici clinici reali apportati. Si consideri, infatti che nell'anno 2011 la spesa per detti farmaci ha superato una somma pari ai 57 milioni di euro.

Ad ogni buon conto, a partire dal mese di giugno 2011, le incretine sono oggetto di una nuova fase di negoziazione con le aziende farmaceutiche produttrici, ancora in corso, al fine di definirne il prezzo ed il tetto di spesa.

ALLEGATO 5

**5-04052 Rondini: Stanziamenti di risorse finanziarie
per la formazione specialistica dei farmacisti ospedalieri.**

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla problematica dei laureati in Farmacia, specializzandi in Farmacia ospedaliera, tuttora esclusi dalla disciplina cui è sottoposta la categoria degli specializzandi medici, con riguardo alla stipula del contratto di formazione specialistica, si precisa che in tale ambito sono coinvolte anche altre categorie di professionisti (fisici sanitari, psicologi, biologi, statistici, eccetera), tutte menzionate nell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401.

Riguardo a tale norma, per renderne possibile l'attuazione, questo Ministero, già nel 2002, aveva attivato, unitamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una ricognizione delle scuole di specializzazione esistenti e interessate alla questione, al fine di quantificare l'onere economico che ne sarebbe derivato.

Occorre, infatti, precisare che detta norma, nel sancire per tali professionisti un diritto, non aveva, tuttavia, previsto alcuna copertura finanziaria, necessaria a far fronte agli ulteriori oneri.

Di conseguenza, l'oggettiva difficoltà di sottrarre risorse alla formazione dei medici, considerato che solo per quest'ultima categoria il diritto alla remunerazione durante il periodo di specializzazione discende da normative comunitarie, di fatto ne ha impedito la realizzazione.

Ulteriore elemento di criticità è derivato, inoltre, dall'attuazione degli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevedono l'applicazione ai medici specializzandi del contratto di formazione specialistica, in luogo della precedente borsa di studio, attesi i maggiori oneri derivanti da detti contratti.

Basti considerare, a tal riguardo, che, in assenza delle risorse aggiuntive necessarie a finanziarli, la legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), ha procrastinato la stipula di tali contratti per i medici specialisti, per la cui realizzazione si è quindi dovuto attendere l'anno accademico 2006/2007.

Si fa inoltre presente che nel 2008, sempre per dare soluzione alla problematica in questione, questo Ministero aveva effettuato uno studio al fine di quantificare gli oneri derivanti dall'applicazione del citato articolo 8, proponendo di individuare risorse finanziarie aggiuntive con la legge finanziaria per il 2009.

Sulla base di dette stime era stata ipotizzata la necessità di un finanziamento, da parte dello Stato, di circa 800/1000 contratti di formazione per tutte le categorie professionali interessate, con una spesa per il primo anno pari ad euro 20/25 milioni.

Tuttavia, attesa la sfavorevole congiuntura economica, tale proposta non è stata presa in considerazione.

Tutto ciò rappresentato, si osserva che il finanziamento dei contratti di formazione specialistica per le categorie dei professionisti indicati nel citato articolo 8 della legge n. 401 del 2000, ivi compresa quella dei farmacisti, è di interesse strategico per il Servizio Sanitario Nazionale, ove si consideri che la specializzazione è un requisito di accesso sia alla dipendenza sia alle convenzioni di specialistica ambulatoriale.

L'estensione del contratto di formazione specialistica anche ai suddetti professionisti permetterebbe di estendere loro il regime del tempo pieno e l'incompati-

bilità proprie della formazione medico specialistica, garanzie di una migliore ed adeguata preparazione in sanità pubblica.

Tuttavia, per quanto detto, si ritiene che la problematica possa trovare adeguata soluzione solo attraverso il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle finora stanziare per i contratti di formazione specialistica medica.

A tale riguardo, non può tralasciarsi di considerare che, per la formazione medico-specialistica, nell'anno accademico 2011/2012, a fronte di un fabbisogno dichiarato di 8.439 medici specialisti, si sono potuti finanziare con le risorse dello Stato solo n. 5.000 contratti, così come, per l'anno accademico 2012/2013, a fronte di un fabbisogno dichiarato di 8.171 medici specialisti, si potranno finanziare solo n. 5.000 contratti.

In considerazione che il decreto ministeriale 1° agosto 2005 ha modificato, innalzandola, la durata delle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 2008/2009 – prevedendo 5 anni di corso per tutte le scuole e 6 anni di corso per quelle di neurochirurgia e chirurgia generale – tale stato di cose comporterà, conseguentemente, un maggior numero di contratti da finanziare con il medesimo stanziamento annuale.

Pertanto, ad invariato stanziamento di risorse finanziarie, si determinerà un'inevitabile riduzione delle disponibilità destinate ai finanziamenti del primo anno di corso di specializzazione, con la conseguente, consistente, contrazione del numero di nuovi contratti assegnabili per le specializzazioni mediche.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 ed abbinata (Parere alle Commissioni riunite X e XI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	159
DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	160
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	165

SEDE REFERENTE:

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello e C. 5196 Faenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	170
Interventi per il settore ittico. C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe e C. 5192 Catanoso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	170
Sui lavori della Commissione	170

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.45.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

Testo unificato C. 3696 ed abbinata.

(Parere alle Commissioni riunite X e XI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato trasmesso dalle Commis-

sioni di merito, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore Catanoso ha svolto la relazione introduttiva.

Basilio CATANOSO (Pdl), *relatore*, fa presente che il deputato Miserotti, preannunciando anche la presentazione di apposito emendamento, ha segnalato la necessità di apportare una modifica all'articolo 13, che potrà essere valutata al fine del parere da esprimere.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, desidera ricordare, in via preliminare, che nella zona del terremoto, ad alta vocazione agricola, sono stati riscontrati gravissimi danni per il sistema produttivo in generale e per una parte vitale del sistema agroalimentare italiano, in particolare per le imprese di rilevanza nazionale di produzione del parmigiano reggiano, del grana padano, dell'aceto balsamico di Modena, del prosciutto di Parma, fino alle imprese di produzione vinicola e ortofrutticola. Nelle province interessate, sono stati duramente colpite sia le strutture private, come caseifici, stabilimenti di lavorazione della frutta, magazzini di stagionatura, case rurali, stalle, fienili, con macchinari distrutti e animali morti, sia le strutture pubbliche, e in particolare quelle relative al sistema idrico e alla sicurezza idraulica del territorio.

Ricorda quindi che nella seduta del 31 maggio 2012 la XIII Commissione ha approvato una risoluzione con la quale ha impegnato il Governo: a reperire le necessarie risorse, previa autorizzazione dell'Unione europea, per consentire il ritiro dal mercato delle forme di parmigiano reggiano e di grana padano non più commercializzabili, ma utilizzabili a scopi alimentari da parte dell'AGEA, al fine di consentirne un successivo utilizzo nell'ambito dei piani di intervento gestiti dalla medesima Agenzia; ad adottare, se necessario, iniziative idonee a sostegno delle imprese che hanno offerto in garanzia, per l'accesso al credito, prodotti agroalimentari di particolare valore, come ad esempio parmigiano reggiano e grana padano, ri-

sultati danneggiati a seguito del terremoto; a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le iniziative necessarie per attivare gli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori delle aziende agricole colpite dal terremoto; a favorire l'ipotesi prospettata in sede regionale di una rimodulazione dei piani di sviluppo rurale, compatibilmente con gli stati di avanzamento dei singoli programmi regionali, a favore di un potenziamento dei programmi delle regioni colpite.

Il 7 giugno è stato poi pubblicato il decreto-legge in esame, che contiene disposizioni di diretto o indiretto interesse del comparto agricolo dei territori colpiti.

L'articolo 1 precisa l'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto-legge. Si tratta dei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Lo stato di emergenza viene prorogato fino al 31 maggio 2013. La responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione è attribuita ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di commissari delegati, i quali possono avvalersi anche dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dagli eventi sismici.

L'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, da assegnare alla Presidenza del Consiglio, che sarà alimentato dalle risorse derivanti: dall'aumento fino al 31 dicembre 2012 e nella misura di 2 centesimi dell'accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante, nei limiti di 500 milioni di euro; dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea; dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici; dalle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, per un importo pari a 1 miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

L'articolo 3 dispone che i presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d'intesa tra di loro e con propri provvedimenti, le priorità, le modalità e le percentuali entro le quali possano essere concessi, tra gli altri, contributi, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive, agricole e zootecniche, che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà e a favore di soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi. Viene quindi definita la disciplina per l'accertamento dei danni e l'erogazione dei relativi contributi e sono introdotte procedure, anche in deroga alla normativa vigente, per consentire il rapido rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro. Da ultimo, i presidenti delle regioni interessate autorizzano l'adozione di provvedimenti atti a consentire lo spostamento di mezzi, materiali ed attrezzature per l'immediata ripresa delle attività economiche, fermo restando che tali attività rispettino la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'articolo 6 dispone la sospensione fino al 31 luglio 2012 dei processi civili, penali, amministrativi e tributari.

L'articolo 7 prevede che per i comuni interessati dagli eventi calamitosi gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2012 sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.

Per quanto riguarda l'articolo 8, il comma 1, in aggiunta alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma prevista dal decreto ministeriale 1° giugno 2012, elenca una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi fino al 30 settembre 2012 (per quanto di competenza, si tratta dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dei

contributi dovuti ai consorzi di bonifica, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo, nonché della presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). Il comma 3 dell'articolo 8 esenta temporaneamente dalle imposte sui redditi e dall'IMU i fabbricati ubicati nelle zone del sisma, purché distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. Il comma 6 precisa che gli eventi che hanno colpito i residenti dei comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore. Il comma 7 prevede che gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, realizzati nei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, potranno accedere alle agevolazioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto se entreranno in esercizio entro il 30 giugno 2013. Il comma 8 differisce al 30 novembre 2012 numerosi adempimenti burocratici che le disposizioni nazionali, in attuazione di norme comunitarie, pongono a carico delle aziende zootecniche. Gli adempimenti in oggetto sono quelli relativi alla registrazione dei capi e alla registrazione e comunicazione della movimentazione degli animali e degli eventi di stalla, nonché le registrazioni dell'impiego di taluni farmaci. Sono sospesi con il comma 9 i versamenti che gli acquirenti di latte, prodotto dai singoli produttori in esubero rispetto alla quota loro assegnata, sono tenuti a fare mensilmente all'AGEA. Il comma 10 reca norme che consentono di derogare alla disciplina generale stabilita per l'allevamento e l'ingrasso dei suini. Condizione necessaria è che i ricoveri siano dichiarati inagibili, nel qual caso è consentito lo spostamento dei capi in ricoveri temporanei, nei quali lo stazionamento potrà avvenire in deroga alla direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Il comma 11 invoca il regolamento (CE) n. 1122/2009, in base al quale in caso di forza maggiore l'agricoltore continua a

godere del diritto all'aiuto, per non perdere gli aiuti sul sostegno diretto agli agricoltori, vincolati, fra l'altro, al rispetto di numerose disposizioni di carattere agro-ambientale (la cosiddetta «condizionalità»). Il comma 12 stabilisce che le autorità competenti debbano rinunciare alla restituzione di quanto già erogato a titolo di aiuto all'investimento in attuazione delle misure dei programmi di sviluppo rurale, qualora gli agricoltori ricadenti nelle aree colpite dal sisma non siano in grado di rispettare gli impegni assunti. La rinuncia alla ripetizione dell'aiuto è correlata all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006. Il comma 13 interviene in merito alla comunicazione che gli agricoltori sarebbero tenuti a trasmettere all'autorità competente, stabilendo una procedura difforme da quanto stabilito dalle disposizioni comunitarie: la comunicazione, che dovrebbe peraltro essere accompagnata dalla documentazione che l'autorità nazionale ritenga probante, è sostituita dal riconoscimento disposto per via amministrativa dall'autorità competente all'accertamento della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso d'inerzia di detta autorità, l'accertamento del nesso di causalità tra inadempimento da parte dell'agricoltore e evento calamitoso deve essere fatto d'ufficio dall'amministrazione competente. Il comma 14 disciplina l'attività di somministrazione dei pasti nelle aziende agrituristiche della regione Emilia Romagna stabilendo che tale attività possa svolgersi fino al 31 dicembre 2012 in deroga a quanto stabilito con l'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2009.

L'articolo 9 autorizza, in favore degli enti locali interessati dal sisma, il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 e per la redazione del conto annuale del personale degli enti locali.

L'articolo 12 interviene a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici, trasferendo 50 milioni di euro delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) sulla contabi-

lità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, per l'anno 2012. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni provvede la regione stessa con propri atti.

L'articolo 13 destina 5 milioni di euro, reperiti tra le risorse a disposizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, per sostenere l'onere che le imprese agricole colpite dagli eventi devono sopportare per pagare le commissioni alla Società di gestione fondi per l'agroalimentare dell'ISMEA, a garanzia della richiesta di prestito bancario.

L'articolo 14 dispone che lo Stato si faccia carico, utilizzando le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, della quota parte di spettanza della regione Emilia-Romagna, relativa al finanziamento, per gli anni 2012 e 2013, del programma di sviluppo rurale 2007-2013; ciò al fine di consentire alla regione stessa di disporre di risorse aggiuntive da destinare ad interventi nelle zone colpite dal sisma finalizzati al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale.

L'articolo 15 prevede l'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori.

L'articolo 16 prevede che il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuova iniziative di informazione, anche all'estero, sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale nelle zone colpite dal sisma. Per la realizzazione delle iniziative è autorizzata una spesa pari a euro 300.000.

Osserva quindi che — anche consultando in via informale le organizzazioni agricole, sentite peraltro nei giorni scorsi dalle Commissioni riunite VIII e X — è sua intenzione individuare come il provvedimento possa essere migliorato per diventare più aderente alle esigenze del mondo agricolo, che a seguito del terremoto dovrà affrontare enormi difficoltà, che rischiano di pesare negativamente per lungo tempo. Le risorse individuate nel decreto-legge costituiscono un importante punto di partenza per affrontare l'emergenza, ma non

possono essere considerate sufficienti al necessario sostegno alla ripresa produttiva del comparto.

Marco CARRA (PD) interviene sulla nomina del relatore, rilevando che, se non ci si trovasse di fronte ad una tragedia, riterrebbe la nomina della collega Beccalossi una gustosa provocazione. Al riguardo, al di là della stima per la relatrice, che rimane immutata, intende sottolineare l'aspetto politico della questione, non richiedendo in ciò l'appoggio del proprio o di altri gruppi. Infatti, premesso di non conoscere i criteri in base ai quali si procede ordinariamente alla scelta dei relatori e se su tale scelta vi siano preventive consultazioni, avrebbe ritenuto utile una scelta che puntasse a valorizzare il collegamento tra la Commissione e il territorio interessato. Nota in effetti che, fermo restando che ogni parlamentare rappresenta la nazione, frequentemente in passato si è tenuto conto della provenienza territoriale e della specifica esperienza dei deputati. Pertanto, per la specifica situazione e per i contatti intrattenuti nelle zone colpite dal sisma, non nasconde di aver coltivato l'aspirazione di poter affrontare lui stesso, per la prima volta, tale incarico e non nasconde di essere amareggiato per il fatto che ciò non sia avvenuto.

Sottolinea quindi che sarebbe utile che la Commissione prendesse diretta conoscenza della situazione avviando un ciclo di audizioni e anche recandosi in visita nelle zone terremotate. Manifesta anzi stupore per il fatto che il Ministro delle politiche agricole, a distanza di molti giorni dal terremoto, non abbia ancora ritenuto di fare un sopralluogo in quelle aree, pur riconoscendo che il Sottosegretario Braga vi si è recato in due occasioni.

Rileva poi che, da un punto di vista mediatico, si parla soprattutto dell'Emilia e del distretto biomedicale, trascurando completamente la situazione del comparto agroalimentare.

Nell'auspicare che il suo gruppo sostenga le sue proposte, si augura che la risoluzione approvata dalla Commissione lo scorso 31 maggio non rimanga sulla carta e che il parere che la stessa andrà

ad esprimere non sia un « parerino » corredato di una serie di inutili osservazioni o condizioni. Infatti, ora serve danaro, serve che siano adempiuti gli impegni e che si pervenga a definire interventi seri, fondati su risorse certe, per sostenere un comparto che rischia di morire e per mettere in sicurezza un territorio che rischia di dover affrontare un domani anche possibili inondazioni.

Auspica pertanto che in questa occasione la Commissione vada oltre la consueta soglia di intervento e sappia insistere in termini concreti per avere certezze.

Fabio RAINIERI (LNP) sottolinea che il Governo è apparso molto assente di fronte ai danni subiti dal comparto agroalimentare, che solo per la produzione di parmigiano reggiano e grana padano hanno compromesso circa un terzo della produzione. In generale, in questa prima fase è stata avvertita soprattutto la presenza del volontariato.

Osserva poi che, anche se il tempo disponibile è scarso, la Commissione dovrebbe svolgere audizioni sull'argomento, visto anche che altre Commissioni lo hanno fatto.

Premesso che sarà difficile ripartire per l'economia dei territori colpiti, sottolinea che occorre un serio impegno a tal fine. Preannuncia a tale proposito che la Lega formulerà specifiche proposte per sostenere la ripresa delle zone terremotate, come l'istituzione di una zona franca. Preannuncia altresì la presentazione di un'interrogazione a risposta immediata per chiedere l'istituzione di commissioni tecniche per verificare l'agibilità delle strutture, rilevando che si stanno attribuendo ai sindaci responsabilità che ad essi non competono.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che il riavvio delle attività da parte delle aziende non deve indurre a ritenere che tutto si possa avviare alla normalità. Occorre invece sollecitare l'approvazione del provvedimento perché la situazione diventa invece più difficile e la ripresa vera si allontana sempre di più.

Ritiene quindi necessario procedere all'audizione del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di conoscere gli intendimenti del Governo e poter operare concretamente al fine di incentivare la ripresa delle zone disastrose dal sisma, obiettivo che richiede un concorso di volontà e di impegni. Confida dunque che tutti i gruppi collaborino in tale direzione.

Luca BELLOTTI (Pdl) propone di anticipare il pagamento dei contributi derivanti dalla politica agricola comune, relativamente alle zone interessate dal sisma, stante l'attuale difficile situazione finanziaria del paese. Fa inoltre presente il ritardo burocratico che ha riguardato il mondo agricolo, privo anche della modulistica necessaria per effettuare il rilievo dei danni, come ha avuto modo di rappresentare per le vie brevi al sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali. Ritiene opportuno pertanto fornire agli aventi diritto gli strumenti per far fronte ai danni subiti. Ritiene infine necessario essere puntuali nell'informazione al fine di evitare la creazione di aspettative eccessive.

Teresio DELFINO (UdCpTP), nell'esprimere condivisione rispetto al contenuto della relazione, osserva che rimane insoluto, allo stato, il problema dell'accertamento delle disponibilità finanziarie dalle quali lo Stato potrebbe attingere per erogare aiuti alle popolazioni colpite dal sisma.

Per quanto riguarda le audizioni, qualora il proposito fosse quello di dare una testimonianza di vicinanza e condivisione alle popolazioni e alle aziende colpite, ritiene si tratti di una iniziativa estremamente condivisibile. Anzi avrebbe auspicato un maggior coinvolgimento, anche sul posto, della Commissione stessa.

Infine, condivide la proposta di ascoltare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in audizione, ma, visti anche i numerosi argomenti sui quali vi è il desiderio di una interlocuzione con il Ministro, ritiene che non si debba esaurire il confronto alla sola drammatica vicenda del sisma.

Viviana BECCALOSSI (Pdl), *relatore*, ritiene che l'obiettivo della Commissione dovrebbe essere quello di modificare il decreto-legge per renderlo più aderente alle esigenze del territorio, visto anche che si conviene sul fatto che il settore più colpito dal sisma è quello agroalimentare. Osserva peraltro che vi è diffusa consapevolezza sulla inadeguatezza delle risorse disponibili e pertanto, anche ai fini del parere, occorrerebbe sottolineare che le misure finora adottate devono intendersi come i primi tra gli interventi che si rendono necessari.

Ricorda inoltre di aver già acquisito le osservazioni e le proposte di alcune organizzazioni agricole, ma ritiene comunque utile proseguire negli approfondimenti, anche al fine di raggiungere eventuali intese per la presentazione di emendamenti largamente condivisi presso la Commissione di merito.

Per quanto riguarda le audizioni, ritiene necessario ascoltare il Ministro, i rappresentanti delle organizzazioni agricole, gli assessori all'agricoltura delle regioni interessate e le rappresentanze delle produzioni a denominazione di origine (in particolare parmigiano reggiano, grana padano e aceto balsamico). Da ultimo, sollecita la massima attenzione in tema di strutture idriche, gravemente danneggiate dal sisma, proponendo di ascoltare anche le rappresentanze dei consorzi di bonifica.

Giuseppina SERVODIO (PD), nell'apprezzare la relazione introduttiva, osserva che il provvedimento non può essere onnicomprensivo perché, rispetto ad eventi tanto drammatici come il sisma, che necessita di verifiche su edifici, strutture, infrastrutture e altro, gli interventi non possono che essere declinati a livello territoriale. In ogni caso, ritiene che non si debba assolutamente dare l'impressione di allungare i tempi dell'intervento; anzi, si dovrebbe compiere uno sforzo per dare certezze non solo rispetto alla tempistica, ma anche relativamente all'impegno finanziario e alla possibilità che vi siano ulteriori interventi quando i danni del sisma saranno stati effettivamente calcolati. Sa-

rebbe opportuno infatti dare un grande segnale di attenzione alle popolazioni che hanno bisogno di sapere su cosa possono contare.

Giovanna NEGRO (LNP) fa presente che anche alcune province venete sono state toccate dal sisma e si registrano danni.

Angelo ZUCCHI (PD), manifestando apprezzamento per l'obiettivo dichiarato dalla relatrice di raggiungere una posizione ampiamente condivisa, osserva che le organizzazioni di categoria hanno già avuto la possibilità di esprimere la loro posizione e le loro richieste, sia attraverso i contatti a livello politico, sia attraverso apposita audizione dinanzi alle Commissioni VIII e X. Manca invece una verifica sul fronte delle risposte alle esigenze rappresentate, che potrebbe avvenire con l'audizione del Ministro e degli assessori regionali.

Viviana BECCALOSSO (Pdl), *relatore*, ritiene opportuno procedere al più presto alle audizioni, soprattutto per quelle delle regioni e del ministro.

Paolo RUSSO, *presidente*, manifestando apprezzamento per la straordinaria sensibilità dei colleghi, sottolinea l'opportunità che la Commissione si esprima in tempi brevi e possibilmente prima che sia fissato il termine per gli emendamenti presso la Commissione di merito. Conseguentemente, le audizioni richieste, compresa quella del Ministro, dovrebbero svolgersi entro questa settimana. Assicura pertanto che si attiverà in tal senso.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

C. 5256 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Giuseppina SERVODIO (PD), *relatore*, sottolinea che la riforma del mercato del lavoro proposta dal Governo ha un'importanza strategica, anche in ragione dell'evolversi degli scenari economici internazionali che sembrano, anche oggi, inviare nuovi segnali preoccupanti sulla tenuta del sistema monetario e finanziario europeo. Risulta ancora più urgente assumere iniziative capaci di uscire dalla crisi in atto e la riforma del mercato del lavoro rappresenta in tal senso un tassello importantissimo, in quanto dovrebbe accrescere l'attrattività del Paese nei confronti dei capitali e degli investimenti esteri nonché la competitività del sistema produttivo italiano.

Il disegno di legge governativo di riforma del mercato del lavoro è stato presentato al Senato il 5 aprile 2012 (S. 3249) e, come evidenziato nel Documento di economia e finanza 2012, si colloca nell'ambito della Strategia per la crescita e l'occupazione « Europa 2020 », che ha tra gli obiettivi principali quello di portare al 75 per cento il tasso di occupazione per la popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni, anche mediante una maggiore partecipazione dei giovani, delle donne, dei lavoratori più anziani e di quelli poco qualificati e una migliore integrazione dei migranti nella popolazione attiva. Secondo gli ultimi dati Eurostat, diffusi il 29 marzo 2012 e riferiti al 2010, il tasso di occupazione ha raggiunto il 68,6 per cento nell'Unione a 27 e il 68,4 per cento nell'Eurozona; i Paesi con le migliori *performance* risultano essere la Svezia (78,7 per cento), i Paesi Bassi (76,8 per cento) e la Danimarca (76,1 per cento). Per quanto riguarda i Paesi di maggiori dimensioni economiche e demografiche, nel Regno Unito si è registrato un tasso del 73,6 per cento di occupati, in Germania del 74,9 per cento, in Francia del 69,1 per cento, in Spagna del 62,5 per cento, in Italia del 61,1 per cento (soltanto Ungheria e Malta registrano una percentuale più bassa). Gli Stati membri sono chiamati a stabilire le misure per il conseguimento degli obiettivi

della Strategia Europa 2020 all'interno dei programmi nazionali di riforma da presentare nell'ambito della procedura del semestre europeo.

Il progetto di riforma in esame rappresenta, quindi, un'azione importante, se non decisiva, per avviare quelle riforme strutturali di cui il Paese ha bisogno per far ripartire l'economia interna e per raccordarsi in modo omogeneo con i mercati degli altri paesi dell'area euro. In particolare, il provvedimento in esame, attraverso la razionalizzazione delle tipologie contrattuali, la redistribuzione delle tutele dell'impiego, la revisione degli strumenti di tutela del reddito, nonché l'ammodernamento delle politiche attive del lavoro e del ruolo dei servizi per l'impiego, dovrebbe agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Pertanto, a suo giudizio, occorre far bene, ma fare presto. Il Paese deve arrivare alle nuove scadenze europee di fine giugno con la riforma del lavoro approvata.

Per quanto riguarda le principali novità recate dal provvedimento, come modificato nel corso dell'esame al Senato, si sofferma quindi, in particolare, sulle riforme riguardanti il mercato del lavoro agricolo, riservandosi di meglio approfondire quanto emerso nel corso delle audizioni informali delle organizzazioni agricole, ascoltate nella mattinata odierna dalla Commissione Lavoro. Osserva in proposito che, purtroppo, le stesse organizzazioni agricole non hanno potuto partecipare al tavolo di confronto tra il Governo e le parti sociali nonostante l'occupazione dipendente del settore rappresenti una quota considerevole del mercato del lavoro, sia in termini quantitativi che qualitativi. Il mancato coinvolgimento potrebbe derivare dal fatto che il mondo del lavoro agricolo presenta caratteristiche peculiari in quanto gli organismi sindacali rappresentano sia la parte datoriale che quella dipendente, in una eterogeneità di figure professionali che vanno dall'imprenditore agricolo al coltivatore diretto fino alle cooperative. Deve, comunque, sottolineare che il Ministro Fornero si è mo-

strata particolarmente sensibile alle richieste provenienti dal mondo agricolo, tanto che larga parte del confronto politico svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento ha interessato, tra l'altro, la disciplina del lavoro accessorio in agricoltura.

Nell'ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti, il contratto a tempo indeterminato viene configurato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato. Nel corso delle audizioni di oggi, le organizzazioni agricole hanno precisato che per le caratteristiche organizzative del lavoro agricolo, che risentono delle condizioni climatiche e sono legate alla stagionalità dei prodotti, il *part-time* verticale non risulta uno strumento efficace e di facile applicazione.

L'apprendistato viene delineato quale contratto tipico per l'accesso al mercato del lavoro (nonché per l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato), ampliandone le possibilità di utilizzo (si innalza il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall'attuale 1 a 1 a 3 a 2) e valorizzandone il ruolo formativo.

Viene, inoltre, effettuata una redistribuzione delle tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali, dall'altro adeguando la disciplina dei licenziamenti, collettivi ed individuali. Con riferimento ai licenziamenti individuali, in particolare, si interviene operando importanti modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (che reca la cosiddetta tutela reale, consistente nella reintegrazione nel posto di lavoro). Più specificamente, lasciando inalterata la disciplina dei licenziamenti discriminatori (ove si applica sempre la reintegrazione), si modifica il regime dei licenziamenti disciplinari (mancanza di giustificato motivo soggettivo) e dei licenziamenti economici (mancanza di giustificato motivo oggettivo): queste ultime due fattispecie presentano un regime sanzionatorio differenziato a seconda della gravità dei casi in cui sia accertata l'illegittimità del licenziamento, il quale si con-

cretizza nella reintegrazione (casi più gravi) o nel pagamento di un'indennità risarcitoria (casi meno gravi). Infine, viene introdotto uno specifico rito per le controversie giudiziali aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti.

Il provvedimento introduce, poi, un'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (ASpI – Assicurazione sociale per l'impiego) in cui confluiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione (ad eccezione di quella relativa agli operai agricoli). Il nuovo ammortizzatore amplia sia il campo soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti: in particolare, oltre all'estensione a categorie prima escluse (principalmente apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che entrano nella prima volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. Viene, quindi, introdotta una cornice giuridica per l'istituzione di fondi di solidarietà settoriali.

L'articolo 2, commi 20-24, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori che non possano far valere i requisiti ordinari per l'ASpI può essere concessa, in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, una indennità di importo pari a quello previsto per l'ASpI (cosiddetta miniAspi). Tale indennità viene corrisposta (mensilmente) per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione che si possono far valere nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti. Dal punto di vista delle caratteristiche della nuova prestazione si deve evidenziare il sostanziale raddoppio dell'indennità giornaliera (attualmente pari al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i giorni successivi), compensata dal dimezzamento della durata riconosciuta. Tale meccanismo comporta, tuttavia, un corrispondente dimezzamento dei periodi di contribuzione figurativa (e per assegni al nucleo familiare) con risparmi per le finanze

pubbliche, ma con inevitabili conseguenze negative sulla posizione previdenziale per detti lavoratori.

L'articolo 2, comma 68, estende, dal 1° gennaio 2013, gli incrementi delle aliquote contributive pensionistiche e di quelle di computo, concernenti gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS, posti in essere dall'articolo 24, comma 23, del decreto-legge n. 201 del 2011, agli imprenditori agricoli professionali. L'attuale cassa integrazione ordinaria viene confermata, mentre vengono apportate modifiche alla disciplina della cassa integrazione straordinaria. Infine, si prevede la creazione di un nuovo strumento di sostegno del reddito per i lavoratori ultracinquantenni. Sono, poi, introdotte disposizioni innovative in merito alle politiche attive del lavoro e al ruolo dei servizi per l'impiego (per i quali vengono individuati livelli essenziali di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale). Si prevedono poi incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (con l'introduzione di norme di contrasto alle cosiddette dimissioni «in bianco» e di misure per il sostegno della genitorialità) e per il sostegno dei lavoratori anziani.

Il Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge il 31 maggio 2012, apportandovi una serie di modifiche. Le modifiche sono il frutto di emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente in Commissione. Successivamente, in avvio dell'esame in Assemblea, il Governo ha posto la questione di fiducia su quattro emendamenti interamente sostitutivi del testo licenziato dalla Commissione, confermandone i contenuti sostanziali (marginali modifiche hanno riguardato aspetti formali).

Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, è stata portata da 6 a 12 mesi la durata massima del primo contratto a tempo indeterminato stipulabile senza causale e inserita una ulteriore ipotesi di assenza di causalità operante nei casi, previsti dalla contrattazione collettiva (a livello interconfederale o di categoria ovvero, in via delegata, ai livelli

decentrati), in cui l'assunzione avvenga nell'ambito di particolari processi produttivi. Le modifiche in esame risultano particolarmente interessanti per il mondo agricolo in quanto orientate ad eliminare una serie di vincoli burocratici, vissuti come eccessivamente restrittivi dalle aziende agricole.

In materia di apprendistato, è stato stabilito che il rapporto apprendisti/professionisti non può superare il 100 per cento per aziende che occupano lavoratori inferiori a 10 unità (resta invece fermo il rapporto 3 a 2 per le aziende di dimensioni maggiori).

Per quanto riguarda il lavoro intermittente (lavoro a chiamata), è stata prevista la possibilità di stipulare il contratto con lavoratori *over* 55 anni e *under* 24 (ma in questo caso la prestazione lavorativa deve essere svolta entro i 25 anni).

Per quanto attiene ai collaboratori a progetto, è stato introdotto il cosiddetto salario di base, per cui il cui compenso non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore professionale. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non potrà essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. È stata rafforzata, inoltre, l'indennità di disoccupazione *una tantum* (in via sperimentale per un triennio, 6.000 euro per almeno 6 mesi di lavoro in un anno); a tal fine è stata prevista un'ulteriore integrazione di risorse per a 60 milioni.

Con riferimento alle norme volte a contenere il fenomeno delle cosiddette « false partite IVA », è stato precisato l'ambito di operatività della presunzione che porta a ritenere, salvo prova contraria a carico del committente, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, salvaguardando le situazioni caratterizzate da effettiva professionalità e redditività adeguata.

Si interviene poi sulla disciplina dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro; essa attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

La riforma prevede che qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, « con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo ». Inoltre, i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel corso dell'esame al Senato si è introdotta una norma orientata ad applicare agli associati in partecipazione i medesimi indicatori di « falsa autonomia » introdotti per i titolari di partita IVA. È stata, inoltre, introdotta una norma finalizzata a salvaguardare l'esperienza cooperativa del settore agricolo sardo consentendo la prosecuzione, fino alla loro cessazione, dei contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della legge, siano stati certificati.

Per quanto riguarda il lavoro accessorio, ricorda che la possibilità di utilizzare i *voucher* nel settore agricolo è stata in origine introdotta dal decreto legislativo n. 276 del 2003, che successivamente è stato modificato dal Governo Prodi e dal Governo Berlusconi. Tale misura ha da sempre destato valutazioni contrastanti tra chi sottolineava il rischio di una destrutturazione delle tutele e chi poneva l'accento sull'utilità anche di tale strumento sia per le esigenze delle imprese, costrette a confrontarsi con il lavoro stagionale, sia per l'emersione del lavoro irregolare. Dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sui fenomeni di illegalità in agricoltura è emerso come il *voucher* non abbia avuto una ricaduta omogenea su tutto il territorio nazionale ed abbia registrato punte di applicazione positive nel Centro Nord. Dai pochi dati a disposizione emerge, inoltre, che l'istituto non ha determinato una significativa riduzione dei

contratti di lavoro ordinari e non ha incentivato quei paventati effetti di sfruttamento del lavoro in agricoltura. Con riferimento al testo del provvedimento, ricorda che il Senato ha approvato un emendamento con il quale è stata ripristinata la possibilità di un suo utilizzo nel settore commerciale, mentre nel settore agricolo è stato previsto che il ricorso ai *voucher* potrà essere libero al di sotto di 7 mila euro di fatturato, mentre sopra tale soglia sarà consentito solo per i pensionati e studenti sotto i 25 anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi di ogni ordine e grado ovvero ad un ciclo di studi universitari. Superando le tensioni che si erano originariamente determinate su tale riforma, la normativa vigente viene, quindi, sostanzialmente confermata con alcune limitazioni: si escludono le casalinghe dal novero dei soggetti abilitati; si specifica che le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (ossia produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro) non possono comunque essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il valore orario del *voucher*, infine, è stato rimesso a un decreto del Ministero del lavoro.

Per i tirocini formativi e di orientamento è stata esclusa l'ipotesi della delega legislativa, ma il ruolo delle regioni è stato rafforzato con la previsione di un accordo per la definizione di linee guida condivise tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata. È stato previsto, inoltre, l'obbligo di corrispondere una congrua indennità agli stagisti.

Al fine di contenere la discrezionalità in fase applicativa, è stato previsto che l'eventuale reintegro a seguito di licenziamento disciplinare illegittimo sarà deciso dal giudice verificando se il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi e dei codici disciplinari (e non anche delle previsioni di legge, come inizialmente previsto).

Per quanto concerne l'ASpI, è stato previsto, in particolare, che, in via sperimentale fino al 2015, il lavoratore potrà incassare l'indennità in un'unica soluzione al fine di avviare un'attività di lavoro autonomo o imprenditoriale.

È stata esclusa, inoltre, la corresponsione di prestazioni di sostegno al reddito e di trattamenti previdenziali in caso di condanna per reati terroristici, per mafia e strage.

È stata, inoltre, introdotta una norma a tutela dei lavoratori atipici che modifica a loro favore la disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

È stata poi espunta la soppressione della gratuità del ticket per i disoccupati e loro familiari, mentre sono state rafforzate le norme procedurali contro le cosiddette dimissioni in bianco. Sono state modificate le norme sul sostegno alla genitorialità prevedendo l'obbligo di astensione di 1 giorno per il padre e la facoltà di astenersi per altri 2 giorni in accordo con la madre e in sua sostituzione.

Per quanto riguarda l'apprendimento permanente e la certificazione degli apprendimenti non formali e informali, è stata ridefinita la platea degli enti autorizzati alla certificazione.

Infine, è stata conferita una delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica.

Segnala, infine, che sarebbe opportuno, anche sulla base di ciò che è emerso nel dibattito svoltosi nella Commissione Lavoro e durante l'audizione delle organizzazioni agricole, immaginare di prevedere forme di facilitazione all'adesione dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui ai commi 4-13 dell'articolo 3 (Fondi di solidarietà bilaterali), da parte delle aziende del settore primario.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine.

C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello e C. 5196 Faenzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 24 aprile 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che sono state successivamente assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 5182 Marinello e C. 5196 Faenzi, che, vertendo sulla stessa materia dell'altra proposta di cui è già iniziato l'esame, sono state abbinate ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico.

C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe e C. 5192 Catanoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel ricordare che l'esame delle proposte di legge sta proseguendo in sede di Comitato ristretto,

avverte che, successivamente alla nomina di questo, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Paolo Russo C. 5199, recante « Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di vigilanza e controllo sulle attività di pesca ». Poiché tale proposta verte su materia analoga a quella oggetto delle altre di cui è già iniziato l'esame, propone di procedere all'abbinamento ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Luciano AGOSTINI (PD) chiede che la Commissione proceda all'audizione di rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per conoscerne gli orientamenti in merito al fermo pesca per l'anno in corso.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha appena convenuto di procedere nei prossimi giorni all'audizione del Ministro in relazione ai provvedimenti per il sostegno al comparto agroalimentare nelle zone terremotate. Se il Ministro assicurerà la sua presenza, si potrebbe valutare la possibilità di estendere l'audizione anche a diverse altre questioni sulle quali la Commissione ha manifestato l'esigenza di un confronto con il Governo. Si potrebbe altresì prevedere una seduta di interrogazioni a risposta immediata. In ogni caso, sottoporrà la questione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per domani.

La seduta termina alle 15.10.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	171
DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	171
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fine di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	175
AVVERTENZA	176

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza
del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che i deputati Antonello Soro e Dario Franceschini hanno cessato di far parte della Commissione e sono entrati a farne parte i deputati Marilena Parenti e Mario Adinolfi.

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.

C. 5273 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Formichella, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che l'articolo 1 istituisce un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica con funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine, principalmente, alla revisione dei programmi di spesa, alla riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, al ridimensionamento delle strutture ed all'ottimizzazione dell'uso degli immobili. I commi da 1-*bis* ad 1-*quinqües* confermano i contenuti della disciplina sulla revisione della spesa pubblica dettata dall'articolo 01 del decreto-legge n.138 del 2011, con alcune differenziazioni derivanti dalla necessità di prorogarne alcuni termini di realizzazione nonché dalla istituzione dei nuovi organi previsti dal decreto-legge in esame nell'ambito del processo di *spending review*, vale a dire il Comitato interministeriale ed il Commissario straordinario.

L'articolo 2 prevede la nomina – da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento – di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche; a tal fine la disposizione reca l'elencazione delle amministrazioni cui si riferisce l'attività del Commissario, includendo tra le stesse anche taluni tipi di società a controllo pubblico e, limitatamente alla spesa sanitaria, le regioni commissariate per i piani di rientro sanitari.

L'articolo 3 rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione della durata e dell'indennità del Commissario, la eventuale nomina di due subcommissari nonché l'individuazione di uffici, personale e mezzi dei quali il Commissario può avvalersi, nel rispetto dell'invarianza di spesa.

L'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisca al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica con cadenza semestrale, e invii altresì al Parlamento una relazione sulla medesima attività. Tali obblighi, in fase di prima applicazione, vengono adempiuti entro il 31 luglio 2012.

L'articolo 5 conferisce al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell'attività di *spending review* con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche. In particolare, viene attribuito al Commissario il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e di disporre che vengano svolte ispezioni nei confronti delle stesse da parte dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al Commissario spetta, inoltre, il compito di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche e di segnalare al Consiglio dei ministri o al presidente della regione interessata le norme di legge o di regola-

mento che determinano spese o voci di costo che possono essere razionalizzate. Esso inoltre segnala alle amministrazioni interessate le misure di riordino da operare, fissando un termine per l'adozione delle stesse, decorso il quale il Consiglio dei ministri può autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi.

L'articolo 6 detta i requisiti soggettivi per la nomina oltretutto le condizioni fondamentali di operatività del Commissario straordinario.

L'articolo 7, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alle norme sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare: estende l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip a tutte le tipologie di beni o servizi che devono essere acquistati da parte delle amministrazioni statali; specifica che gli enti del Servizio sanitario nazionale, laddove non siano operative le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto, sono tenuti a ricorrere alle convenzioni-quadro Consip (comma 1); relativamente agli acquisti il cui importo è sotto la soglia di rilievo comunitario, estende l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, attualmente previsto per le sole amministrazioni statali, anche alle altre amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001 (comma 2).

L'articolo 8 reca disposizioni volte a garantire la trasparenza degli appalti pubblici ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica attraverso la pubblicazione, da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sul proprio portale, dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e la trasmissione dei medesimi dati al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni. L'articolo inoltre provvede ad estendere gli obblighi di comunicazione delle stazioni appaltanti all'Osservatorio riducendo l'importo contrattuale al di sopra del quale devono essere osservati tali obblighi.

L'articolo 9 prevede l'utilizzo a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (*Application Service Provider*) del Ministero dell'economia e delle finanze da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip Spa per le attività che svolge quale centrale di committenza.

L'articolo 10 rende facoltativa l'acquisizione del parere di congruità tecnico-economica, reso da DigitPA, sull'acquisto di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per le centrali di committenza e per le amministrazioni centrali che ad esse ricorrono. L'articolo reca, altresì, una norma in base alla quale l'articolo 18, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177 si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto a DigitPA nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti per le quali sono stati chiesti i pareri tecnici di cui all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 177.

L'articolo 11 prevede la non applicazione del termine dilatorio di trentacinque giorni dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula dei contratti relativi agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

L'articolo 12, con alcune novelle al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici stabilisce che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche debba avvenire in seduta pubblica.

L'articolo 13 elimina l'obbligo di riscossione dei diritti di segreteria da parte dei comuni e delle province sui contratti di contratti di acquisto di beni e servizi, quando i beni o i servizi medesimi siano disponibili mediante strumenti informatici di acquisto.

L'articolo 13-bis reca, al comma 1, alcune modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti

delle Amministrazioni pubbliche. Le modifiche sono intese, in particolare: ad estendere il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale; a ridurre da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debtrici sono tenuti a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile; a rendere obbligatoria – e non più eventuale – la nomina di un Commissario ad acta, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l'amministrazione non abbia provveduto alla certificazione; a superare il divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti che consentirebbe al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari.

Segnala che tali previsioni si inquadrano nella problematica dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, affrontata a livello europeo dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/35/CE del 29 giugno 2000 (Decreto legislativo n. 231 del 2002), ora sostituita dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, il cui termine di recepimento è fissato al 16 marzo 2013.

In particolare, la riduzione del termine a trenta giorni, prevista nel provvedimento in esame, corrisponde alle indicazioni contenute all'articolo 4 della Direttiva 2011/7/UE, che fissa i termini di pagamento per le transazioni commerciali in cui la parte debitrice è una pubblica amministrazione in trenta giorni, a meno che un diverso termine sia espressamente concordato tra le parti e giustificato dalla particolare natura del contratto. La norma prevede, inoltre, che, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, se il pagamento non è stato ricevuto nei termini e il ritardo è imputabile al debitore, le imprese creditrici hanno diritto agli interessi legali di mora, senza la necessità di un sollecito.

Ricorda inoltre che è in corso alla Camera l'esame del Testo unificato C. 3970 ed abbinato che – in parziale attua-

zione della medesima direttiva 2011/7/CE – introduce disposizioni relative ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese. L'atto in questione, che sarà sottoposto all'esame della XIV Commissione in sede consultiva, esclude dal proprio ambito di applicazione le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni, rinviando sul punto ad un successivo decreto legislativo, da emanare in forza della delega prevista all'articolo 10 della L. 180/2011 (cosiddetto Statuto delle imprese).

Il comma 2 estende la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali. A seguito di tale disciplina, il comma 3 dispone la soppressione di alcune disposizioni circa la modalità di certificazione in compensazione dei crediti maturati nei confronti degli enti del SSN. Il comma 4 prevede che le certificazioni dei crediti possono essere utilizzate ai fini dell'ammissione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L'articolo 14 impone alle amministrazioni pubbliche di adottare, entro 24 mesi, misure per contenere i consumi e per rendere più efficienti gli usi finali di energia, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio e anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia.

Con riferimento a tali disposizioni, ricorda che il 22 giugno 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2011)370) in materia di efficienza energetica intesa a stabilire un quadro comune per la promozione dell'efficienza energetica nell'UE che, pur non fissando obiettivi vincolanti, propone l'introduzione di alcuni obblighi giuridici per gli Stati membri intesi a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del 20 per cento di risparmio energetico nell'UE entro il 2020.

In particolare, la Commissione ritiene necessario per gli Stati membri garantire che gli enti pubblici acquistino esclusivamente prodotti, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica (articolo 5). Si tratta, secondo la Commissione, di tenere conto del rispetto dei requisiti di risparmio ener-

getico fissati dalle più recenti normative europee in materia di: etichettatura dei prodotti energetici (direttiva 2010/30/UE); ecoprogettazione (direttiva 2009/125/CE); efficienza energetica dei pneumatici (regolamento n.1222/2009); etichettatura energetica delle apparecchiature per ufficio nel quadro del programma congiunto UE-USA Energy-Star (decisione 2006/1005/CE), requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (direttiva 2010/31/UE).

Entro il 1° gennaio 2014, è altresì necessario per gli Stati membri assicurare la disponibilità di regimi di certificazione o di qualificazione per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici (articolo 13); promuovere il mercato dei servizi energetici e l'accesso delle PMI a questo mercato, ad esempio, offrendo contratti tipo per i contratti di prestazione energetica o incoraggiando lo sviluppo di marchi di qualità su base volontaria (articolo 14); rimuovere gli ostacoli di ordine regolamentare che intralciano l'efficienza energetica con particolare riferimento alle pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali (articolo 15).

L'obiettivo della proposta è anche quello di produrre effetti positivi sul piano della semplificazione amministrativa, sostituendo con un solo strumento le direttive 2006/32/CE sui servizi energetici per i settori di uso finale e 2004/8/CE sulla cogenerazione, e integrando in un unico approccio gli aspetti dell'efficienza e del risparmio energetico.

Il Consiglio europeo dell'1-2 marzo 2012 ha ribadito l'importanza di raggiungere un accordo sulla proposta in materia di efficienza energetica entro giugno. Il Consiglio energia del 24 novembre 2011 ha sottolineato l'importanza di concedere agli Stati membri flessibilità per applicare le misure più efficienti in termini di costi.

Il 14 giugno il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno annunciato di aver raggiunto un accordo politico per l'approvazione in prima lettura della proposta di direttiva sull'efficienza energetica. Il testo di compromesso, che non fissa obiettivi vincolanti per gli Stati membri, ma li obbliga tuttavia a definire obiet-

tivi indicativi nazionali di risparmio energetico, sarà sottoposto all'approvazione formale del Consiglio dopo il voto del Parlamento europeo, che potrebbe esaminare il provvedimento nella sessione plenaria del prossimo settembre.

L'articolo 15 reca la copertura finanziaria dell'onere relativo all'indennità del Commissario straordinario.

L'articolo 16 fissa l'entrata in vigore del decreto-legge al 9 maggio 2012, giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012). Rammenta infine che il disegno di legge di conversione stabilisce che le disposizioni del Capo I (articoli da 1 a 6), hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 2014.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fine di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.

Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, evidenzia che il nuovo testo del progetto di legge in esame è volto ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali inutilizzati, correttamente conservati e non scaduti, disciplinandone la raccolta e la distribuzione.

La disciplina dei sistemi di raccolta dei medicinali inutilizzati o scaduti, e l'utilizzazione, da parte delle ONLUS, di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, è stabilita dall'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006 in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive

di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

Per la normativa di dettaglio, il decreto legislativo 219/2006 rinvia ad un decreto interministeriale, fatta salva la disciplina sulla gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

Nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione, il provvedimento ha subito alcune modifiche a seguito dell'approvazione di emendamenti.

Darà conto sinteticamente del contenuto della proposta di legge quale risultante a seguito delle modifiche approvate.

Il provvedimento si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 157 del citato decreto legislativo 219/2006, prevedendo l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto interministeriale per la definizione di idonei sistemi di raccolta dei medicinali non utilizzati o scaduti, e per l'individuazione di modalità che consentano la donazione ad ONLUS e l'utilizzazione da parte di queste ultime di medicinali non utilizzati, in confezioni integre, correttamente conservati e in corso di validità, con esclusione di medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate e di quelli dispensabili soltanto in strutture ospedaliere.

Viene poi rimesso ad un apposito regolamento della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, tra l'altro, la definizione dei requisiti principali delle ONLUS destinatarie delle donazioni, l'individuazione dei medicinali non scaduti per la raccolta e la donazione e la previsione delle specifiche caratteristiche del riconfezionamento per conto delle ONLUS e delle modalità di effettuazione dello stesso.

L'articolo 2 consente alle ONLUS la distribuzione gratuita di medicinali, direttamente o tramite altri enti assistenziali, ai soggetti indigenti o bisognosi, dotandosi di personale sanitario previsto per legge per la dispensazione dei farmaci con obbligo di prescrizione. In ogni caso alle ONLUS è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali.

L'articolo 3 fa salva l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazione liberale in favore di enti non commerciali e di ONLUS.

Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, il provvedimento modifica l'articolo 157 del decreto legislativo 219/2006, limitatamente alla disciplina della utilizzazione, da parte di organizzazioni senza fini di lucro, di medicinali non utilizzati. Tale disciplina, originariamente inserita nel decreto legislativo 219/2006, non è specificamente prevista nelle direttive 2001/83/CE (e successive modifiche) e 2003/94/CE, cui il decreto legislativo 219 ha dato attuazione. Nelle direttive citate non sono infatti presenti disposizioni riguardanti la utilizzazione dei medicinali non utilizzati.

Non si segnalano pertanto aspetti rilevanti sotto il profilo delle compatibilità comunitaria della norma in esame.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.
Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Testo unificato C. 2744 Cenni e abb.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.

Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

Atto n. 469.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Atto n. 478.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

COM(2011)650 def.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori 177

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

Programmazione dei lavori.

Orario: dalle 14 alle 14.35.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	178
Comunicazioni del Presidente	178

Martedì 19 giugno 2012. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 14.20.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

I senatori Achille PASSONI (PD) e Gaetano QUAGLIARIELLO (PdL) illustrano lo schema di regolamento all'ordine del giorno per il parere di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato approva all'unanimità la proposta di parere formulata dai relatori.

Comunicazioni del Presidente.

Massimo D'ALEMA (PD), *Presidente*, svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta, sulle quali intervengono i senatori Achille PASSONI (PD) e Gaetano QUAGLIARIELLO (PdL) e il deputato Ettore ROSATO (PD).

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	179
Audizione del direttore tecnico della società AMA Spa, ingegner Riccardo Caminada (Svolgimento e conclusione)	179
Audizione del direttore tecnico della società E.GIOVI srl, ingegner Paolo Stella (Svolgimento e conclusione)	179

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Candido DE ANGELIS.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del direttore tecnico della società AMA Spa, ingegner Riccardo Caminada.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore tecnico della società AMA Spa, ingegner Riccardo Caminada.

Riccardo CAMINADA, *direttore tecnico della società AMA Spa*, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*.

Riccardo CAMINADA, *direttore tecnico della società AMA Spa*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia l'ingegner Caminada per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del direttore tecnico della società E.GIOVI srl, ingegner Paolo Stella.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore tecnico della società E.GIOVI srl, ingegner Paolo Stella.

Paolo STELLA *direttore tecnico della società E.GIOVI srl*, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*.

Paolo STELLA, *direttore tecnico della società E.GIOVI srl*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia l'ingegner Stella per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	181
Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affidamento.	
Audizione di rappresentanti del CARE (Associazione Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in Rete) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182
AVVERTENZA	182

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 10.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affidamento.

Audizione di rappresentanti del CARE (Associazione Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in Rete).

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Monya FERRITTI, *Presidente Associazione CARE*, Anna GUERRIERI, *Vicepresidente Associazione CARE*, e Alessandro BRUNI, *rappresentante Associazione CARE*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Maria Letizia DE TORRE (PD), Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), Sandra ZAMPA (PD), nonché le senatrici Anna Maria SERAFINI (PD) e Giuliana CARLINO (IdV).

Monya FERRITTI, *Presidente Associazione CARE*, Anna GUERRIERI, *Vicepresidente Associazione CARE*, Alessandro BRUNI, *rappresentante Associazione CARE*, e Angelo LAMPERTI, *rappresentante Associazione CARE*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 19 giugno 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.55 alle 12.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla prostituzione minorile.

Esame del documento conclusivo.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro con una delegazione della Commissione per gli affari europei del Bundestag 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

COMITATO DEI NOVE:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. Emendamenti C. 5203-A Governo 4

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 454 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 5

ALLEGATO 1 (*Nuova formulazione della proposta di parere dei Relatori*) 8

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalle Commissioni*) 12

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni. Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera (*Seguito dell'esame e rinvio*) 16

ALLEGATO 1 (*Subemendamenti all'emendamento 1.100 dei relatori*) 22

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative approvate dalle Commissioni*) 26

ERRATA CORRIGE 21

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 31

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa (*Seguito dell'esame e rinvio*) 32

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) 34

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900-A ed abb., approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	33
AVVERTENZA	33

II Giustizia

INTERROGAZIONI:

5-06771 Bernardini: Sulle gravi carenze del carcere di Augusta	35
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	44
5-06795 Bernardini: Sulla situazione del carcere di Trento	36
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	46

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. C. 3070, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
<i>ALLEGATO 3 (Emendamento)</i>	48
Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento. C. 5117 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
AVVERTENZA	42
<i>ERRATA CORRIGE</i>	43

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00852 Pistelli: Sulle responsabilità del Presidente Assad per le violazioni dei diritti umani nella crisi in atto in Siria. (<i>Discussione e approvazione</i>)	50
---	----

INTERROGAZIONI:

5-06961 Tempestini: Sulle relazioni UE – USA	52
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	54
5-06971 Di Biagio: Sulla durata degli incarichi dirigenziali presso le scuole italiane all'estero ..	52
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	56
5-07031 Stefani: Sulle relazioni bilaterali tra Italia e San Marino	53
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	57
5-07057 Barbi: Sull'agenda del vertice G20 in tema di tassazione delle transazioni finanziarie .	53
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	58

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 482 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	60
---	----

SEDE REFERENTE:

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio. Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
ALLEGATO (<i>Emendamento del relatore</i>)	65
Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e condizione. Parere su emendamenti</i>)	66
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	89

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	80
Sui lavori della Commissione	80
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-E Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	80
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900 e abb.-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	81
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	84
Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Nuovo testo unificato C. 4790 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.)	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	85

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	93
--	----

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	102
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	104
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. Atto n. 480 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	103
ERRATA CORRIGE	103
 VII Cultura, scienza e istruzione	
RISOLUZIONI:	
Sui lavori della Commissione	106
7-00449 Pes: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00864 Zazzera: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00867 Antonino Russo: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00900 Rivolta: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	106
ALLEGATO (<i>Nota del Governo</i>)	109
7-00846 Carlucci: Misure a tutela delle donne che operano nel mondo della cultura e dell'arte (<i>Discussione e rinvio</i>)	108
ERRATA CORRIGE	108
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera, sugli orientamenti del Governo in materia di politiche infrastrutturali e politiche abitative (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	113
AVVERTENZA	114
 IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Angelo Marcello Cardani a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nomina n. 146 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	115
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	117
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	118

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	125
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012. C. 5193 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'ABI, di rappresentanti dell'ANIA, di rappresentanti di CIA, Coldiretti e Confagricoltura, di rappresentanti di Federdistribuzione e di rappresentanti dell'UPI nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5256 Governo, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita »	129
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini	129
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli, C. 5219 Fedriga	130
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Ufficio della Consigliera nazionale di parità, di rappresentanti di Confprofessioni, di rappresentanti di Assolavoro e di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5256 Governo, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita »	130
--	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-06752 Bernardini: Iniziative per assicurare le tempestività degli interventi chirurgici per il cambio di sesso	131
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	147
5-06761 Bernardini: Ispezione presso la casa famiglia « Dina Sergiacomi » sita a Montalto delle Marche.	
5-06762 Bernardini: Verifica sulla regolarità di un trattamento sanitario obbligatorio su una donna già ospite della casa famiglia « Dina Sergiacomi »	132
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	150
5-06042 Farina Coscioni: Mancata adozione delle linee guida per l'accreditamento degli istituti dei tessuti e dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) ai sensi del d.lgs. n. 191/2007	132
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	152
5-06046 Farina Coscioni: Disponibilità dei farmaci per i pazienti diabetici di tipo 2	132
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	155

5-04052 Rondini: Stanziamenti di risorse finanziarie per la formazione specialistica dei farmacisti ospedalieri	133
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	157
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 484 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ...	133
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb. (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio)	141
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. (Parere alle Commissioni riunite X e XI) (Esame e rinvio)	143
AVVERTENZA	146
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 ed abbinate (Parere alle Commissioni riunite X e XI) (Seguito dell'esame e rinvio)	159
DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio)	160
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio) ...	165
SEDE REFERENTE:	
Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello e C. 5196 Faenzi (Seguito dell'esame e rinvio)	170
Interventi per il settore ittico. C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe e C. 5192 Catanoso (Seguito dell'esame e rinvio)	170
Sui lavori della Commissione	170
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	171
DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (Esame e rinvio)	171
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fine di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)	175
AVVERTENZA	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Programmazione dei lavori	177
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	178
Comunicazioni del Presidente	178

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Sulla pubblicità dei lavori	179
Audizione del direttore tecnico della società AMA Spa, ingegner Riccardo Caminada (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	179
Audizione del direttore tecnico della società E.GIOVI srl, ingegner Paolo Stella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	179

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	181
Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affidamento.	
Audizione di rappresentanti del CARE (Associazione Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in Rete) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182
AVVERTENZA	182

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,40



16SMC0006740